



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Elezioni politiche

Pubblicazione n. 1

Elezioni
della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
nelle circoscrizioni / regioni
del territorio nazionale
25 settembre 2022

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

2022

MINISTERO
DELL'INTERNO

interno.gov.it

A cura del

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

dait.interno.gov.it

Luglio 2022



BY - NC - ND 4.0

Premessa

Come è noto, la legge 3 novembre 2017, n. 165, ha profondamente innovato il sistema di elezione delle Camere; al fine di facilitare le operazioni preparatorie, è stata elaborata la presente pubblicazione nella quale vengono precisate le indicazioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nelle circoscrizioni / regioni del territorio nazionale.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, nono comma, del d.P.R. n. 361/1957, inserito dalla citata legge n. 165/2017, sono stati predisposti anche i fac-simile dei moduli da pubblicare sul sito del Ministero dell'interno, che si riportano nella presente pubblicazione alla sezione «Modulistica».

→ Pagina 169 e seguenti

La presentazione e l'ammissione delle candidature nella circoscrizione Estero, disciplinate da un'apposita normativa (legge n. 459/2001 e d.P.R. n. 104/2003), sono illustrate in una separata pubblicazione.

	Pagina
Premessa	3

INDICE

	Pagina
1. Introduzione	17
2. Deposito, presso il Ministero dell'interno, dei contrassegni di lista	
2.1. Gli adempimenti dei partiti o gruppi politici in relazione al deposito dei contrassegni di lista	26
2.2. Caratteristiche del contrassegno di lista	27
2.2.1. Divieto di presentare contrassegni che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista	29
2.3. Termini per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno	30
2.4. Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno	30
2.4.1. Come si deposita il contrassegno di lista	34
2.4.2. Deposito del contrassegno di lista su supporto digitale	34
2.4.3. Deposito del contrassegno di lista in triplice esemplare in forma cartacea	35
2.5. Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno	36
2.6. Opposizioni contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni	38
2.7. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni relative ai contrassegni	39
2.8. Comunicazioni relative al procedimento elettorale preparatorio effet- tuate dal Ministero dell'interno agli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e agli Uffici elettorali regionali, per il Senato	40
2.9. Indicazione, da parte di colui che deposita il contrassegno, del sog-	

getto incaricato di comunicare il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale dei candidati ammessi 41

Decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019

Definizione delle modalità tecniche di acquisizione su apposita piattaforma informatica del *curriculum vitae* e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato alle elezioni europee e politiche 42

Allegato A

Specifiche delle regole tecniche per la comunicazione telematica al Ministero dell'interno del *curriculum vitae* e del certificato del casellario giudiziale del candidato 46

3. Deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza

3.1. La modifica normativa 52

3.2. Termine per il deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto o della dichiarazione di trasparenza 53

3.3. Modalità per il deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto o della dichiarazione di trasparenza 54

3.4. Esame delle dichiarazioni di trasparenza da parte del Ministero dell'interno 54

3.5. Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative alla dichiarazione di trasparenza 55

3.6. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni relative alla dichiarazione di trasparenza 56

4. Deposito, presso il Ministero dell'interno, da parte dei partiti o gruppi politici, della dichiarazione di collegamento in una coalizione di liste

4.1. La dichiarazione di collegamento in una coalizione di liste 57

4.2. Deliberazioni dell'Ufficio centrale nazionale sui collegamenti effettuati

Provvedimento con cui viene predisposto l'elenco dei collegamenti ammessi distintamente per Camera e Senato	60
---	----

5. Deposito, presso il Ministero dell'interno, del programma elettorale del partito o gruppo politico

5.1. Il programma elettorale del partito o gruppo politico	62
5.2. Soggetto autorizzato a depositare il programma elettorale del partito o gruppo politico	64

6. Designazione, presso il Ministero dell'interno, del rappresentante effettivo e del rappresentante supplente del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste dei candidati presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di regione

6.1. I rappresentanti incaricati da ciascun partito o gruppo politico di depositare le liste dei candidati	65
6.2. Modalità e termini per la presentazione, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico	66
6.3. Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'interno, agli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e agli Uffici elettorali regionali, per il Senato	67
6.4. Eventuale designazione, presso il Ministero dell'interno, di altri rappresentanti supplenti incaricati di depositare le liste	68

7. Formazione delle liste dei candidati

7.1. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista di candidati nei collegi plurinominali e uninominali presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e presso ciascun Ufficio elettorale regionale, per il Senato	70
7.2. Lista dei candidati	73

	Pagina
7.3. Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati nel collegio plurinominale con l'indicazione dei candidati in tutti i collegi uninominali del medesimo collegio plurinominale	78
7.3.1. Numero di elettori che devono sottoscrivere una lista di candidati Casi in cui è previsto l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori	80
7.3.2. Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati da parte degli elettori del collegio plurinominale	84
7.3.3. Autenticazione delle firme degli elettori del collegio plurinominale che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (PER LE LISTE CHE DEVONO RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI)	85
7.3.4. Indicazione del contrassegno di lista	92
7.3.5. Indicazione dei delegati di lista	93
7.4. Certificati in cui si attesta che i presentatori della lista di candidati sono elettori del collegio plurinominale	94
7.5. Dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali della circoscrizione (Camera) e della regione (Senato)	99
7.6. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato in cui si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità	101
7.7. Dichiarazione di accettazione della medesima candidatura uninominale o della candidatura uninominale presentata separatamente (ex articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.P.R. n. 361/1957, per le sole liste di minoranza linguistica) da parte dei rappresentanti, in caso di liste collegate in una coalizione	104
7.8. Certificati in cui si attesta che i candidati che fanno parte della lista sono elettori di un qualsiasi comune della Repubblica	107
7.9. Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo	108

8. Presentazione delle liste dei candidati presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di regione, sedi degli Uffici centrali circoscrizionali (Camera) e degli Uffici elettorali regionali (Senato)

- 8.1. Modalità di presentazione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali di ogni circoscrizione

	Pagina
(Camera) e di ciascuna regione (Senato)	109
8.2. Termini di presentazione delle liste dei candidati	110
8.3. Adempimenti delle cancellerie delle Corti d'appello nella fase di presentazione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali	111

9. L'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera), l'Ufficio elettorale regionale (Senato) e le operazioni relative all'esame delle liste dei candidati

9.1. Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera)	113
9.2. Composizione dell'Ufficio elettorale regionale (Senato)	113
9.3. Aggregazione di altri magistrati per le esigenze dell'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera) e dell'Ufficio elettorale regionale (Senato)	114
9.4. Termini per lo svolgimento delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera) e dell'Ufficio elettorale regionale (Senato) relative all'esame delle liste dei candidati presentate	114
9.5. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera) e dell'Ufficio elettorale regionale (Senato) per l'esame delle liste dei candidati presentate	115
9.5.1. Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati	115
9.5.2. Verifica dell'avvenuto deposito dello statuto/dichiarazione di trasparenza e del programma elettorale del partito o gruppo politico	116
9.5.3. Controllo del contrassegno della lista dei candidati	116
9.5.4. Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati	117
9.5.5. Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati	117
9.5.6. Controllo sulla presentazione delle candidature in due terzi dei collegi plurinominali e in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominali	119
9.5.7. Esame delle liste e della posizione dei singoli candidati	121
9.5.7.1. Controllo del numero dei candidati che compongono la lista nel collegio plurinominali e della collocazione degli stessi secondo un ordine alternato di genere	121

9.5.7.2. Controllo sulle candidature plurime presentate in circoscrizioni diverse e sul rispetto delle quote di genere all'interno della lista	123
9.5.7.3. Controllo, per ogni candidato, della sussistenza della causa di incandidabilità, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235	126
9.5.7.4. Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidatura da parte dei singoli candidati nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali nonché delle dichiarazioni di accettazione della medesima candidatura da parte dei rappresentanti del partito o gruppo politico in caso di liste collegate in coalizione	136
9.5.7.5. Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, del requisito dell'età prescritto per poter essere eletti alla carica di deputato e/o senatore	139
9.5.7.6. Controllo del certificato di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica	139
9.5.7.7. Controllo sulle candidature plurime nella stessa circoscrizione, per la Camera, e nella stessa regione, per il Senato	140
9.5.7.8. Procedure di modificazione delle liste a seguito dei controlli	141
9.6. Eventuale ammissione di nuovi documenti Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera) e dell'Ufficio elettorale regionale (Senato) in relazione alle liste ammesse	143
9.7. Comunicazione, ai delegati delle liste, delle decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera) e dell'Ufficio elettorale regionale (Senato)	144
9.8. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera) e dell'Ufficio elettorale regionale (Senato)	145

10. Operazioni degli Uffici

in seguito alle decisioni sui ricorsi

o dopo la scadenza del termine per ricorrere

10.1. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera) e dell'Ufficio elettorale regionale (Senato) in ordine alle liste dei candidati nei collegi plurinominali e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali	146
10.2. Stampa dei manifesti con le liste dei candidati nei collegi plurinomi-	

nali e con i nominativi dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione (Camera) e della regione (Senato)	
Stampa delle schede di votazione per ciascun collegio uninominale della circoscrizione (Camera) e della regione (Senato)	148
10.3. Comunicazione, alle giunte comunali, delle liste ammesse alle elezioni della Camera e del Senato, per l'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale	151

11. Ricorsi all'Ufficio centrale nazionale

11.1. Decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali (Camera) e degli Uffici elettorali regionali (Senato) che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale nazionale	152
11.2. Soggetti interessati a ricorrere	153
11.3. Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali (Camera) e degli Uffici elettorali regionali (Senato)	153
11.4. Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale nazionale	154
11.5. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sui ricorsi	
Comunicazioni ai ricorrenti, agli Uffici centrali circoscrizionali (Camera) e agli Uffici elettorali regionali (Senato)	154

12. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso gli uffici elettorali di sezione, presso gli Uffici centrali circoscrizionali (Camera) e presso gli Uffici elettorali regionali (Senato)

12.1. Attribuzioni dei delegati di ciascuna lista di candidati in ordine alla designazione dei rappresentanti di lista presso i vari uffici	156
12.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati	157
12.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, presso gli Uffici centrali circoscrizionali (Camera) e presso gli Uffici elettorali regionali (Senato)	
Termini entro i quali deve essere presentata la designazione	159
12.3.1. Designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici	

	Pagina
elettorali di sezione	159
12.3.1.1. Presentazione dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista, in formato cartaceo o mediante posta elettronica certificata, al se- gretario del comune entro il giovedì ante- cedente la data della votazione	159
12.3.1.2. Presentazione dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista, in formato cartaceo, direttamente al presidente di seggio: • il sabato pomeriggio durante le operazio- ni di autenticazione delle schede; • oppure la domenica mattina prima che abbia inizio la votazione	161
12.3.2. Designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali circoscrizionali (Camera) e presso gli Uffici eletto- rali regionali (Senato)	162
12.4. Requisiti dei rappresentanti di lista	162

13. Disposizioni speciali per il collegio uninominale della Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste e per i sei collegi uninominali Senato della Regione Trentino - Alto Adige

13.1. Presentazione delle candidature per il collegio uninominale Camera e per il collegio uninominale Senato della Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste e per i sei collegi uninominali Senato della Regione Trentino - Alto Adige	164
13.2. Presentazione delle candidature uninominali con i relativi allegati nella Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste e per i collegi uninominali Senato del Trentino - Alto Adige al Senato	166
13.3. Contrassegno della candidatura uninominale	167
13.4. Adempimenti delle cancellerie del Tribunale di Aosta e della Corte d'appello di Trento	168
13.5. Ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale elettorale (Camera) e dell'Ufficio elettorale regionale (Senato)	168
13.6. Rappresentanti dei candidati uninominali	168

MODULISTICA

ALLEGATO 1

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Modello di mandato, rilasciato dal presidente o segretario o rappresentante legale di un partito / gruppo / movimento politico, per il deposito del contrassegno e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno	173
---	-----

ALLEGATO 2

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di deposito diretto, da parte del presidente o segretario o rappresentante legale di un partito / gruppo / movimento politico, del contrassegno e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno	187
---	-----

ALLEGATO 3

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di trasparenza del partito / gruppo / movimento politico	195
---	-----

ALLEGATO 4

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di assenso quale capo della forza politica e consenso al trattamento dei dati personali	199
--	-----

ALLEGATO 5

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio (nome e) cognome in un contrassegno di lista	203
--	-----

ALLEGATO 6

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di collegamento con altre liste in coalizione	207
--	-----

ALLEGATO 7

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione in cui si indica il soggetto incaricato di comunicare alla piattaforma informatica del Ministero dell'interno il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato 211

ALLEGATO 8

Elezione della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni 215

ALLEGATO 9

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni 221

ALLEGATO 10

Elezione della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto principale 227

ALLEGATO 10-BIS

Elezione della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto separato 235

ALLEGATO 11

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto principale 243

ALLEGATO 11-BIS

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto separato 251

ALLEGATO 12

Elezione della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di accettazione delle candidature nei collegi uninominali del collegio plurinominale da parte dei rappresentanti delle liste collegate	259
---	-----

ALLEGATO 13

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di accettazione delle candidature nei collegi uninominali del collegio plurinominale da parte dei rappresentanti delle liste collegate	265
---	-----

ALLEGATO 14

Elezione della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato nel collegio uninominale	273
--	-----

ALLEGATO 15

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato nel collegio uninominale	277
--	-----

ALLEGATO 16

Elezione della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato in una lista di candidati nel collegio plurinominale	281
--	-----

ALLEGATO 17

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato in una lista di candidati nel collegio plurinominale	285
--	-----

ALLEGATO 18

Elezione della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza della condizione di incandidatilità	289
--	-----

ALLEGATO 19

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza della condizione di incandidatilità	293
--	-----

ALLEGATO 20

Elezione della Camera dei deputati

Modello di verbale di ricevuta della presentazione delle liste dei candidati presso la cancelleria della Corte d'appello capoluogo di regione in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale	297
--	-----

ALLEGATO 21

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di verbale di ricevuta della presentazione delle liste dei candidati presso la cancelleria della Corte d'appello capoluogo di regione in cui ha sede l'Ufficio elettorale regionale	303
---	-----

ALLEGATO 22

Elezione della Camera dei deputati

Modello di manifesto con i candidati nel collegio uninominale e le liste dei candidati collegate	309
--	-----

ALLEGATO 23

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di manifesto con i candidati nel collegio uninominale e le liste dei candidati collegate	313
--	-----

ALLEGATO 24

Elezione della Camera dei deputati

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione di un medesimo comune	317
---	-----

ALLEGATO 25

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione	
---	--

	Pagina
di un medesimo comune	321
ALLEGATO 26	
<i>Elezione della Camera dei deputati</i>	
Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso l'Ufficio centrale circo- scrizionale	325
ALLEGATO 27	
<i>Elezione del Senato della Repubblica</i>	
Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale regionale	329
ALLEGATO 28	
<i>Elezione della Camera dei deputati</i>	
Modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato	333
ALLEGATO 29	
<i>Elezione del Senato della Repubblica</i>	
Modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato	337

1. Introduzione

La legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali» – oltre ad aver riformato il sistema di voto e di assegnazione dei seggi – ha modificato anche le operazioni preliminari alla presentazione delle liste dei candidati per l'elezione della Camera dei deputati (testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957) e per l'elezione del Senato della Repubblica (testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993).

*Adempimenti delle forze politiche
presso il Ministero dell'interno*

Per le forze politiche sono, pertanto, previsti i seguenti adempimenti iniziali del procedimento:

1) deposito, presso il Ministero dell'interno, del contrassegno di lista;

- *per la Camera:* articolo 14, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
- *per il Senato:* articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

2-a) deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto, qualora il partito o gruppo politico organizzato risulti iscritto nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,

o, in mancanza dell'iscrizione nel registro,

2-b) deposito, presso il Ministero dell'interno, di una dichiarazione in cui vengono indicati gli elementi minimi di

trasparenza del medesimo partito o gruppo politico;

- *per la Camera:* articolo 14, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- *per il Senato:* articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

3) deposito, presso il Ministero dell'interno, dell'eventuale dichiarazione di collegamento in una coalizione di liste;

- articolo 14-bis, commi 1 e 2, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

4) deposito, presso il Ministero dell'interno, del programma elettorale con l'indicazione del capo della forza politica;

- articolo 14-bis, comma 3, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

5) deposito, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni dei rappresentanti incaricati dal partito o gruppo politico di presentare le liste dei candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali:

- di ogni circoscrizione elettorale per la Camera dei deputati,
 - articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- di ciascuna regione per il Senato della Repubblica;
 - articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

6) deposito di una dichiarazione in cui si indica il soggetto che comunicherà al Ministero dell'interno il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato.

- articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019

*Giorni stabiliti dalla legge per il deposito
del contrassegno e dei relativi documenti
presso il Ministero dell'interno*

Il deposito del contrassegno, dello statuto (o della dichiarazione di trasparenza), della dichiarazione di collegamento, del programma elettorale e della designazione dei rappresentanti del partito o gruppo politico deve essere effettuato contestualmente presso il Ministero dell'interno

non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione.

- Articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Riquadro 1

Alla Valle d'Aosta, in cui viene eletto un solo deputato e un solo senatore, nonché per il Senato al Trentino-Alto Adige (6 seggi da assegnare in altrettanti collegi uninominali) non si applicano le disposizioni relative al deposito, presso il Ministero dell'interno, del contrassegno di lista e di tutti gli altri documenti correlati richiesti dalla legge, ivi comprese le designazioni degli incaricati di presentare le liste nelle singole circoscrizioni e regioni.

Per i predetti ambiti, sono previste disposizioni particolari, con il deposito del contrassegno insieme alle liste.

- Articolo 92 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 20 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

*Conseguenze del mancato deposito
del contrassegno e dei relativi documenti
presso il Ministero dell'interno*

Il mancato deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno o la sua ricasazione comporteranno l'impossibilità di presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e candidati nei collegi uninominali.

La mancata presentazione del programma elettorale, dello statuto, ovvero della dichiarazione di trasparenza comporterà la notifica al depositante da parte del Ministero dell'interno di una comunicazione nella quale si

dà atto che la legge prevede, all'articolo 22, primo comma, numeri 1-*bis*) e 1-*ter*), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957, **la ricusazione delle liste eventualmente presentate da partiti politici o gruppi politici organizzati che si contraddistinguono con un contrassegno per cui non è stata prodotta la suddetta e prescritta documentazione.**

Attesa la competenza degli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e degli Uffici elettorali regionali, per il Senato, in ordine alla ricusazione di tali liste, il Ministero dell'interno provvederà, comunque, a inviare a detti Uffici l'elenco dei rappresentanti eventualmente designati.

La mancata designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti del partito o gruppo politico, infine, comporterà la notifica al depositante da parte del Ministero dell'Interno della comunicazione dell'impossibilità di presentare liste in assenza di rappresentanti che possano depositarle.

Riquadro 2

I documenti indicati nei punti 2-a), 2-b), 3), 4) e 5) (→ pagine 17 e 18) devono essere presentati al Ministero dell'interno CONTESTUALMENTE al deposito del contrassegno di lista.

- Articoli 14, primo comma, secondo periodo, e 14-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Da qui la necessità che i partiti o gruppi politici organizzati osservino scrupolosamente le norme che regolano queste delicate operazioni.

Elezioni trasparenti

L'articolo 4 della legge n. 165/2017 ha disposto che, **in un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, denominata «ELEZIONI TRASPARENTI»**, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni di cui all'articolo 15, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957 e di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 533/1993, **per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste, SONO PUBBLICATI, IN MANIERA FACILMENTE ACCESSIBILE:**

- a) **il contrassegno depositato**, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957;
- b) **lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza**, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 165/2017;
- c) **il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica**, depositato ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 3, del d.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 165/2017.

Per ciascun partito o gruppo politico o movimento organizzato sono pubblicate, nella medesima sezione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, **anche le liste dei candidati presentate ed ammesse in ciascun collegio.**

**Legge 9 gennaio 2019, n. 3,
e successive modificazioni**

**Pubblicazione del *curriculum vitae*
e del certificato del casellario giudiziale
di ciascun candidato**

L'articolo 1, commi 14 e 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e successive modificazioni, ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere (escluse le elezioni amministrative per i comuni sotto i 15.000 abitanti) – l'obbligo, per i partiti, movimenti politici e liste che si presentino alle elezioni, di pubblicare, sul proprio sito *internet*, il *curriculum vitae* fornito dai propri candidati e il relativo certificato rilasciato dal casellario giudiziale ex articolo 24 del d.P.R. n. 313/2002.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto dalle formazioni politiche entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni.

Non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato **non prima di 90 giorni** dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Se la richiesta del certificato è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, ultimo periodo, della legge, **il Ministro dell'interno ha emanato il decreto 20 marzo 2019** (→ riportato nel riquadro 11 a pagina 41 insieme al relativo allegato tecnico).

Invero, i documenti informatici contenenti i *curriculum vitae* e i certificati del casellario giu-

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

diziale devono essere comunicati all'apposita piattaforma informatica del Ministero dell'interno, seguendo le prescrizioni di cui al suddetto decreto con l'allegato tecnico, ai fini della loro **successiva pubblicazione anche sul sito del Ministero dell'interno**.

Oltre ai diretti interessati, anche i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici nonché delle liste, oppure persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, il certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 313/2002, riferito a ciascun candidato.

In tali casi, ciascun candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l'incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali (o loro delegati) con un atto firmato (per il quale non è necessaria l'autentica di firma).

Tale delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata DA CIASCUN CANDIDATO all'interno della dichiarazione di accettazione della candidatura.

→ Allegati 13, 14, 15 e 16

Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascuno

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

dei candidati.

- Articolo 1, comma 14, della legge n. 3/2019 come integralmente riformulato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono già stati convocati i comizi, ed essi dichiarino contestualmente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

- Articolo 1, comma 14, quinto periodo, della legge n. 3/2019 come integralmente riformulato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

*Adempimenti delle forze politiche in relazione
al deposito delle liste dei candidati,
per la Camera e per il Senato,
presso le cancellerie delle Corti d'appello
dei capoluoghi di regione*

Successivamente alla fase del procedimento che si svolge presso il Ministero dell'interno, le forze politiche devono presentare le liste dei candidati, con la relativa documentazione, per la Camera e per il Senato, alla cancelleria della Corte d'appello del capoluogo di regione.

Giorni stabiliti dalla legge

*per il deposito delle liste di candidati
presso le cancellerie delle Corti d'appello
dei capoluoghi di regione*

Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali, insieme agli altri documenti richiesti dalla legge, devono essere depositate, per ciascuna circoscrizione della Camera e per ciascuna regione del Senato, presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo di regione, dalle ore 8 del 35° giorno e alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione.

→ articolo 20, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533/1993

Conseguenze del mancato deposito

delle liste dei candidati

presso le cancellerie delle Corti d'appello

Il mancato deposito delle liste dei candidati o la loro ricusazione comporteranno l'impossibilità per i partiti o gruppi politici di partecipare alle elezioni.

2. Deposito, presso il Ministero dell'interno, dei contrassegni di lista

2.1. Gli adempimenti dei partiti o gruppi politici in relazione al deposito dei contrassegni di lista

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e candidati nei collegi uninominali, devono **depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno** con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e i candidati nei singoli collegi uninominali.

→ Articolo 14, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed il testo unico del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificati dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, prevedono i seguenti obblighi e divieti per il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che partecipano all'elezione della Camera dei deputati e/o del Senato della Repubblica:

- l'obbligo del deposito del contrassegno di lista;

- l'obbligo, per il partito o gruppo politico che deposita il contrassegno, di indicare *con esattezza* la propria denominazione nella dichiarazione di deposito;
- il divieto di utilizzare contrassegni identici o confondibili:
 - con contrassegni che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti,
 - con contrassegni che riproducono simboli, elementi o diciture, o solo alcuni di essi, utilizzati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento;
- il divieto di presentare contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi;
- la possibilità di ricorrere all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni del Ministero dell'interno in ordine al deposito del contrassegno.
 - Articolo 16, terzo e quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
 - Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

2.2. Caratteristiche del contrassegno di lista

La normativa elettorale ha dettato una tutela sempre più rigorosa dei contrassegni utilizzati tradizionalmente dai partiti politici; la disciplina della materia può essere riassunta come segue.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che produca quel simbolo.

- Articolo 14, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

La norma anzidetta cita solo i partiti: da tale obbligo sono, quindi, esclusi i gruppi politici, che sono formazioni occasionali nelle quali confluiscono correnti politiche diverse e non hanno un contrassegno tradizionale.

Nel caso in cui più partiti o gruppi politici intendano presentare un'unica lista di candidati, essi possono presentare, a tal fine, un **contrassegno composito** che riproduca tutto o in parte il loro contrassegno insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi.

Ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici è fatto **assoluto divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti, ovvero che riproducono simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.**

→ Articolo 14, terzo e sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Per quanto concerne i contrassegni non tradizionali – ferma restando la necessità che non siano confondibili con quelli tradizionalmente usati da partiti presenti in Parlamento – la priorità nella presentazione dei contrassegni presso il Ministero dell'interno costituisce titolo; quindi *sarà rivolto invito a sostituire i contrassegni che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, al fine di evitare il rischio di ricsuzione da parte degli uffici competenti.*

→ Articolo 14, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Per quanto riguarda il concetto di «confondibilità» del contrassegno, l'articolo 14 citato precisa che costituiscono «elementi di confondibilità» – congiuntamente o isolatamente considerati:

- la rappresentazione grafica e cromatica generale;
- i simboli riprodotti;
- i singoli dati grafici;
- le espressioni letterali;
- le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

→ Articolo 14, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso del contrassegno ad altri soggetti politici interessati a utilizzarlo.

- Articolo 14, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

È fatto divieto di presentare:

- **contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti religiosi;**
 - articolo 14, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
 - articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993
- **contrassegni che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di aziende e società (anche calcistiche) senza un'apposita autorizzazione all'uso da parte di dette aziende / società,** con firma del rappresentante legale autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990.

2.2.1. Divieto di presentare contrassegni che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista

SONO TASSATIVAMENTE VIETATI I CONTRASSEGNI in cui siano contenute parole, espressioni, sigle, immagini, disegni o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole « fascismo », « nazismo », « nazionalsocialismo » e simili, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, tali ideologie.

Infatti, **la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole o simboli deve considerarsi vietata** a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni.

Su tali fattispecie devono richiamarsi *in toto* le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355.

2.3. Termini per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno

Il deposito dei contrassegni deve essere effettuato presso il Ministero dell'interno **non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione.**

- Articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Ai fini del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno resterà aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 nei primi due giorni e dalle ore 8 alle ore 16 il terzo giorno.

- Articolo 15, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

2.4. Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

- Articolo 14, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Il deposito del contrassegno può essere effettuato sia per l'elezione della Camera dei deputati, sia per l'elezione del Senato della Repubblica, sia per la circoscrizione Estero Camera e/o Senato.

Nell'atto di deposito deve essere, pertanto, indicato per quale consultazione il contrassegno venga depositato (ad esempio: solo Camera; solo Senato; Camera e Senato; Camera, Senato e circoscrizione Estero).

Qualora il deposito del contrassegno venga effettuato per più consultazioni, esso può essere eseguito con un unico atto.

Il deposito del contrassegno è valido solamente se è effettuato in base a un mandato del presidente o segretario del partito o gruppo politico, autenticato da un notaio

Il deposito del contrassegno di lista, unitamente a quello dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, deve essere effettuato da una PERSONA MUNITA DI MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO e rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico organizzato.

- Articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

La persona incaricata di depositare il contrassegno presso il Ministero dell'interno **deve eleggere domicilio in Roma** per poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

- Articolo 1, comma 3, del d.P.R. n. 14/1994

L'interessato avrà cura di presenziare presso il domicilio eletto, anche tramite un soggetto legittimato a ricevere le notifiche o, comunque, per mezzo di un proprio fiduciario appositamente designato in sede di elezione del domicilio stesso; **tale presenza deve essere assicurata in particolare nella giornata del martedì successivo al deposito, ai fini della necessaria ricezione del provvedimento del Ministero dell'interno sul contrassegno depositato.**

Deposito di un contrassegno composito
Necessità di un mandato rilasciato dai presi-
denti o segretari di tutti i partiti o gruppi
politici raffigurati nel simbolo medesimo,
autenticato da un notaio

Qualora venga depositato un contrassegno composito – cioè formato, al suo interno, da due o più simboli – è necessario che la persona sia munita di un MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO e rilasciato dai presidenti o segretari dei partiti o gruppi politici ai quali appartengono tutti i simboli della composizione (in pratica, un mandato congiunto oppure tanti mandati quanti sono i partiti o gruppi politici cui appartengono i simboli che si trovano all'interno del contrassegno composito).

Qualora il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone diverse dal mandante o dal depositante, è necessario presentare, contestualmente al contrassegno, un espresso consenso all'uso di tale o tali nominativi da parte degli interessati, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990.

In ogni caso, **IL DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO DEVE ESSERE FATTO PERSONALMENTE DA COLUI CHE HA RICEVUTO IL MANDATO: costui non può subdelegare altre persone.**

Si precisa che, in ogni caso, **la legge non consente il deposito del contrassegno né tramite invio per posta elettronica certificata (PEC), né tramite posta elettronica ordinaria, né per mezzo della posta cartacea tradizionale. Eventuali depositi di contrassegni con tali modalità non avranno alcun valore giuridico.**

**Il presidente o segretario
del partito o gruppo politico
può presentare PERSONALMENTE il contrassegno
insieme allo statuto
o alla dichiarazione di trasparenza**

Inoltre, avendo il presidente o segretario del partito/gruppo politico il potere, *per legge*, di dare mandato al deposito, ove egli non intenda delegare nessuno per svolgere tale compito, si ritiene che possa direttamente procedere al deposito del contrassegno.

Ciò vale anche, ovviamente, per il deposito dello statuto nonché per la restante documentazione, salvo quanto previsto per la dichiarazione di trasparenza, per la quale la legge impone la firma del rappresentante legale, autenticata da notaio.

Al fine di agevolare le relative operazioni, in allegato alla presente pubblicazione è stata inserita la modulistica per la presentazione del contrassegno e di tutta la documentazione correlata. In particolare, è stato predisposto un modello di mandato a depositare (→ *allegato 1*) e, in alternativa, un modello che prevede il deposito effettuato direttamente dal presidente o segretario (→ *allegato 2*).

In ogni caso, è necessario tenere presente che:

- 1) **Non è ammesso il deposito di più di un contrassegno da parte della medesima persona.**
→ Articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 14/1994
- 2) **Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.**
→ Articolo 1, comma 2, del d.P.R. n. 14/1994
- 3) Pertanto, **una medesima persona non può conferire mandato a depositare un contrassegno e poi depositarne un**

altro per la medesima consultazione.

- 4) In caso di contemporanea partecipazione di un partito / gruppo politico alle elezioni della Camera e del Senato nel territorio nazionale e nella circoscrizione Estero, la medesima forza politica può presentare, *in alternativa*,**

- o un unico contrassegno per tutte le consultazioni,**
- oppure, al massimo, fino a quattro contrassegni purché:**
 - un solo contrassegno per il territorio nazionale - Camera,
 - un solo contrassegno per il territorio nazionale - Senato,
 - un solo contrassegno per la circoscrizione Estero - Camera,
 - un solo contrassegno per la circoscrizione Estero - Senato.

2.4.1. Come si deposita il contrassegno di lista

Il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea.

- Articolo 15, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
- Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

2.4.2. Deposito del contrassegno di lista su supporto digitale

Se il contrassegno è presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, *pen drive* o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare, purché circoscritto da un cerchio.

Si suggerisce che tali formati potranno essere depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete *internet* delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine:

- delle espressioni letterali che si trovano nel contrassegno,
- delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno medesimo,
- delle tonalità di colore.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

2.4.3. Deposito del contrassegno di lista in triplice esemplare in forma cartacea

Per evitare inconvenienti e difficoltà al fine di un'esatta riproduzione dei contrassegni, è preferibile che i contrassegni depositati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida a inchiostro di china o tipografico.

Tuttavia, se i contrassegni sono presentati a colori, è opportuno, per consentire la loro più fedele riproduzione sulle schede di votazione e sui manifesti recanti le liste dei candidati, che i contrassegni medesimi siano disegnati su carta bianca del tipo patinata opaca e possibilmente anche in *fotocolor*.

È opportuno che i tre esemplari dei contrassegni su supporto cartaceo vengano depositati in **DUE MISURE diverse**:

- **UNA MISURA DEL CONTRASSEGNO**, in tre esemplari, circoscritto da un cerchio **DEL DIAMETRO DI 10 CM**, da utilizzare per la sua riproduzione sui manifesti recanti le liste dei candidati;

- **UN'ALTRA MISURA DELLO STESSO CONTRASSEGNO**, anch'esso in tre esemplari, circoscritto da un cerchio **DEL DIAMETRO DI 3 CM** da utilizzare per la sua riproduzione sulle schede di votazione.

→ Articolo 15, terzo comma, e articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

In tal modo i partiti o gruppi politici potranno avere una cognizione esatta e immediata di come risulterà il loro contrassegno sui manifesti con le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Tutte le raffigurazioni e le espressioni che fanno parte del contrassegno dovranno risultare racchiuse nel cerchio che delimita, all'esterno, il contrassegno medesimo.

Le due dimensioni (10 cm e 3 cm) dovranno contenere lo stesso identico contrassegno, in modo da evitare dubbi su quale dei due disegni siano state riprodotte esattamente le caratteristiche del simbolo del partito o gruppo politico.

2.5. Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno

Scaduto il termine per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno (ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione), quest'ultimo esaminerà i contrassegni depositati in base alle norme di cui agli articoli 14 e 14-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957.

Compiuto tale esame:

- a) **per i contrassegni risultati regolari, il Ministero, nei due giorni successivi a quello in cui è scaduto il termine per il deposito**, cioè entro le ore 24 del 40° giorno antecedente la votazione, **restituisce, al domicilio eletto in Roma del depositante, un esemplare del contrassegno con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità;**

→ articolo 16, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

b) **per i contrassegni risultati non regolari, in quanto in contrasto con le norme sopra illustrate, il Ministero invita il depositante a sostituire il contrassegno entro 48 ore dalla notifica del relativo avviso ministeriale**, presentandone uno che non riproduca in alcun modo gli elementi ritenuti dal Ministero in contrasto con le disposizioni di legge.

→ articolo 16, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Se il contrassegno dichiarato irregolare non viene sostituito nel termine di 48 ore *oppure* se il contrassegno proposto dal depositante in sostituzione **continua a presentare elementi di irregolarità** (e, quindi, non può essere accolta dal Ministero dell'interno la sostituzione del contrassegno stesso) esso sarà da considerare ricusato.

Riquadro 9

Il solo deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, senza la contemporanea presentazione degli altri documenti previsti dagli articoli 14, 14-bis e 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, non consentirà la presentazione delle liste dei candidati presso le cancellerie delle Corti d'appello

Se, contemporaneamente al deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, non vengono presentati anche lo statuto o la dichiarazione di trasparenza, l'eventuale dichiarazione di collegamento in una coalizione, il programma elettorale con l'indicazione del capo della forza politica e con il suo consenso, e se non sono designati i rappresentanti del partito o gruppo politico, non potranno essere validamente presentate le liste dei candidati per la Camera e per il Senato presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di regione.

2.6. Opposizioni contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni

Le decisioni del Ministero dell'interno relative all'ammissione dei contrassegni o all'invito a sostituire i simboli presentati non sono definitive.

Contro le decisioni medesime è ammessa **opposizione all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.**

→ Articolo 16, terzo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/ 1957

Possono presentare opposizione:

- sia coloro che hanno ricevuto l'invito a sostituire il proprio contrassegno,
- sia gli altri depositanti, quando ritengano che uno dei contrassegni ammessi sia confondibile con il contrassegno da loro depositato.

→ Articolo 16, terzo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/ 1957

Per mettere gli interessati in grado di conoscere i contrassegni depositati, il Ministero dell'interno esporrà tutti i simboli presentati in apposite bacheche, poste nelle adiacenze della sala del deposito dei contrassegni.

In calce a ogni contrassegno esposto, sarà indicato se esso è stato presentato per l'elezione della Camera dei deputati, per l'elezione del Senato della Repubblica, per la circoscrizione Estero Camera, per la circoscrizione Estero Senato o per tutte le consultazioni.

Le opposizioni all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione.

→ Articolo 16, quarto comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per le opposizioni contro l'invito a sostituire il proprio contrassegno o a integrare la dichiarazione di trasparenza, i termini decorrono dall'ora in cui è avvenuta la comunicazione che il Ministero è tenuto a fare ai sensi dell'articolo 16 citato, primo o secondo comma.

Poiché rimane a carico dell'interessato l'obbligo giuridico di presenziare presso il domicilio eletto, specie nella giornata del martedì successivo al deposito, in caso di non perfezionamento della notifica della comunicazione per il mancato presenziamento presso il domicilio, **le 48 ore decorrono dall'ora in cui l'ufficiale giudiziario si è recato presso tale domicilio ai fini della notifica.**

Per le opposizioni contro l'ammissione di altri contrassegni, le 48 ore decorrono dal momento in cui il Ministero dell'Interno rende note le sue decisioni attraverso l'affissione dei contrassegni stessi nell'apposita bacheca dei contrassegni «ammessi» (posta, come detto, nelle adiacenze della sala del Viminale in cui si depositano i contrassegni).

Le opposizioni devono essere redatte in carta libera e **notificate ai depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse entro lo stesso termine previsto per presentare opposizione.**

→ Articolo 16, quarto comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Riquadro 9

Prova della notificazione dell'opposizione

La prova dell'avvenuta notificazione deve essere allegata all'opposizione o prodotta all'Ufficio centrale nazionale.

2.7. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni relative ai contrassegni

Il Ministero dell'interno farà pervenire le opposizioni all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte suprema di Cassazione man mano che le stesse saranno presentate.

Il suddetto Ufficio deciderà entro 48 ore dalla ricezione, sentiti i depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse.

→ Articolo 16, quarto comma, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'Ufficio centrale nazionale, appena adottate le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati e al Ministero dell'interno.

Qualora venga respinta un'opposizione avverso l'invito del Ministero a sostituire il contrassegno, quello recusato non può essere più sostituito.

2.8. Comunicazioni relative al procedimento elettorale preparatorio effettuate dal Ministero dell'interno agli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e agli Uffici elettorali regionali, per il Senato

Il Ministero dell'interno, appena avrà adottato le proprie decisioni, trasmetterà la riproduzione tipografica di tutti i contrassegni di lista regolarmente ammessi ai singoli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e ai singoli Uffici elettorali regionali, per il Senato.

Inoltre, invierà agli stessi Uffici, ai fini dell'ammissione delle liste e ai sensi dell'articolo 22, primo comma, numeri 1-*bis*) e 1-*ter*), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, le eventuali comunicazioni relative al mancato deposito della prescritta e obbligatoria documentazione costituita dagli statuti (o dichiarazioni di trasparenza) e dai programmi elettorali.

2.9. Indicazione, da parte di colui che deposita il contrassegno, del soggetto incaricato di comunicare il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale dei candidati ammessi

In occasione del deposito del contrassegno, **il depositante – ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 20 marzo 2019 (→ riquadro 11 a pagina 42) – deve rilasciare anche una dichiarazione**, su apposito modulo predisposto dalla Direzione centrale per i servizi elettorali (→ allegato 7), **indicando – tra il presidente o il segretario o il rappresentante della lista – il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione, per ciascun candidato, dei curriculum vitae e dei certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo 24 del d.P.R. n. 313/ 2002**, con la rispettiva casella di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria.

Per le liste in coalizione, dovrà anche essere indicata quale di esse comunicherà i documenti stessi per i candidati uninominali comuni a tali liste.

Al fine di agevolare tale comunicazione, **entro il 20° giorno antecedente la votazione**, il Ministero dell’interno invierà, al suddetto indirizzo di posta elettronica, le credenziali necessarie per l’accesso alla piattaforma informatica « Trasparenza ».

Nella pagina seguente è riportato il testo del decreto ministeriale con il relativo allegato tecnico.

Il mancato adempimento a quanto previsto dal suddetto decreto non comporta sanzioni.

Viceversa, si soggiunge che l’omessa pubblicazione dei documenti in questione sui propri siti *internet* – pur non comportando l’esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte degli Uffici centrali circoscrizionali e degli Uffici elettorali regionali – determina, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la traspa-

renza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

→ Articolo 1, comma 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3

Riquadro 11

Decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019

Definizione delle modalità tecniche di acquisizione su apposita piattaforma informatica del *curriculum vitae* e del certificato penale ⁽¹⁾ di ciascun candidato alle elezioni europee e politiche

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale, Serie generale* n. 78 del 2 aprile 2019

IL MINISTRO DELL'INTERNO

(Omissis)

DECRETA:

Articolo 1

Destinatari e procedimento di pubblicazione

1. In occasione delle elezioni del Parlamento nazio-

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

⁽¹⁾ Le parole « **certificato penale** », presenti nel testo originario dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019 e del decreto ministeriale 20 marzo 2019, devono intendersi sostituite dalle parole « **certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313** ».

→ Articolo 1, comma 15, primo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

nale e delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono pubblicati, per ciascun candidato ammesso, all'interno della sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito *internet* del Ministero dell'interno istituita dall'articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, il *curriculum vitae* ed il certificato penale ⁽²⁾, già pubblicati sul sito *internet* del partito, movimento politico o lista, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

2. I presidenti o segretari o rappresentanti dei partiti o movimenti politici o delle liste e i candidati ad esse collegati, che partecipano alle elezioni politiche ed a quelle europee, comunicano all'apposita piattaforma informatica denominata «Trasparenza» i documenti di cui al comma 1.

3. A tal fine, contestualmente al deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno in occasione delle elezioni europee e di quelle politiche, il depositante del contrassegno rilascia una dichiarazione su apposito modulo in cui indica il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione di cui al comma 2 nonché la rispettiva casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, alla quale il Ministero dell'interno invia, entro il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, le necessarie credenziali di accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza».

4. Il soggetto incaricato, con le modalità tecniche ed operative indicate nell'Allegato A (→ *pagina 45*), che costituisce parte integrante del presente decreto, comunica alla piattaforma «Trasparenza» i documenti di cui al comma 1 entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di votazione, per le verifiche tecniche finalizzate alla loro pubblicazione.

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

(2) Si veda la nota (1) a pagina 42.

5. Contestualmente alla comunicazione, il soggetto incaricato attesta la conformità di ciascuno dei documenti informatici comunicati alla piattaforma rispetto a quelli già pubblicati sul sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato collegato, garantendo, per ogni documento, l'accessibilità secondo la normativa vigente.

Articolo 2

Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche

1. I documenti informatici che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A (→ pagina 46) sono, con la specifica indicazione di errore, direttamente segnalati dalla piattaforma informatica al soggetto incaricato, ai fini del necessario adeguamento. In tal caso, il soggetto incaricato comunica alla piattaforma i documenti rispondenti alle prescrizioni tecniche, entro l'ottavo giorno antecedente la votazione.

Articolo 3

Finalità

1. Il sito *internet* del Ministero dell'interno, nella sezione «Elezioni trasparenti», consente al cittadino di accedere agevolmente alle informazioni e ai documenti ivi pubblicati attraverso la ricerca per cognome e nome di ciascun candidato ammesso, per denominazione del partito, del movimento politico o della lista nonché per circoscrizione in occasione delle elezioni europee ed anche per collegio in caso di elezioni politiche.

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 20 marzo 2019

Il Ministro: SALVINI

→ Nella pagina seguente: **Allegato A**

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

ALLEGATO A

al decreto del Ministro dell'interno
20 marzo 2019

SPECIFICHE DELLE REGOLE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE TELEMATICA AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL CURRICULUM VITAE E DEL CERTIFICATO PENALE ⁽³⁾ DEL CANDIDATO

SOMMARIO

1. Introduzione
2. Modalità di predisposizione dei documenti informatici
 - 2.1. Caratteristiche dei *files* contenenti i documenti da comunicare alla piattaforma
3. Modalità di rilascio delle credenziali al soggetto incaricato
4. Modalità di comunicazione dei documenti informatici alla piattaforma
 - 4.1. «Servizio Web»
5. Controlli effettuati dalla piattaforma

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

⁽³⁾ Le parole « **certificato penale** », presenti nel testo originario dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019 e del decreto ministeriale 20 marzo 2019, devono intendersi sostituite dalle parole « **certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313** ».

→ Articolo 1, comma 15, primo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

1. Introduzione

Il presente Allegato riporta le specifiche tecniche relative alla predisposizione ed alla comunicazione dei documenti informatici contenenti il *curriculum vitae* e il certificato penale ⁽⁴⁾ di ogni candidato ammesso alle elezioni del Parlamento nazionale o a quelle dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché le modalità idonee a garantire l'accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza», di seguito «piattaforma».

I suddetti documenti informatici sono comunicati alla piattaforma dal soggetto appositamente incaricato in sede di deposito del contrassegno al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto, di seguito «soggetto incaricato».

La piattaforma pubblica i documenti informatici di ogni candidato nella sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito *internet* del Ministero dell'interno.

A seguito di evoluzioni tecnologiche, potranno essere conseguentemente adeguate le modalità tecnico-operative, previa informazione ai soggetti incaricati in sede di rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma.

2. Modalità di predisposizione dei documenti informatici

I documenti informatici contenenti il *curriculum vitae* e il certificato penale ⁽⁴⁾ sono rispondenti ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 20 marzo 2013 («Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: "Requisiti tecnici e i diversi livelli

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

⁽⁴⁾ Si veda la nota ⁽³⁾ a pagina 46.

per l'accessibilità agli strumenti informatici»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 settembre 2013, n. 217.

2.1. Caratteristiche dei *files* contenenti i documenti da comunicare alla piattaforma

Il *curriculum vitae* e il certificato penale ⁽⁵⁾ vanno convertiti in distinti *files* PDF/A-1a, di seguito «*file* PDF/A» – con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (*fonts*) utilizzati per la composizione del documento – privi sia di «macroistruzioni» ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (*link*), sia di *password* per la lettura.

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il *file* derivante da scansioni di documenti cartacei con *scanner*, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (*screen readers*); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il *file* PDF/A.

Il *file* contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in *file* PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi *software* dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti «OCR» (*optical character recognition*).

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.

La piattaforma accetta esclusivamente *file* con formato PDF/A.

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

⁽⁵⁾ Si veda la nota ⁽³⁾ a pagina 46.

3. Modalità di rilascio delle credenziali al soggetto incaricato

Il soggetto incaricato riceve per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica indicato al Ministero dell'interno in occasione del deposito del contrassegno:

- a) le credenziali di accesso alla piattaforma, composte da un identificativo («*username*») ed un codice alfanumerico («*password*»);
- b) l'indirizzo *web* con cui raggiungere il servizio della piattaforma tramite il proprio programma di navigazione in *internet* (*browser*).

Le credenziali di accesso sono generate automaticamente ed in modo univoco dalla piattaforma; esse sono strettamente personali ed incedibili a terzi.

Pertanto, il soggetto incaricato, titolare delle credenziali, è responsabile del loro uso e di ogni accesso indebito alla piattaforma.

4. Modalità di comunicazione dei documenti informatici alla piattaforma

La comunicazione dei *files* PDF/A è effettuata unicamente attraverso l'interfaccia *web* di fruizione del servizio di acquisizione dei documenti, di seguito «Servizio *Web*».

4.1. «Servizio *Web*»

Il soggetto incaricato si collega alla piattaforma tramite la digitazione dell'indirizzo *web*, ricevuto per posta elettronica, nella barra degli indirizzi del proprio *browser*.

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

La piattaforma richiede di inserire le necessarie credenziali ricevute per l'accesso (*username* e *password*) e consente la visibilità dei candidati della lista per cui il soggetto incaricato risulta abilitato. Quest'ultimo, per ogni candidato, comunica i *files* PDF/A relativi al *curriculum vitae* ed al certificato penale ⁽⁶⁾, attestando, per ogni *file* PDF/A comunicato, la conformità a quello già pubblicato sul sito *internet* del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.

Le funzionalità minime sono:

- a) nuovo *file* PDF/A da comunicare;
- b) sostituzione del *file* PDF/A;
- c) cancellazione del *file* PDF/A;
- d) monitoraggio dei *files* PDF/A comunicati alla piattaforma;
- e) modifica della *password* per l'accesso alla piattaforma;
- f) richiesta di nuove e ulteriori credenziali di accesso. Le credenziali sono trasmesse all'indirizzo di posta elettronica già indicato al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del presente decreto;
- g) stampa della notifica dei *files* PDF/A comunicati, con l'indicazione del relativo candidato nonché della data ed ora della relativa comunicazione.

5. Controlli effettuati dalla piattaforma

La piattaforma, per ogni *file* PDF/A comunicato, effettua i necessari controlli di rispondenza alle regole tecniche.

Le tipologie di controllo concernono:

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

⁽⁶⁾ Si veda la nota ⁽³⁾ a pagina 46.

- a) la verifica del *file* nel formato PDF/A;
- b) l'integrità del *file* PDF/A;
- c) l'assenza di *password* per la lettura;
- d) l'assenza di *virus* informatici o *malware*;
- e) l'assenza di *link* esterni;
- f) la presenza della attestazione di conformità. ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

Il *file* PDF/A che non supera le predette verifiche è automaticamente rifiutato con la segnalazione del tipo di errore. In tale ultimo caso, entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione, il soggetto incaricato trasmette, con le medesime modalità di cui al precedente punto 4, i *files* PDF/A rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Nessuna verifica da parte della piattaforma è effettuata, invece, sul contenuto dei *files* PDF/A comunicati e sulla loro conformità rispetto a quelli già pubblicati nel sito *internet* del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.

3. Deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza

3.1. La modifica normativa

L'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 361 / 1957, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 novembre 2017, n. 165, stabilisce che **il partito o gruppo politico, ove iscritto nel registro dei partiti politici** di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, **è tenuto a depositare il relativo statuto al momento del deposito del contrassegno.**

In mancanza di iscrizione nel suddetto registro, il partito o gruppo politico ha l'obbligo di depositare una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante AUTENTICATA DA NOTAIO, **che indica gli elementi minimi di trasparenza previsti dalla legge,** cioè:

- il legale rappresentante del partito o gruppo politico organizzato;
- il soggetto che ha la titolarità del contrassegno;
- la sede legale nel territorio dello Stato;
- gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro

composizione nonché le relative attribuzioni.

→ Articolo 14, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

3.2. Termine per il deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto o della dichiarazione di trasparenza

Riquadro 12

Il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza deve avvenire contestualmente al deposito del contrassegno di lista, dalle ore 8 del 44° giorno alle ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione.

→ Articolo 14, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La mancata presentazione entro i termini di legge dello statuto del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza comporterà la notifica al depositante, da parte del Ministero dell'interno, di una comunicazione nella quale si dà atto che la legge prevede, all'articolo 22, comma 1-bis, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, la ricusazione delle liste da parte degli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e degli Uffici elettorali regionali, per il Senato, eventualmente presentate da partiti politici o gruppi politici organizzati che si contraddistinguono con un contrassegno per il quale non è stato prodotto lo statuto/dichiarazione di trasparenza e/o il programma.

3.3. Modalità per il deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto o della dichiarazione di trasparenza

Il deposito dello statuto del partito o gruppo politico, o della dichiarazione di trasparenza deve essere effettuato personalmente dalla persona che ha ricevuto il mandato autenticato da un notaio per il deposito del contrassegno: tale soggetto non può subdelegare ad altre persone.

Il deposito può anche essere effettuato dallo stesso presidente o dal segretario del partito o gruppo politico.

→ Articolo 14, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Lo statuto depositato deve essere identico a quello presentato ai fini dell'iscrizione nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 149/2013, convertito nella legge n. 13/2014.

Per **la dichiarazione di trasparenza**, che **deve essere firmata dal legale rappresentante con sottoscrizione autenticata da notaio**, sono richiesti sia il formato cartaceo, sia quello digitale, in quanto necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Pertanto, dovrà essere consegnato anche un CD-Rom contenente i *files*, in formato accessibile (PDF/A), che riproducono il programma elettorale e, per i partiti non iscritti nel registro, la dichiarazione di trasparenza, completa di **firma autenticata da notaio**.

3.4. Esame delle dichiarazioni di trasparenza da parte del Ministero dell'interno

In sede di predisposizione della dichiarazione di trasparenza si suggerisce di seguire l'apposito modello predisposto.

→ Allegato 3

In caso di presentazione di un contrassegno composito, nel quale sono presenti simboli di più partiti o gruppi politici, si ritiene

che la dichiarazione di trasparenza debba essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tali partiti o gruppi politici, o, in alternativa, che ciascun partito o gruppo politico possa depositare una distinta dichiarazione di trasparenza.

Qualora le dichiarazioni di trasparenza risultino incomplete o non siano autenticate da notaio, il Ministero dell'Interno notificherà al depositante l'invito a integrarne i contenuti di regolarità nel termine di 48 ore dalla notifica.

→ Articolo 16, secondo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 165/2017

3.5. **Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative alla dichiarazione di trasparenza**

Le decisioni del Ministero dell'interno di invito ad integrare la dichiarazione di trasparenza non sono definitive.

Ove il depositante non intenda accogliere l'invito del Ministero dell'Interno ad integrare i contenuti di tale dichiarazione, può formulare opposizione all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

→ Articolo 16, terzo comma, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

In base al tenore della norma, l'unico legittimato ad impugnare è il depositante.

→ Articolo 16, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla notifica della sua decisione e, nello stesso termine, notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

→ Articolo 16, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Le opposizioni devono essere redatte in carta libera.

3.6. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni relative alla dichiarazione di trasparenza

Il Ministero dell'interno farà pervenire le opposizioni all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte suprema di cassazione, man mano che le stesse saranno presentate.

Il suddetto Ufficio deciderà entro 48 ore dalla ricezione, sentiti i depositanti delle dichiarazioni di trasparenza che vi abbiano interesse.

→ Articolo 16, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'Ufficio centrale nazionale, appena adottate le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati ed al Ministero dell'interno.

In caso di reiezione del gravame prodotto contro l'invito del Ministero dell'interno a integrare gli elementi minimi della dichiarazione di trasparenza, la documentazione a corredo del contrassegno, rimanendo carente dei contenuti obbligatori, determinerà la **ricusazione del contrassegno e l'impossibilità di presentare liste.**

4. Deposito, presso il Ministero dell'interno, da parte dei partiti o gruppi politici, della dichiarazione di collegamento in una coalizione di liste

4.1. La dichiarazione di collegamento in una coalizione di liste

L'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957 stabilisce che:

- i partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare, distintamente per la Camera e per il Senato, il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate;
- le dichiarazioni di collegamento tra i partiti o gruppi politici devono essere reciproche.

La dichiarazione di collegamento, *da parte di ciascun partito o gruppo politico*, è effettuata presso il Ministero dell'interno contestualmente al deposito del contrassegno, negli stessi termini previsti per quest'ultimo (dalle ore 8 del 44° giorno alle ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione).

→ Articolo 14-*bis*, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Le dichiarazioni di collegamento per la Camera e, distintamente, per il Senato, presentate da ciascun partito o gruppo politico, hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno presentate nelle varie circoscrizioni della Camera dei deputati e nelle varie regioni per il Senato della Repubblica.

Infatti, i collegamenti sono definiti a livello nazionale e non vengono ripresentati in sede locale, né possono essere modificati in alcun modo al momento in cui verranno presentate le liste e le candidature.

Le dichiarazioni di collegamento devono indicare le denominazioni dei partiti o gruppi politici con i quali si intende effettuare il collegamento stesso ed una sintetica descrizione dei contrassegni di tali partiti, che devono essere depositati presso il Ministero dell'interno per le elezioni in corso nei termini di legge.

Riquadro 13

**Nella dichiarazione di collegamento
è necessaria l'autenticazione della firma
del presidente o segretario
del partito o gruppo politico**

La dichiarazione di collegamento in coalizione deve essere sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico e la sua firma deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990.

La coalizione così generata, distintamente per la Camera e per il Senato, è unica a livello nazionale. Pertanto, non sono consentite in alcuna sede (né presso il Ministero dell'interno né presso gli Uffici che ricevono le liste) dichiarazioni di collegamento diverse o differenziate per

singole circoscrizioni / regioni o per singoli collegi plurinominali o uninominali, né per la Camera dei deputati, né per il Senato della Repubblica.

Unica parziale eccezione al principio di ineludibile valenza nazionale della dichiarazione di collegamento è costituita dalla disposizione di cui al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 14-bis, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come introdotta dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 165/2017.

Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, tale norma consente, ai partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute – presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tale minoranza linguistica e cioè Trentino-Alto Adige o Friuli-Venezia Giulia – di limitare solo ad alcuni collegi della rispettiva circoscrizione, per la Camera, e della rispettiva regione, per il Senato (solo in Friuli-Venezia Giulia), la presentazione della medesima candidatura uninominale con altri partiti o gruppi politici della stessa coalizione, consentendo, per converso, la presentazione di propri candidati separati in altri collegi uninominali della circoscrizione e/o della regione (permanendo, però, anche in tali collegi, il collegamento in un'unica coalizione, con liste coalizzate che presentano quindi più di un candidato uninominale).

Pertanto, le suddette formazioni politiche rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute specificheranno, nella dichiarazione di collegamento da depositare presso il Ministero dell'interno, i collegi uninominali della circoscrizione/regione (in cui è prevista una particolare tutela di tale minoranza linguistica: Trentino-Alto Adige o Friuli-Venezia Giulia) nei quali presentano il medesimo candidato degli altri partiti della coalizione.

4.2. Deliberazioni dell'Ufficio centrale nazionale sui collegamenti effettuati Provvedimento con cui viene predisposto l'elenco dei collegamenti ammessi distintamente per Camera e Senato

Ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 5, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, l'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione è tenuto a verificare la regolarità delle dichiarazioni di collegamento presentate in sede di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno.

L'Ufficio centrale nazionale, a tal fine, verifica che le dichiarazioni siano sottoscritte dal presidente o segretario del partito o gruppo politico con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, e che abbiano rispettato la condizione della reciprocità prevista dalla legge.

Per consentire la verifica, da parte dell'Ufficio centrale nazionale, **della regolarità dei collegamenti effettuati**, il Ministero dell'interno invierà al medesimo Ufficio centrale nazionale – non oltre i sette giorni successivi a quello in cui scade il termine per depositare i contrassegni (cioè non oltre il 35° giorno antecedente quello della votazione) – tutta la documentazione relativa alle dichiarazioni di collegamento.

Sulla base di tale verifica, l'Ufficio centrale nazionale adotterà un provvedimento recante l'elenco dei collegamenti ammessi, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 20° giorno antecedente quello della votazione.

Atteso che l'articolo 14-*bis*, comma 5, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 stabilisce che l'Ufficio centrale nazionale provvede a predisporre l'elenco dei collegamenti ammessi solo dopo aver ricevuto – dagli Uffici centrali circoscrizionali per l'elezione della Camera dei deputati e dagli Uffici elettorali regionali per l'elezione del Senato della Repubblica – le liste ammesse, tale elenco non potrà più comprendere quei partiti o gruppi politici che, pur avendo presentato regolarmente il proprio contrassegno presso il

Ministero dell'interno, non abbiano poi avuto liste ammesse con quel contrassegno in nessuna circoscrizione per la Camera o regione per il Senato.

Pertanto, il medesimo elenco comprenderà (necessariamente solo a livello nazionale e distintamente per l'elezione della Camera dei deputati e per quella del Senato della Repubblica) i collegamenti a livello nazionale dei partiti o gruppi politici presenti con liste aventi il medesimo contrassegno in almeno una circoscrizione per la Camera e, rispettivamente, in almeno una regione per il Senato.

È tuttavia necessario che **la deliberazione relativa al suddetto elenco** – ferma restando la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* – **venga adottata dall'Ufficio centrale nazionale subito dopo la ricezione di tutte le comunicazioni sulle liste ammesse e che venga immediatamente comunicata agli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e agli Uffici elettorali regionali, per il Senato** (non all'Ufficio centrale elettorale presso il Tribunale di Aosta, né all'Ufficio elettorale regionale per il Senato presso la Corte d'appello di Trento, né all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'appello di Roma, perché, in tali circoscrizioni, non hanno effetto i collegamenti), **anche per via telematica, affinché tali Uffici circoscrizionali possano procedere immediatamente ai necessari sorteggi prima tra coalizioni e liste singole e poi tra tutte le liste.**

5. Deposito, presso il Ministero dell'interno, del programma elettorale del partito o gruppo politico

5.1. Il programma elettorale del partito o gruppo politico

CONTESTUALMENTE AL DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO, i partiti o gruppi politici depositano anche il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica.

→ Articolo 14-*bis*, comma 3, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Riquadro 14

Il deposito del programma elettorale deve considerarsi OBBLIGATORIO.

Tale programma deve essere sottoscritto dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, con **firma che dovrà essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990** e ad esso deve essere allegato l'assenso

espresso dalla persona indicata come capo della forza politica.

Nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, **la suddetta persona**, contestualmente, **dovrà esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati.**

Entrambe le dichiarazioni potranno essere effettuate con un unico atto, autenticato da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

→ Allegato 4

La legge non consente, in ogni caso, la presentazione di più di un programma elettorale da parte di ciascuna forza politica

Per il programma elettorale è richiesto, oltre al formato cartaceo, anche quello digitale, in quanto necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 165/2017 e dall'articolo 2 della legge n. 4/2004. Pertanto, dovrà essere consegnato anche un **CD-Rom contenente i files** in formato accessibile (PDF/A), **che riproducono il suddetto programma elettorale e, per i partiti non iscritti nel registro, la dichiarazione di trasparenza, completa di firma autentica.**

Riquadro 15

Conseguenze della mancata presentazione del programma elettorale e della mancata indicazione del capo della forza politica

Se il programma elettorale non viene presentato o se il medesimo è depositato senza l'indicazione del capo della forza politica con il suo consenso, il deposito del contrassegno non consentirà la presentazione delle liste presso le Corti d'appello.

→ Articolo 14-*bis*, terzo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Ed invero, la **mancata presentazione del programma elettorale** comporterà la notifica al depositante, da parte del Ministero dell'interno, di una comunicazione nella quale si dà atto che la legge prevede, all'articolo 22, comma 1-ter, del d.P.R. n. 361/1957, la rikusazione delle liste eventualmente presentate da partiti politici o gruppi politici organizzati che si contraddistinguono con un contrassegno per cui non è stato depositato il programma elettorale.

In ogni caso, attesa la competenza degli Uffici centrali circoscrizionali ed elettorali regionali in ordine alla rikusazione di tali liste, il Ministero dell'interno provvederà, comunque, a inviare a detti Uffici l'elenco dei rappresentanti eventualmente designati.

5.2. Soggetto autorizzato a depositare il programma elettorale del partito o gruppo politico

Il deposito del programma elettorale deve essere effettuato dalla stessa persona che deposita il contrassegno presso il Ministero dell'Interno.

→ Articolo 14-*bis*, comma 3, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

6. Designazione, presso il Ministero dell'interno, del rappresentante effettivo e del rappresentante supplente del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste dei candidati presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di regione

6.1. I rappresentanti incaricati da ciascun partito o gruppo politico di depositare le liste dei candidati

Il deposito obbligatorio del contrassegno presso il Ministero dell'interno ha lo scopo di dare ai partiti o gruppi politici la certezza di poter contraddistinguere le liste dei candidati con il contrassegno da loro stessi prescelto in tutte le circoscrizioni e regioni nelle quali intendono presentare liste.

Allo stesso scopo – anche ai fini di tutela del contrassegno stesso – l'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957, per la Camera, e l'articolo 8 del d.lgs. n. 533 / 1993, per il Senato, dispongono che **i partiti o gruppi politici devono espressamente designare**, presso il Ministero dell'interno, **un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito**

6. – Designazione, presso il Ministero dell'interno, del rappresentante effettivo e del rappresentante supplente del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste dei candidati presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di regione

delle liste dei candidati con quel contrassegno presso i singoli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e presso ciascun Ufficio elettorale regionale, per il Senato.

6.2. Modalità e termini per la presentazione, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico

L'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 dispone che **la presentazione delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare la lista dei candidati nei collegi plurinominali e i candidati nei collegi uninominali** e i relativi documenti presso i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali, **deve essere effettuata presso il Ministero dell'interno CONTEMPORANEAMENTE AL DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO.**

→ Articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La designazione dei rappresentanti del partito o gruppo politico può essere fatta *contestualmente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nonché per la circoscrizione Estero.*

Per ogni circoscrizione, dovranno essere designati un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente del partito o gruppo politico.

Di ogni rappresentante dovranno essere indicati, in modo chiaramente leggibile, nome, cognome, luogo e data di nascita.

La completezza e la precisione dei dati richiesti è necessaria per evitare ogni possibile contestazione nel momento in cui saranno presentate le liste dei candidati presso i singoli Uffici.

La designazione dei rappresentanti deve essere fatta con un unico atto, autenticato da notaio, per tutte le circoscrizioni (Camera) e per tutte le regioni (Senato).

- Articolo 17, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. 533/1993

IN CASO DI LISTE ESONERATE DALL'OBBLIGO DELLE SOTTOSCRIZIONI, A TALI RAPPRESENTANTI PUÒ ESSERE CONFERITO, con le stesse modalità, ANCHE IL MANDATO DI SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE; in ogni caso, tali liste possono essere comunque sottoscritte direttamente dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, che possono, implicitamente o espressamente, avocare a sé tale potere.

- Articolo 18-*bis*, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al d.lgs. 533/1993

6.3. Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'interno, agli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera e agli Uffici elettorali regionali, per il Senato

Il Ministero dell'interno comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali e ai singoli Uffici elettorali regionali le designazioni dei rappresentanti che i partiti o gruppi politici hanno effettuato per la rispettiva circoscrizione e/o per la rispettiva regione.

Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale ed a ciascun Ufficio elettorale regionale se la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

- Articolo 18-*bis*, comma 2, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al d.lgs. 533/1993

La comunicazione viene effettuata ai predetti Uffici entro il 36° giorno antecedente quello della votazione, in tempo utile affinché gli Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali possano tenere presenti i nominativi dei designati al momento della presentazione delle liste dei candidati.

- Articolo 17, primo comma, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. 533/1993

6.4. Eventuale designazione, presso il Ministero dell'interno, di altri rappresentanti supplenti incaricati di depositare le liste

Poiché può verificarsi che, nei giorni previsti per la presentazione delle liste dei candidati, il rappresentante effettivo e il rappresentante supplente del partito o gruppo politico possono trovarsi, per sopravvenuti impedimenti, nell'impossibilità di assolvere al compito loro affidato, **il legislatore ha previsto la possibilità che i partiti o gruppi politici possano designare ALTRI RAPPRESENTANTI SUPPLENTI.**

- Articolo 17, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. 533/1993

La designazione di altri rappresentanti supplenti non può riferirsi a più di due nominativi per circoscrizione e di due per regione e **deve essere effettuata al Ministero dell'Interno con le stesse modalità previste per le precedenti designazioni** di cui al paragrafo 6.2 entro il 35° giorno antecedente quello della votazione.

- Articolo 17, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come coordinato con i termini di presentazione delle candidature stabiliti dall'articolo 20, primo comma, del medesimo testo unico
- Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. 533/1993

Ed invero, la formulazione letterale della citata disposizione prevede ancora, quale termine massimo, il 33° giorno, ma l'articolo 20 del testo unico ha stabilito che le liste dei candidati devono essere

presentate dal 35° al 34° giorno antecedenti quello della votazione; è pertanto evidente che il termine ultimo per designare eventualmente gli ulteriori rappresentanti supplenti non può che essere, ora, il 35° giorno antecedente, poiché il Ministero deve dare immediata e tempestiva comunicazione dei nuovi nominativi agli Uffici centrali circoscrizionali ed agli Uffici elettorali regionali interessati.

6. - Designazione, presso il Ministero dell'interno, del rappresentante effettivo e del rappresentante supplente del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste dei candidati presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di regione

7. Formazione delle liste dei candidati

7.1. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista di candidati nei collegi plurinominali e uninominali presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e presso ciascun Ufficio elettorale regionale, per il Senato

Per presentare ciascuna lista di candidati in **ogni collegio plurinominale** con l'indicazione dei candidati della lista **nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale** stesso, la legge richiede la produzione dei seguenti documenti, che vengono illustrati nei paragrafi successivi:

- a) **dichiarazione di presentazione della lista dei candidati nel collegio plurinominale con l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali del medesimo collegio plurinominale;**

→ paragrafo 7.3

- b) **certificato nel quale si attesta che i presentatori, cioè i sottoscrittori della lista, sono elettori di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale della circoscrizione** (o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune o diviso in più collegi, iscritti nelle sezioni elettorali di tale

collegio plurinominale);

→ paragrafo 7.4

- c) **dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato nei collegi plurinominali e di ogni candidato nei collegi uninominali;**

→ paragrafo 7.5

- d) **dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;**

→ paragrafo 7.6

- e) **dichiarazione di accettazione della medesima candidatura uninominale** (o della candidatura presentata separatamente ex articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del d.P.R. n. 361/1957 per le liste di minoranza linguistica in Trentino-Alto Adige per la Camera o in Friuli-Venezia Giulia) **nei collegi uninominali da parte dei rappresentanti di cui articolo 17 dello stesso d.P.R. n. 361/1957 in caso di liste collegate in una coalizione;**

→ paragrafo 7.7

- f) **certificato nel quale si attesta che ogni candidato è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.**

→ paragrafo 7.8

Il contrassegno di lista deve essere stato preventivamente depositato presso il Ministero dell'interno e da questo ammesso e comunicato a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale ed a ciascun Ufficio elettorale regionale; **il contrassegno non deve essere allegato agli atti relativi alle candidature;** nel momento in cui depositeranno la lista dei candidati, i partiti o gruppi politici faranno riferimento, nella dichiarazione di presentazione della lista, al contrassegno depositato presso il Ministero e da questo ammesso.

Come ha affermato il Consiglio di Stato con parere della Sezione prima n. 283/2000 del 13 dicembre 2000 a proposito di analoga questione nelle elezioni amministrative – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale – **nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio**, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, **non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione ammini-**

strativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono ammesse, pertanto:

- l'autocertificazione per l'iscrizione nelle liste elettorali;
→ articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
→ articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento;
→ l'articolo 41, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali
- in linea generale, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – « non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali ».

Riquadro 16

**Quando è possibile presentare
le liste dei candidati
con la relativa documentazione**

Le liste dei candidati, con la relativa documentazione, devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale della Camera ed ogni regione del Senato, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione presso la cancelleria della Corte d'ap-

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

pello in cui hanno sede gli Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali.

- Articolo 20, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. 533/1993

7.2. Lista dei candidati

L'iniziativa per formare le liste dei candidati spetta ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano depositato regolarmente, presso il Ministero dell'interno:

- il contrassegno di lista;
- lo statuto del partito o gruppo politico o la dichiarazione di trasparenza;
- l'eventuale dichiarazione di collegamento in una coalizione;
- il programma elettorale con l'indicazione del capo della forza politica;
- le designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste dei candidati presso gli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e presso gli Uffici elettorali regionali, per il Senato.

- Articoli 14, 14-*bis* e 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. 533/1993

In ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine numerico ed è formata, complessivamente, da un numero di candidati non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati, con sistema proporzionale, al collegio plurinominale e non superiore ai seggi assegnati, con sistema proporzionale, allo stesso collegio; in ogni caso, indipendentemente dal numero dei seggi assegnato al collegio plurinominale, il numero dei candidati della lista non può essere inferiore a

due né superiore a quattro.

Ad esempio, sia per la Camera dei deputati, sia per il Senato della Repubblica:

- in caso di quattro seggi proporzionali assegnati al collegio plurinominale, i candidati della lista potranno essere due, tre o quattro;
- in caso di cinque o sei seggi, i candidati potranno essere tre o quattro;
- in caso di sette o otto seggi, saranno quattro.

Tuttavia, **ove il numero dei seggi proporzionali assegnati in un collegio plurinominale della Camera sia pari a uno** – come nel caso del Molise – ai sensi delle predette disposizioni, **il numero dei candidati delle liste sarà pari a due, mentre al Senato, nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato.**

→ Articolo 18-bis, comma 3, secondo periodo, del testo unico n. 361/1957

→ Articolo 9, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Riquadro 17

Con due appositi d.P.R., contemporanei a quello di convocazione dei comizi, viene individuato il numero di seggi da eleggere in ogni circoscrizione della Camera e in ciascuna regione del Senato

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni della Camera, alle regioni del Senato e ai collegi plurinominali in cui le stesse sono ripartite – compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali ed a quelli proporzionali in ogni collegio plurinominale – è effettuata con due distinti d.P.R., uno per la Camera e un altro per il Senato, che vengono emanati contempora-

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

neamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali.

- Articolo 3 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articoli 1 e 4 del d.lgs. n. 533/1993
- I d.P.R. del 21 luglio 2022 di assegnazione dei seggi per la Camera e il Senato sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 169 del 21 luglio 2022
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/07/21/169/sg/pdf>

Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della rispettiva circoscrizione elettorale, per la Camera, e/o per la rispettiva regione, per il Senato, a pena di inammissibilità.

Si esprime l'avviso che, **in caso di cifra decimale, questa non può che arrotondarsi all'unità superiore**, per rispettare il suddetto limite minimo dei due terzi dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione/regione.

In sede di presentazione della lista, inoltre, sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinomiale.

Ed invero, **la legge impone alle liste in ciascun collegio plurinomiale di depositare candidature in tutti i relativi collegi uninominali del collegio plurinomiale stesso, comminando, quale sanzione, l'inammissibilità della lista medesima.**

In caso di liste collegate in una coalizione, queste devono presentare il medesimo candidato in tutti i collegi uninominali *(ciò, ad eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, le quali possono presentare – in collegi della circoscrizione/regione in cui è riconosciuta tale minoranza linguistica – separatamente un proprio candidato uninominale; in tal caso, nella scheda e nei manifesti, un riquadro più grande ricomprenderà tutte le liste collegate con i diversi candidati uninominali).*

- Articolo 18-*bis*, commi 1, 1-*bis*, 2-*bis* e 3, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.

- Articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Anche per tali candidati andrà prodotta la documentazione prevista dalle lettere *c*), *d*) ed *f*) del paragrafo 7.1 (come per gli altri candidati «effettivi» nella lista plurinominale e per i candidati uninominali).

I candidati supplenti potranno sostituire, al verificarsi delle condizioni indicate dalla legge, di cui si dirà in prosieguo, i candidati nei posti rimasti vacanti.

Si suggerisce di evitare di candidare una stessa persona in più di cinque collegi plurinominali anche come candidato supplente, atteso che, in caso di suo inserimento in più liste, tale candidato potrebbe incorrere nel divieto di più di cinque candidature nelle liste dei collegi plurinominali.

- Articolo 19, comma 2, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Sono previste specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere.

In primo luogo, sia per la Camera, sia per il Senato, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, **i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere, a pena di inammissibilità** (ad esempio: donna, uomo, donna, uomo).

- Articolo 18-*bis*, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533/1993

Contestualmente, per la **Camera dei deputati**, è stabilito che, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali **a livello nazionale**, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima.

Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista **a livello nazionale**, nessuno dei due

generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima.

→ Articolo 18-*bis*, comma 3.1, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Al **Senato della Repubblica**, le medesime previsioni sulle quote di genere per i candidati uninominali e per i capolista nei collegi plurinominali sono stabilite **a livello regionale** e spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurare il rispetto delle medesime.

→ Articolo 9, comma 4-*bis*, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Dovrà essere considerato capolista il candidato che, secondo l'ordine numerico predeterminato, è collocato al primo posto dell'elenco di candidati di cui si compone la lista nel collegio plurinominali.

Ovviamente, non trovano applicazione le disposizioni sulle quote di genere per il Senato in caso di un unico collegio uninominale in regione o di un solo candidato nella lista nel collegio plurinominali.

La lista deve contenere i seguenti elementi:

- **il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale di ognuno dei candidati che la compongono nel collegio plurinominali, con l'indicazione degli stessi dati per ciascun candidato nei collegi uninominali del collegio plurinominali;**
- **l'indicazione del collegio plurinominali e dei relativi collegi uninominali** (oltre che, ovviamente, della circoscrizione elettorale, per la Camera, o della regione, per il Senato) per i quali, rispettivamente, la lista nel collegio plurinominali ed i candidati nei collegi uninominali vengono presentati;
- **il contrassegno**, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno e da questo ammessi, **con cui s'intende contraddistinguere la lista.**

→ Articolo 18-*bis*, comma 2-*bis*, terzo periodo, ed articolo 20, quinto e settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533/1993

Nessun candidato può essere compreso in liste con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.

→ Articolo 19, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533/1993

Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali.

Il candidato in un collegio uninominale può candidarsi al massimo anche in 5 collegi plurinominali.

→ Articolo 19, commi 2 e 4, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533/1993

A pena di nullità, nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale.

→ Articolo 19, comma 3, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533/1993

Non è ammessa la candidatura in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale di chi si candida nella circoscrizione Estero.

→ Articolo 19, comma 5, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533/1993

A pena di nullità, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

→ Articolo 19, comma 6, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533/1993

7.3. Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati nel collegio plurinominale con l'indicazione dei candidati in tutti i collegi uninominali del medesimo collegio plurinominale

La lista dei candidati deve essere presentata con un'**apposita dichiarazione scritta**.

Non sono prescritte particolari formulazioni per tale dichiarazione: è quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

A tal riguardo, però, la legge 3 novembre 2017, n. 165, aggiungendo il nono comma all'articolo 20 del d.P.R. n. 361/1957, ha previsto – ufficializzando una prassi ormai consolidata – che **il Ministero dell'interno, entro il 45° giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli** per il deposito delle liste, delle dichiarazioni e degli altri documenti di cui ai commi precedenti.

Si allegano, comunque, in versioni distinte per Camera e Senato, appositi modelli / schemi di dichiarazione, che i presentatori potranno prendere a modello:

- uno per il caso in cui la lista sia esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni;
→ allegati 8 e 9
- l'altro da utilizzare nel caso in cui la lista sia tenuta a raccogliere le sottoscrizioni.
→ allegati 10, 10-bis, 11 e 11-bis

RESTA FERMA, COMUNQUE, LA NON OBBLIGATORietà DELL'UTILIZZAZIONE DI TALI MODELLI MINISTERIALI, BEN POTENDO LE FORZE POLITICHE UTILIZZARE ALTRA MODULISTICA, PURCHÉ IN LINEA CON TUTTE LE PRESCRIZIONI DI LEGGE.

Ed invero, **la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, PER ESSERE REGOLARE, deve contenere i seguenti requisiti essenziali richiesti dalla normativa:**

- a) **le generalità di tutti i candidati** nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali;
- b) **le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione medesima, salvo che la lista abbia diritto all'esonero;**
→ paragrafo 7.3.1
- c) **per le liste aventi diritto all'esonero**, la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista di candidati da parte del presidente o segretario del partito ovvero del rappresentante cui è conferito espressamente tale potere nonché l'autenticazione della sottoscrizione medesima;
→ paragrafo 7.3.2
→ articolo 18-bis, comma 2, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
→ articolo 9, commi 2 e 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

- d) **autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista, salvo che la lista abbia diritto all'esonero;**
→ paragrafo 7.3.3
- e) **stampa e descrizione del contrassegno della lista di candidati;**
→ paragrafo 7.3.4
- f) **indicazione dei delegati di lista.**
→ paragrafo 7.3.5

**7.3.1. Numero di coloro
che devono sottoscrivere
la lista dei candidati**

**Casi in cui è previsto l'esonero
dall'obbligo di raccogliere
le sottoscrizioni degli elettori**

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, PER OGNI SINGOLO COLLEGIO PLURINOMINALE E CON L'INDICAZIONE DI TUTTI I CANDIDATI NEI COLLEGI UNINOMINALI COMPRESI NEL MEDESIMO COLLEGIO PLURINOMINALE, deve essere sottoscritta, *pena la sua invalidità*, da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune o diviso in più collegi plurinominali, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale.

Ed invero, quando si verifica lo scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà (e quindi a 750 sottoscrizioni per collegio plurinominale).

→ Articolo 18-*bis*, comma 1, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

LA RIDUZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AL NUMERO MINIMO, considerata la *ratio* della norma che mira a facilitare gli adempimenti elettorali dei candidati e dei partiti.

Di conseguenza deve considerarsi non ridotto il numero massimo di sottoscrizioni previsto, appunto a regime, dalle citate norme.

→ Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994

Per il Senato della Repubblica, il numero delle sottoscrizioni per ciascun collegio plurinominale è quello dettato per la Camera – cioè, come detto, minimo 1.500 (come detto, ridotto a 750 per lo scioglimento anticipato), massimo 2.000 – ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d. lgs n. 533/1993 e dell'articolo 18-*bis* del d.P.R. n. 361/1957 (si tenga conto, comunque, che al Senato i collegi plurinominali sono circa la metà di quelli della Camera e che hanno, quindi, una superficie territoriale più grande).

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

→ Articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53

È stato chiesto se fra i sottoscrittori delle liste possano figurare gli stessi candidati.

Si ritiene di confermare la risposta negativa: ciò, per la logica incompatibilità tra la qualità di candidato e quella di sottoscrittore della propria candidatura.

Tale orientamento viene anche seguito dalle più recenti decisioni del Consiglio di Stato nelle sentenze che hanno esaminato analoga questione concernente l'esame delle liste dei candidati nelle elezioni comunali.

Nessun elettore può partecipare alla presentazione di più di una lista di candidati.

→ Articolo 20, sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
→ Articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati nel collegio plurinominale è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

→ Articoli 106 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Si sottolinea, inoltre, l'importanza delle seguenti disposizioni –

contenute nell'articolo 18-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e richiamate espressamente per il Senato dall'articolo 9, comma 2, del d. lgs n. 533/1993 – che stabiliscono espressamente i **casì in cui le liste sono esonerate dalla raccolta delle sottoscrizioni**:

- **NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È RICHIESTA per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali;**

→ Articolo 18-*bis*, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

- **NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È RICHIESTA per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica;**

→ Articolo 18-*bis*, comma 2, quinto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

- **NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È ALTRESÌ RICHIESTA:**

- **per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021;**

→ Articolo 6-*bis* del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, limitatamente alle prime elezioni della Camera e del Senato successive all'entrata in vigore di tale disposizione

- **per i partiti o gruppi politici che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno nelle ultime elezioni della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni ed abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione, avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.**

→ Articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 41/2022, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge n. 84/2022, limitatamente alle prime elezioni della Camera e del Senato successive all'entrata in vigore di tale disposizione

NEI CASI DI ESONERO DALLA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico ovvero – se autorizzati espressamente alla sottoscrizione in sede di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno – da uno dei rappresentanti del partito medesimo incaricati di effettuare il deposito della lista dei candidati presso il rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e/o l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato.

In ogni caso, il presidente o il segretario del partito può sempre avocare a sé tale potere di sottoscrizione.

→ Articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale e/o a ciascun Ufficio elettorale regionale se la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

LA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni DEVE ESSERE AUTENTICATA da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990.

→ Paragrafo 7.3.3

Al fine di fornire utili elementi agli Uffici centrali circoscrizionali e agli Uffici elettorali regionali **per la verifica del diritto all'esonero dalle sottoscrizioni, il Ministero dell'interno trasmetterà a tali Uffici le relative comunicazioni ricevute dalla Camera, dal Senato e dal Parlamento europeo.**

7.3.2. Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati da parte degli elettori del collegio plurinominale

PER LE LISTE CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI, per sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati da parte degli elettori, valgono le norme di cui agli articoli 18-*bis* e 20 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

Le firme della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati devono essere apposte su appositi moduli, nei quali sono riportati anche:

- il contrassegno di lista;
- il nome, cognome, luogo e data di nascita e il codice fiscale di ciascuno dei candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali;
- il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;
- l'indicazione del comune compreso nel collegio plurinominale nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto o, in caso di comune diviso in più collegi plurinominali, l'indicazione della sezione elettorale in cui l'elettore dichiara di essere iscritto e che fa parte di tale collegio plurinominale.

→ Articolo 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista da parte di coloro che, eventualmente, non siano in grado, anche temporaneamente, di sottoscrivere a causa di un impedimento fisico potrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 28, secondo comma, secondo periodo, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

**Articolo 28, secondo comma, secondo periodo,
del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960,
n. 570**

« I presentatori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.»

Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi a un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato comunale all'uopo delegato dal sindaco.

Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale che sarà allegato agli atti di presentazione della lista.

**7.3.3. Autenticazione delle firme degli
elettori del collegio plurinominale
che sottoscrivono
la dichiarazione di presentazione
della lista dei candidati
(PER LE LISTE CHE DEVONO RACCOGLIERE
LE SOTTOSCRIZIONI)**

Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

Legge 21 marzo 1990, n. 53

**Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale**

e successive modificazioni

(Omissis)

Articolo 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

→ Riquadro 20

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

(Omissis)

L'articolo 6, comma 6, della legge n. 165/2017 aveva aggiunto, a regime, nel novero dei soggetti già abilitati a eseguire le autentiche delle sottoscrizioni, i sindaci metropolitani, i componenti della conferenza metropolitana e i consiglieri metropolitani.

→ Articolo 18-bis, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533/1993

L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha inserito gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la

loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali e i membri del Parlamento.

L'articolo 38-*bis*, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

- per i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali, ha eliminato l'obbligo di comunicare la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia, al sindaco metropolitano e al sindaco;
- per gli avvocati iscritti all'albo professionale, ha introdotto l'obbligo di comunicare la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, prevedendo, inoltre, che i nominativi di tali avvocati siano tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine medesimo.

In base al testo dell'articolo 14 della legge n. 53/1990 attualmente in vigore, **i seguenti soggetti sono competenti ad eseguire le autenticazioni – che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali o referendarie nazionali:**

- i notai stessi;
- i giudici di pace;
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali;
- i segretari delle procure della Repubblica;
- i membri del Parlamento;
- i consiglieri regionali;
- i presidenti delle province;
- i sindaci metropolitani;
- i sindaci;
- gli assessori provinciali;
- gli assessori comunali;
- i componenti della conferenza metropolitana;
- i presidenti dei consigli provinciali;
- i presidenti dei consigli comunali;
- i presidenti dei consigli circoscrizionali;

- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
- i consiglieri provinciali (senza più l'obbligo di comunicare la propria disponibilità al presidente della provincia);
- i consiglieri metropolitani (senza più l'obbligo di comunicare la propria disponibilità al presidente della provincia);
- i consiglieri comunali (senza più l'obbligo di comunicare la propria disponibilità al sindaco);
- i segretari provinciali;
- i segretari comunali;
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia;
- i funzionari incaricati dal sindaco;
- gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza e i cui nominativi siano tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine professionale.
 - Articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 come modificato dall'articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021
 - Articolo 20, quinto comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
 - Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533/1993

Il Ministero della giustizia ha chiarito che **i pubblici ufficiali previsti dal citato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.**

Pertanto, a titolo esemplificativo, i sindaci metropolitani, i componenti della conferenza metropolitana ed i consiglieri metropolitani potranno autenticare le firme in tutto il territorio della città metropolitana.

Si precisa, comunque, che **tutti i suddetti pubblici ufficiali possono autenticare, purché all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, le sottoscrizioni previste dal procedimento elettorale** (che non siano espressamente attribuite dalla legge alla competenza autenticatoria solo del notaio).

A norma dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53/1990,

l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità attualmente previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che sono le seguenti:

- **l'autenticazione** deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- **il pubblico ufficiale che autentica** deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

→ Articolo 14, comma 2, della legge n. 53/1990 come modificato dall'articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Riquadro 20

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

**Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa**

e successive modificazioni

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

- a) - h) *(Omissis)*;
- i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- l) - oo) *(Omissis)*.

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

(Omissis)

Articolo 21

Autenticazione delle sottoscrizioni

1. (Omissis).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, **l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.**

(Omissis)

Nel caso in cui gli ufficiali autenticanti non dispongano di un timbro identificativo della loro qualità, sarà sufficiente, senza apporre il timbro, provvedere ad indicare chiaramente la qualifica rivestita.

- Su analoga questione affrontata nel decidere i ricorsi giurisdizionali concernenti le elezioni comunali, Consiglio di Stato, Sezione quinta:
- 22 settembre 2011, n. 5345
 - 18 dicembre 2009, n. 8420
 - 6 marzo 2006, n. 1074

Per l'autenticazione è dovuto dai richiedenti, al notaio o al can-

celliere, l'onorario di 0,05 euro per ogni sottoscrizione autenticata.

- Articolo 20, quinto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533/1993

7.3.4. Indicazione del contrassegno di lista

Nella dichiarazione di presentazione della lista e nei relativi atti separati (→ *allegati n. 10, 10-bis, 11 e 11-bis*) deve essere indicato il contrassegno con il quale s'intende contraddistinguere la lista medesima; il contrassegno può essere soltanto quello depositato presso il Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico che presenta la lista e ammesso dal Ministero medesimo.

- Articolo 20, settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Il contrassegno deve essere stampato sulla dichiarazione ed anche descritto con precisione in modo che l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, possa individuarlo senza equivoci tra quelli che sono stati ammessi e comunicati dal Ministero dell'interno.

Si ribadisce che i partiti e i gruppi politici che non abbiano depositato regolarmente il proprio contrassegno presso il Ministero dell'interno non possono partecipare alla presentazione delle liste dei candidati.

Qualora, nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, sia indicato un contrassegno diverso da quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno ed ammesso, la lista non potrà che essere ricusata dall'Ufficio centrale circoscrizionale e/o dall'Ufficio elettorale regionale.

Saranno, ovviamente, considerati validi tutti gli atti, i documenti e le sottoscrizioni raccolte su moduli riportanti il contrassegno sostituito su invito del Ministero dell'interno purché il nuovo contrassegno sia stato ammesso dal medesimo Ministero.

7.3.5. Indicazione dei delegati di lista

La dichiarazione di presentazione della lista nel collegio plurinominalmente deve indicare anche due delegati effettivi e due delegati supplenti della lista medesima, autorizzati:

- a designare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e presso l'Ufficio elettorale regionale per il Senato;
 - Articolo 20, ottavo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
 - Articolo 9, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993
- a prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista;
- a ricevere le comunicazioni;
- a proporre i ricorsi di cui all'articolo 23 del d.P.R. n. 361/1957, contro le decisioni di eliminazione della lista o di alcuni suoi candidati;
- ad assistere alle operazioni di sorteggio delle coalizioni e delle liste, con cui viene determinato l'ordine progressivo in cui i contrassegni delle liste ammesse verranno riportati sulle schede e sui manifesti.
 - Articolo 24, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
 - Articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Nulla vieta che vengano designati come delegati di lista alcuni sottoscrittori oppure i candidati o i rappresentanti del partito o gruppo politico di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

L'indicazione dei delegati di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista.

Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; avrà, come conseguenza, l'impossibilità, per il partito o gruppo politico presentatore della lista, di nominare propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione,

presso gli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e presso gli Uffici elettorali regionali, per il Senato, nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati e di assistere alle operazioni di sorteggio del numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste.

7.4. Certificati in cui si attesta che i presentatori della lista di candidati sono elettori del collegio plurinominale

Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali, delle disposizioni introdotte per finalità di semplificazione dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'articolo 40, comma 01, del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011), prevede testualmente che:

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Inoltre, il comma 02 del citato articolo 40 dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta, a pena di nullità, la dicitura:

« Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. »

Tuttavia **LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E PROCEDIMENTALE** – per quanto concerne i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza, **NON SONO CON ESSI COMPATIBILI**.

È noto che i procedimenti elettorali sono disciplinati da una normativa 'speciale', la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino un'espressa modifica alla specifica normativa.

La tesi è stata già affermata dal Consiglio di Stato, Sezione prima, con parere n. 283/2000 del 13 dicembre 2000 in tema di elezioni amministrative.

Rimane, pertanto, confermato il presente indirizzo interpretativo secondo il quale le anzidette disposizioni in materia di « autodichiarazioni » non possono trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

Ne consegue che – **per assicurare**, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, **la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati** – **RIMANE NECESSARIO PRESENTARE I CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI**, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettore di un comune compreso nel collegio plurinominal *(o, in caso di un collegio plurinominal* **compresso in un unico comune o di comune diviso in più collegi plurinominali**, di elettore delle sezioni elettorali di tale collegio plurinominal) e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, È NECESSARIO CHE OGNI LISTA DI CANDIDATI SIA CORREDATA DEI CERTIFICATI COMPROVANTI, NEI SOTTOSCRITTORI, IL POSSESSO DEL REQUISITO DI ELETTORI.

Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato digitale.

→ Articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

Tali certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in un unico atto, e dovranno essere rilasciati (entro 24 ore dalla richiesta) dai sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengano i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle rispettive liste elettorali.

→ Articolo 20, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Riquadro 21

La certificazione rilasciata dalle Camere sulla qualità di parlamentare in carica è equipollente al certificato elettorale

La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale, in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato.

→ Corte suprema di cassazione, Ufficio centale nazionale, decisione 26 febbraio 1994

Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l'articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che **i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.**

La richiesta digitale può essere presentata:

- dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;

- o da loro delegati.

La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, *se effettuata da un delegato*, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente.

→ Articolo 38-*bis*, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'ufficio elettorale del comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda.

→ Articolo 38-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell'articolo 38-*bis*, comma 4:

- **costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;**
- **possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale.**

→ Articolo 38-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- **dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;**
- **con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.**

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990.

→ Articolo 38-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

La legge prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a un anno a carico del sindaco inadempiente; se l'inadempimento non è doloso, la pena è diminuita della metà.

→ Articolo 105 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 27, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Ogni ritardo da parte dei sindaci nel rilasciare tali certificati recherebbe pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò deve essere evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'articolo 54, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per inviare un commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifestasse la necessità, per l'immediato rilascio dei certificati.

Riquadro 22

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali**

e successive modificazioni

(Omissis)

Articolo 54

***Attribuzioni del sindaco
nei servizi di competenza statale***

1. - 10. *(Omissis).*

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. *(Omissis).*

(Omissis)

Si ricorda che, alla luce della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, sono elettori del Senato della Repubblica tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età (diciotto anni) e che non sono incorsi in cause che comportano la perdita dell'elettorato attivo.

In ogni caso, si deve tener presente che – ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 – gli elettori residenti all'estero sono elettori delle circoscrizioni (Camera) e delle regioni (Senato) del territorio nazionale solo se hanno espressamente optato per l'esercizio del voto in Italia.

Inoltre, sono elettori delle circoscrizioni e delle regioni del territorio nazionale anche gli aventi diritto al voto residenti all'estero – a norma dell'articolo 20 della medesima legge n. 459/2001 – in Stati in cui non è possibile votare per corrispondenza.

Pertanto, al fine di certificare tale requisito, è necessario allegare, per tali elettori, anche la certificazione consolare che l'elettore ha optato (→ articolo 4, comma 5, del d. P.R. n. 104/2003) o che risiede in uno Stato in cui non è possibile votare per corrispondenza.

7.5. Dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali della circoscrizione (Camera) e della regione (Senato)

Un altro documento da allegare alla lista è la **dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista medesima**.

- Articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Per compilare la dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati non è richiesta alcuna formalità particolare.

Anche per tale dichiarazione, comunque, il Ministero dell'interno mette a disposizione i fac-simile dei relativi moduli sul proprio sito internet.

→ Allegati n. 14, n. 15, n. 16 e n. 17

È evidente, però, che:

- **l'atto di accettazione della candidatura deve essere singolo e non collettivo;**
- non può contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare la candidatura.

L'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della lista o di una delle liste collegate (in caso di candidature uninominali collegate a più liste).

Pertanto, la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati e/o le firme a corredo delle liste che rechino, eventualmente, una data anteriore all'accettazione della candidatura devono ritenersi assolutamente regolari, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale formatosi su analoga questione sorta nelle elezioni amministrative.

→ Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisioni 3 maggio 1983, n. 134, e 6 luglio 1994, n. 732

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

→ Articolo 18-*bis*, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, la dichiarazione di accettazione della candidatura può essere autenticata da un'autorità diplomatica o consolare italiana: essi, se residenti all'estero, possono candidarsi nel territorio nazionale solo previa opzione per il voto in Italia (o se residenti in uno degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi dell'art. 20 della legge n. 459/2001).

→ Articolo 18-*bis*, comma 1, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

- Articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993
- Articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 2001, n. 459

Si ribadisce che, a norma dell'articolo 19 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957:

- il candidato che fa parte di una lista non può accettare la candidatura per liste aventi contrassegni DIVERSI in altri collegi plurinominali, a pena di nullità;
- nessun candidato può essere incluso in liste CON LO STESSO CONTRASSEGNO IN PIÙ DI 5 COLLEGI PLURINOMINALI, a pena di nullità;
- nessuno può essere candidato IN PIÙ DI UN COLLEGIO UNINOMINALE, a pena di nullità;
- il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale;
- nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità;
- il candidato uninominale collegato a più liste presenta un'unica dichiarazione di accettazione della candidatura, che verrà depositata, insieme alla restante documentazione relativa alla candidatura uninominale, da una sola delle liste collegate.

7.6. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato in cui si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Un altro documento da allegare alla lista è la **dichiarazione sostitutiva di ogni candidato nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna condizione di incandidabilità prevista dalla legge.**

- Articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

**Testo unico delle disposizioni in materia
di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1,
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190**

Articolo 1

*Incandidabilità alle elezioni
della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica*

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

- a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
- c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Articolo 2

*Accertamento dell'incandidabilità
in occasione delle elezioni*

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

*della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica*

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'Ufficio elettorale, per il Senato, e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

(Omissis)

La dichiarazione è resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/2000.

Per compilare la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità non è richiesta alcuna formalità particolare.

Un modello di dichiarazione sostitutiva in cui si attesta che non sussiste alcuna condizione di incandidabilità è riportato negli **allegati 18 e 19**.

**7.7. Dichiarazione di accettazione
della medesima candidatura uninominale
o della candidatura uninominale
presentata separatamente
(ex articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del d.P.R. n. 361/1957,
per le sole liste di minoranza linguistica)
da parte dei rappresentanti,
in caso di liste collegate in una coalizione**

Ai sensi dell'articolo 14-*bis* del d.P.R. n. 361/1957, **i collegamenti tra liste sono perfezionati in sede di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno con apposite e reciproche dichiarazioni che hanno valenza nazionale.**

Il successivo articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, dello stesso d.P.R., come modificato all'articolo 1, comma 10, della legge n. 165/2017, prevede che **le liste così collegate presentino, fatto salvo quanto stabilito dall'ultimo periodo del medesimo comma e di cui si dirà in prosieguo, il medesimo candidato nei collegi uninominali.**

A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui

all'articolo 17 dello stesso d.P.R., di tutte le liste collegate che presentano il candidato.

Tale disposizione (da applicare anche al Senato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs n. 533/1993) impone che **il « collegamento » tra il candidato nel collegio uninominale e le liste coalizzate debba trovare riscontro**, proprio per garantire l'effettiva presentazione della medesima candidatura uninominale, **in un'apposita dichiarazione consensuale dei suddetti rappresentanti**, incaricati del deposito delle liste presso i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e gli Uffici elettorali regionali, per il Senato.

A tal riguardo si ritiene, per ragione di economia procedimentale e in un'ottica di semplificazione delle stesse procedure di controllo, che **le dichiarazioni in oggetto relative alle medesime candidature uninominali di liste collegate in coalizione vadano contenute in un unico atto a livello di collegio plurinominale, sottoscritto da tutti i rappresentanti delle medesime liste** con l'indicazione di tutti i propri candidati nei singoli collegi uninominali compresi nel suddetto collegio plurinominale.

Tale atto dovrà essere autenticato da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990.

→ Paragrafo 7.3.3

Un modello di dichiarazione di accettazione delle candidature da parte dei rappresentanti delle liste collegate è riportato negli **allegati 12 e 13**.

Poiché i rappresentanti vengono designati dai partiti, si ritiene che la dichiarazione di accettazione dei candidati uninominali possa essere sottoscritta, in alternativa alla firma dei rappresentanti, dai presidenti o segretari dei partiti che li hanno designati e che possono, entro il termine per la presentazione delle liste, revocare tale designazione, avocando a sé il potere di sottoscrivere le liste e/o le accettazioni dei candidati uninominali.

Nella dichiarazione di accettazione delle candidature nei collegi uninominali, **tutti i rappresentanti delle liste che sottoscrivono incaricano uno di loro** – e un relativo incaricato supplente – a depositare l'unico originale della dichiarazione stessa unitamente alla restante documentazione prescritta per la presen-

tazione dei candidati uninominali, cioè:

- l'accettazione della candidatura firmata dal candidato uninominale;
- la sua dichiarazione sostitutiva sull'incandidabilità;
- il suo certificato elettorale.

Pertanto tali atti, ivi compresa, come detto, la dichiarazione di accettazione da parte dei rappresentanti (allegati 12 e 13), **non potranno essere richiesti dall'Ufficio a tutte le liste collegate, ma essi dovranno essere consegnati solo una volta in originale. Si ritiene che l'Ufficio non possa richiedere nemmeno copie di tali atti a ciascuna delle liste collegate.**

A pena di inammissibilità, ciascuna lista deve presentare candidati IN TUTTI I COLLEGI UNINOMINALI DEL COLLEGIO PLURINOMINALE.

→ Articolo 18-*bis*, comma 2-*bis*, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Pertanto, per le liste in coalizione — ove per uno o più collegi uninominali il rappresentante (o, come detto, il presidente o segretario del partito) non dichiara di accettare la o le relative candidature uninominali — la lista stessa non potrà essere ritenuta regolare nel collegio plurinominale per violazione della norma sopra citata, che comporta, si ripete, l'inammissibilità della lista.

Unica eccezione al principio della presentazione del medesimo candidato nei collegi uninominali da parte di partiti o gruppi politici coalizzati a livello nazionale è quella contenuta nell'ultimo periodo del comma 1-*bis* del citato articolo 18-*bis* del d.P.R. n. 361/1957.

Le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, che abbiano effettuato il collegamento in una coalizione, possono, comunque, presentare — solo nelle circoscrizioni/regioni in cui tale minoranza linguistica è riconosciuta, quindi o in Trentino-Alto Adige o in Friuli-Venezia Giulia — separatamente propri candidati nei collegi uninominali diversi da quelli che hanno già indicato — presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 361/1957 — come collegi con candidature unitarie con gli altri partiti o gruppi politici della stessa coalizione.

Anche in tale caso, però, la norma richiede che la candidatura uninominale presentata separatamente riceva l'accettazione dei rappresentanti, ex articolo 17 del d.P.R. n. 361/1957, di tutte le altre liste collegate a livello nazionale con la lista di minoranza linguistica che si presentano nella circoscrizione/regione.

In tali fattispecie appare, quindi, necessario che le liste facenti parte di coalizioni, in cui sono presenti partiti o gruppi rappresentativi di minoranze linguistiche che presentino candidature separate in alcuni collegi uninominali delle suddette circoscrizioni/regioni, dovranno, in quegli stessi collegi, sottoscrivere l'accettazione sia della loro candidatura unitaria, sia di quella relativa alla candidatura presentata separatamente, opportunamente integrando il **modello di cui agli allegati 12 e 13** con la specificazione di quali siano le candidature uninominali presentate separatamente e per quali collegi.

7.8. Certificati in cui si attesta che i candidati che fanno parte della lista sono elettori di un qualsiasi comune della Repubblica

Per evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati, l'articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 (da applicare anche al Senato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533/1993) richiede esplicitamente che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia corredata anche dei certificati nei quali si attesta che i candidati che fanno parte della lista sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 7.4 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste dei candidati.

**La certificazione rilasciata dalle Camere
sulla qualità di parlamentare in carica
è equipollente al certificato elettorale**

La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale, in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato.

→ Corte suprema di cassazione, Ufficio centale nazionale, decisione 26 febbraio 1994

7.9. Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle liste dei candidati sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

8. Presentazione delle liste dei candidati presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di regione, sedi degli Uffici centrali circoscrizionali (Camera) e degli Uffici elettorali regionali (Senato)

8.1. Modalità di presentazione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali di ogni circoscrizione (Camera) e di ciascuna regione (Senato)

La presentazione delle liste dei candidati è regolata dagli articoli 20 e 21 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, per la Camera, e dall'articolo 9 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993, per il Senato.

Per la CAMERA DEI DEPUTATI, le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentate, PER CIASCUNA CIRCOSCRI-

ZIONE ELETTORALE, presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo di regione sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale indicato nella tabella A allegata al testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, insieme agli atti specificati nei capitoli precedenti.

Per il SENATO DELLA REPUBBLICA, le liste devono essere presentate, PER OGNI REGIONE, presso la cancelleria della Corte d'appello sede del rispettivo Ufficio elettorale regionale.

La presentazione delle liste e della relativa documentazione deve essere effettuata ESCLUSIVAMENTE DA UNA DELLE PERSONE GIÀ DESIGNATE DAL PARTITO O GRUPPO POLITICO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO.

- Articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993
- Capitolo 6

La presentazione delle candidature uninominali in Valle d'Aosta ed in Trentino - Alto Adige per il Senato è regolata da una disciplina differente, illustrata nel capitolo 13.

8.2. Termini di presentazione delle liste dei candidati

La presentazione delle liste dei candidati deve avvenire TASSATIVAMENTE dalle ore 8 alle ore 20 del 35° giorno e dalle ore 8 alle ore 20 del 34° giorno antecedente la data della votazione.

- Articolo 20, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

8.3. Adempimenti delle cancellerie delle Corti d'appello nella fase di presentazione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali

Le cancellerie delle Corti d'appello aventi sede nel capoluogo di regione devono:

- **accertare – per ogni lista di candidati presentata – l'identità della persona che effettua il deposito;**
- **verificare che questa sia stata designata, per la medesima circoscrizione/regione, dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno,** ai sensi dell'articolo 17 del testo unico n. 361/1957.
 - Paragrafo 6.2
 - Articolo 21, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
 - Articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

L'articolo 21, primo comma, dispone che – se la lista è depositata da una persona diversa da quelle designate per la circoscrizione/regione presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 17 – la cancelleria della Corte d'appello deve menzionare espressamente la circostanza nel verbale di ricevuta degli atti relativi alle liste.

→ Allegati 18 e 19

Per evitare possibili controversie, si suggerisce di inserire a verbale le risultanze anche positive dell'accertamento anzidetto (cioè anche nel caso in cui la persona che deposita la lista è stata regolarmente designata).

Pertanto, per le liste depositate, deve essere predisposto un verbale di ricevuta degli atti che riguardano la sua presentazione.

- Articolo 21, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Il verbale di ricevuta deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore. Una delle copie è

consegnata immediatamente al presentatore e l'altra è allegata agli atti relativi alla lista da trasmettere all'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera, e all'Ufficio elettorale regionale per il Senato.

La cancelleria attribuisce ad ogni lista di candidati un numero d'ordine progressivo secondo l'ordine in cui la lista è stata depositata; ciò ai soli fini della verbalizzazione poiché tale numero è comunque influente ai fini della riproduzione dei contrassegni sui manifesti e sulle schede di votazione.

Nel verbale di ricevuta degli atti relativi alla presentazione della lista deve essere fatta menzione delle liste presentate, dell'indicazione dei candidati nei collegi uninominali, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, del contrassegno e del numero d'ordine progressivo attribuito a ciascuna lista al momento della presentazione.

→ Articolo 21, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Sarà bene specificare nel verbale il giorno e l'ora in cui la lista è stata presentata.

Immediatamente dopo il ricevimento delle singole liste con i relativi documenti, la cancelleria dovrà trasmetterle all'Ufficio centrale circoscrizionale o all'Ufficio elettorale regionale per l'esame e le determinazioni di competenza.

9. L'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera), l'Ufficio elettorale regionale (Senato) e le operazioni relative all'esame delle liste dei candidati

9.1. Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera)

L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso la Corte d'appello nel cui ambito si trova il comune capoluogo della regione.

L'Ufficio è composto da tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente della Corte d'appello, entro i tre giorni successivi a quello in cui è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale*, il decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono stati convocati i comizi elettorali.

→ Articolo 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

9.2. Composizione dell'Ufficio elettorale regionale (Senato)

L'Ufficio elettorale regionale è costituito presso la Corte d'ap-

pello del capoluogo della regione.

È formato da cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché da quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

→ Articolo 7 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

9.3. Aggregazione di altri magistrati per le esigenze dell'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera) e dell'Ufficio elettorale regionale (Senato)

La legge prevede che vengano aggregati altri magistrati ai suddetti Uffici soltanto per il compimento di alcune operazioni successive alla votazione (riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati), ma nulla stabilisce per la supplenza dei componenti dell'Ufficio per le altre operazioni di sua competenza, tra le quali quelle relative all'esame e all'ammissione delle liste dei candidati.

Sembra, pertanto, opportuno che, nel momento in cui viene costituito l'Ufficio, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o impedimento dei titolari, nel numero che sarà ritenuto adeguato a giudizio del presidente.

9.4. Termini per lo svolgimento delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera) e dell'Ufficio elettorale regionale (Senato) relative all'esame delle liste dei candidati presentate

zionale e l'Ufficio elettorale regionale devono compiere, ai sensi della normativa vigente, in materia di ammissione delle liste dei candidati, si fa presente che **le operazioni devono essere ultimate entro il giorno successivo a quello in cui scade il termine di presentazione delle liste, cioè entro il 33° giorno antecedente quello della votazione**; ciò, salvo quanto previsto dall'articolo 22, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, per la Camera, e dall'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993, per il Senato.

9.5. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera) e dell'Ufficio elettorale regionale (Senato) per l'esame delle liste dei candidati presentate

Nei paragrafi seguenti vengono illustrate le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio regionale elettorale, per quanto riguarda l'esame delle liste dei candidati.

9.5.1. Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati

La prima operazione che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale devono compiere è quella di **verificare se la lista dei candidati sia stata presentata da una delle persone designate al Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico al quale si riferisce la lista**.

L'accertamento è compiuto sulla base di quanto attestato nel verbale di ricevuta della lista medesima, redatto dalla cancelleria, nonché sulla scorta delle comunicazioni dei nominativi delle persone incaricate di presentare le liste, fatte dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

Qualora la lista sia stata depositata da una persona

diversa da una di quelle designate ai sensi del citato articolo 17, la lista deve essere riusata, salvo che non sia sottoscritta dal presidente o segretario del partito/gruppo politico.

- Articolo 22, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

9.5.2. Verifica dell'avvenuto deposito dello statuto / dichiarazione di trasparenza e del programma elettorale del partito o gruppo politico

La seconda operazione consiste nella **verifica dell'avvenuto deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto o della dichiarazione di trasparenza** (ove il partito o gruppo politico non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13) **e del deposito del programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e il cognome della persona indicata come capo della forza politica.**

Trattandosi di adempimenti che vengono espletati presso il Ministero dell'interno, quest'ultimo provvederà a inviare agli Uffici centrali circoscrizionali e agli Uffici elettorali regionali le relative comunicazioni di avvenuto deposito di tale documentazione.

Viceversa, nel caso in cui il Ministero dell'interno attesti la mancata presentazione degli atti di cui trattasi, i predetti Uffici provvederanno a riusare le liste inadempienti.

- Articolo 22, primo comma, numeri 1-bis) e 1-ter), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

9.5.3. Controllo del contrassegno della lista dei candidati

Compiuto tale accertamento, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale devono **accertare** – secondo la co-

municazione ricevuta dal Ministero dell'interno – **se il contrassegno indicato nella dichiarazione di presentazione della lista corrisponda a quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero e se sia stato da quest'ultimo ammesso.**

Sono validi anche tutti gli atti, compresi i moduli di raccolta delle sottoscrizioni, formati con il contrassegno presentato e poi sostituito presso il Ministero dell'interno, purché il nuovo contrassegno sia stato poi ammesso dallo stesso Ministero.

Se l'accertamento ha esito negativo, gli Uffici ricusano la lista dei candidati.

- Articolo 22, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

9.5.4. Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati

La quarta operazione che compiono l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale è quella di **verificare se ciascuna lista sia stata presentata nei termini**, cioè dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione.

Qualora gli Uffici accertino che una lista sia stata presentata fuori dei termini sopra indicati, la dichiarano non valida.

- Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

9.5.5. Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati

PER LE LISTE CHE DEVONO RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale **verificano:**

- **se il numero delle sottoscrizioni dei presentatori a corredo della lista sia compreso nei limiti stabiliti dalla legge;**

→ paragrafo 7.3.1

- se le firme dei sottoscrittori, con la relativa autenticazione, non siano anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature, a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/ 1990.

→ Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

A tale scopo i predetti Uffici compiono le seguenti verifiche:

- la prima consiste nell'individuare il numero delle firme contenute nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista e negli altri atti ad essa allegati nonché nelle dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere;
- la seconda consiste nell'accertare la regolarità, anche temporale, delle firme e delle relative autenticazioni e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune del collegio plurinominale sia documentato nelle forme richieste dalla legge e illustrate nel paragrafo 7.4.

Si ribadisce che, **per i sottoscrittori residenti all'estero**, è necessario che sia stata presentata la certificazione consolare prevista dall'articolo 4, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. n. 104/2003 o quella relativa alla residenza in uno Stato in cui non si vota per corrispondenza ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge n. 459/2001.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale devono, pertanto, depennare i nomi dei sottoscrittori:

- la cui firma non sia stata apposta nei termini prescritti;
- la cui firma non sia stata autenticata;
- il cui requisito di elettore non risulti documentato;
- che abbiano eventualmente sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista di candidati.

Se, compiute tali verifiche, la lista di candidati non risulti presentata dal prescritto numero di elettori (che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate), essa verrà ricusata.

PER LE LISTE CHE SONO ESONERATE DALL'OBBLIGO DI RACCOLGERE LE SOTTOSCRIZIONI, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale:

- verificano, in primo luogo, **se tale lista ha diritto all'esonero ai sensi dell'articolo 18-bis del testo unico n. 361/1957 e dell'articolo 6 del decreto-legge n. 41/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 84/2022**: ciò alla luce della documentazione in suo possesso;
→ paragrafo 7.3.1
- **ai medesimi fini, si ribadisce che il Ministero dell'interno trasmette agli Uffici centrali circoscrizionali e agli Uffici elettorali regionali le relative comunicazioni delle Camere e del Parlamento europeo**;
- successivamente gli Uffici verificano se la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico n. 361/1957 nel caso in cui il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del medesimo testo unico, abbia, altresì, comunicato che la designazione di tali rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista.

Anche in tal caso, comunque, il presidente o segretario del partito può avocare a sé tale potere.

9.5.6. Controllo sulla presentazione delle candidature in due terzi dei collegi plurinominali e in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominal

La legge 3 novembre 2017, n. 165 – modificando l'articolo 18-bis del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 (applicabile, come detto, al Senato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 533/1993) – **ha stabilito un'evidente connessione fra le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi**

plurinominali e i candidati dei collegi uninominali.

Infatti, **PER OGNI COLLEGIO PLURINOMINALE, CON I RELATIVI COLLEGI UNINOMINALI, viene presentata un'unica dichiarazione di presentazione e un'unica raccolta di sottoscrizioni. Pertanto, ogni partito o gruppo politico deposita, PER OGNI COLLEGIO PLURINOMINALE, una lista che contiene l'elenco di candidati per la parte proporzionale, unitamente all'indicazione dei candidati da eleggere nei collegi uninominali.**

Un ulteriore accertamento, a cura dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e dell'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, consiste nel **verificare se ciascuna lista ha presentato candidature IN ALMENO DUE TERZI DEI COLLEGI PLURINOMINALI DELLA CIRCOSCRIZIONE, per la Camera, E DELLA REGIONE, per il Senato.**

In analogia con quanto previsto per il numero minimo di candidati da inserire nella lista plurinominale, **l'eventuale arrotondamento per calcolare il numero minimo di collegi plurinominali in cui devono essere presentate le candidature va effettuato – in caso di decimali della cifra corrispondente ai due terzi – per eccesso all'unità superiore.**

Ad esempio:

- nel caso in cui il numero complessivo dei collegi plurinominali sia pari a cinque, ciascuna lista deve presentarsi in almeno quattro collegi plurinominali;
- se i collegi plurinominali sono due, ciascuna lista deve presentarsi in entrambi.

Il mancato rispetto del vincolo, volto a garantire una determinata e « minima » rappresentatività della lista nel complesso dei collegi plurinominali, è sanzionato a pena di inammissibilità e determina la riconsiderazione della lista, da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, nell'intera circoscrizione e, da parte dell'Ufficio elettorale regionale, nell'intera regione.

Stesse conseguenze, sul piano sanzionatorio (inammissibilità della lista a livello del singolo collegio plurinominale), **avrà la mancata indicazione dei candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale.**

Viceversa – ai sensi dell'articolo 22, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 – **ove la lista abbia indicato candidati in tutti i collegi uninominali, ma una o più delle candidature uninominali sia stata dichiarata non valida, dovrà considerarsi regolare la presentazione della lista solo nei collegi uninominali in cui le relative candidature sono state ammesse.**

In sostanza, in caso di non ammissione di un candidato uninominale o, comunque, in tutti i casi di mancata presenza della candidatura uninominale collegata alla lista in un collegio uninominale, l'Ufficio ricuserà, di conseguenza, anche la lista in quel collegio uninominale.

9.5.7. Esame delle liste e della posizione dei singoli candidati

Successivamente l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale esaminano la lista dei candidati e la posizione che in essa occupano i singoli candidati, **tenendo comunque presente che, PER I CANDIDATI UNINOMINALI COLLEGATI A PIÙ LISTE, LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE È PRESENTATA DA UNA SOLA DELLE LISTE COLLEGATE e non può, quindi, essere richiesta dall'Ufficio a tutte le liste collegate.**

9.5.7.1. Controllo del numero dei candidati che compongono la lista nel collegio plurinominale e della collocazione degli stessi secondo un ordine alternato di genere

Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo consentito, cioè superiore al numero dei candidati da eleggere nel collegio plurinominale (→ articolo 18-*bis*, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957), i citati Uffici la riducono a tale numero cancellando gli ultimi nomi della lista medesima.

Qualora, viceversa, tale lista contenga un numero di candidati inferiore a quello stabilito nell'articolo 18-*bis*, comma 3, secondo periodo (cioè inferiore alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale), gli Uffici la dichiarano non valida.

Va, comunque, ricordato che, in ogni caso, ***indipendentemente dal numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale, il numero dei candidati della lista non può essere inferiore a due, né superiore a quattro.***

→ Paragrafo 7.2

Ad esempio, sia per la Camera dei deputati, sia per il Senato della Repubblica:

- in caso di quattro seggi proporzionali assegnati al collegio plurinominale, i candidati della lista potranno essere due, tre o quattro;
- in caso di cinque o sei seggi, i candidati potranno essere tre o quattro;
- in caso di sette o otto seggi, saranno quattro.

→ Articolo 18-*bis*, comma 3, secondo periodo, del testo unico n. 361/1957

→ Articolo 9, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Tuttavia, ove il numero dei seggi proporzionali assegnati in un collegio plurinominale della Camera sia pari a uno – come nel caso del Molise – ai sensi delle predette disposizioni, il numero dei candidati delle liste sarà pari a due, mentre al Senato, nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato.

Un'altra funzione attribuita all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio elettorale regionale è la **verifica** della presenza dei requisiti indicati dal comma 3, terzo periodo, dell'articolo 18-bis del testo unico di cui d.P.R. n. 361/1957 e cioè **che, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati siano collocati secondo un ORDINE ALTERNATO DI GENERE.**

L'inosservanza della cennata prescrizione, diretta alla tutela della parità di genere, comporta la sanzione dell'inammissibilità della lista nel singolo collegio plurinominale, con conseguente caducazione dei candidati uninominali, a meno che questi ultimi non siano stati

presentati anche da altre liste ammesse.

→ Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

In assenza di prescrizioni normative al riguardo, può ritenersi che la mancata, anche in parte, presentazione dei quattro candidati supplenti non comporti di per sé la ricusazione della lista; si consideri però che, durante le operazioni degli Uffici, tale mancata presentazione dei supplenti potrebbe determinare, poi, l'impossibilità di ripristinare la composizione legittima della lista in caso di posti in lista rimasti vacanti, ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, comportando, in tal caso, l'inammissibilità della lista stessa.

9.5.7.2. Controllo sulle candidature plurime presentate in circoscrizioni diverse e sul rispetto delle quote di genere all'interno della lista

L'articolo 19, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 165/2017, prevede che **nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi uninominali e plurinominali, a pena di nullità.**

I commi 2 e 4 del predetto articolo 19 stabiliscono, inoltre, che **nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità.**

Altro divieto è previsto dal comma 3 del predetto articolo, per il quale **nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.**

Il comma 5 dello stesso articolo 19 prevede poi che **non è ammessa, per chi si candida nella circoscrizione Estero, la candidatura in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.**

Rimane, infine, **confermata**, nel nuovo comma 6 dell'articolo 19 citato, **la norma che vieta di candidarsi CONTESTUALMENTE alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.**

Per quanto concerne il regime dei controlli, si ritiene che **le previsioni** di cui al comma 1, numero 6), dell'articolo 22 del citato d.P.R. n. 361/1957, **sulla cancellazione dalle liste dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione, vadano interpretate nel senso che i divieti di candidature plurime, quando sono violati nell'ambito della stessa circoscrizione elettorale e della stessa regione, sono rilevati e sanzionati direttamente dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio elettorale regionale.**

In caso di violazioni degli stessi divieti nell'ambito di collegi plurinominali e uninominali di circoscrizioni/regioni diverse alla Camera e al Senato, si applica il numero 6-*bis*) dello stesso articolo 22, comma 1 (applicabile anche al Senato ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. n. 533/1993); **tale disposizione, infatti, assegna all'Ufficio centrale nazionale, istituito presso la Corte di Cassazione, la funzione di verificare, appunto, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 del d.P.R. n. 361/1957.**

Il mancato rispetto dei vincoli imposti per le candidature plurime è sanzionato, in ogni caso, con la nullità dell'elezione, sia per la Camera che per il Senato.

Per la **Camera dei deputati**, il comma 3.1 dell'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come inserito dall'articolo 1, comma 10, lettera e), della legge n. 165/2017, ha introdotto **due prescrizioni finalizzate a garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere:**

- 1) nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione nei collegi uninominali, A LIVELLO NAZIONALE, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, in caso di cifra decimale;**
- 2) nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista, A LIVELLO NAZIONALE, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, in caso di cifra decimale.**

Alla Camera dei deputati, per quanto concerne il numero massimo complessivo delle candidature nei collegi uninominali cui fare riferimento per calcolare il rispetto della quota di genere, si ritiene che debba essere considerato quello degli stessi **collegi attuali** (si veda il d.lgs. 23 dicembre 2020, n. 177) – tre ottavi del totale dei seggi da eleggere, pari a 146 – costituiti sul territorio nazionale secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/ 1957 (anche dopo le modifiche di cui alla legge 27 maggio 2019, n. 51), con esclusione del collegio uninominale della Valle d'Aosta, la cui elezione è regolata dalle norme speciali contenute nel titolo VI dello stesso d.P.R. n. 361/ 1957.

Quindi, ove una lista o coalizione di liste presentasse candidature in tutti collegi uninominali del territorio nazionale, nessuno dei due sessi potrebbe essere rappresentato in misura superiore a 88 candidati, né inferiore a 58.

Con riguardo alle modalità di calcolo nei collegi plurinominali delle quote di genere dei candidati capolista (cioè del primo candidato nell'ordine numerico della singola lista in un collegio plurinominale), si ritiene che il legislatore abbia inteso riferirsi al numero delle candidature e, di conseguenza, il limite del 60 per cento deve essere applicato computando le candidature multiple. Ad esempio, il candidato in più collegi plurinominali determina tante candidature quanti sono i collegi medesimi.

L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis, comunicando eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali al fine di apportare eventuali modifiche nella composizione delle liste.

A tal riguardo, assume rilevanza, ai fini di possibili modifiche delle liste e delle candidature, anche l'elenco dei candidati supplenti (due di sesso maschile e due di sesso femminile) previsto dall'articolo 18-bis, comma 3-bis, del d.P.R. n. 361/ 1957.

→ Si veda, più avanti, il paragrafo 9.5.7.8

Al Senato della Repubblica, le prescrizioni di cui ai punti 1) e 2) sono stabilite a livello regionale e **spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurare il rispetto delle stesse**, con le modalità descritte nel paragrafo 9.5.7.8.

**9.5.7.3. Controllo, per ogni candidato,
della sussistenza
della causa di incandidabilità,
ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235**

L'articolo 1 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi), **stabilisce che NON POSSONO ESSERE CANDIDATI E NON POSSONO, COMUNQUE, RICOPRIRE LA CARICA DI DEPUTATO E DI SENATORE:**

- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;**

Riquadro 25

Codice di procedura penale

approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, e successive modificazioni

(Omissis)

Articolo 51

Uffici del pubblico ministero

Attribuzioni

del procuratore della Repubblica distrettuale

1.-3. *(Omissis)*

3-*bis*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stra-

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

niero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-*bis*, 416-*ter*, 452-*quaterdecies* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a*), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-*ter*. (Omissis)

3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a*), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-*quinquies*. (Omissis)

- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;**

Codice penale

approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni

(Omissis)

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

Libro II

Dei delitti in particolare

(Omissis)

Titolo II

Dei delitti contro la pubblica amministrazione

(Omissis)

Capo I

*Dei delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione*

(Omissis)

- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.**

Codice di procedura penale

approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, e successive modificazioni

(Omissis)

Articolo 278

*Determinazione della pena
agli effetti dell'applicazione delle misure*

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

(Omissis)

Con riferimento all' **ACCERTAMENTO DELL' INCANDIDABILITÀ in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**, l'articolo 2 del citato d.lgs. n. 235/2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la CANCELLAZIONE DALLA LISTA DEI CANDIDATI.

→ Articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012

Tale accertamento viene svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, **dall'Ufficio centrale circoscrizionale**, per la Camera, **e dall'Ufficio elettorale regionale**, per il Senato, **sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità, di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato** ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

→ Articolo 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 235/2012

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

**Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa**

e successive modificazioni

(Omissis)

Articolo 46

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) - z) (Omissis);

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) - ee) (Omissis).

(Omissis)

Gli stessi uffici accertano, d'ufficio, la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso, comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

→ Articolo 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 235/2012

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 235/2012 trova applicazione l'articolo 23 del d.P.R. n. 361/1957.

→ Articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 235/2012

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2, e prima della proclamazione degli eletti, l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

→ Articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 235/2012

Inoltre **l'articolo 13, comma 1, dell'indicato d.lgs. n. 235/2012** dispone che:

1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.»

L'articolo 15 del d.lgs. n. 235/2012 stabilisce che:

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata del-

l'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. *(Omissis)*.

Riquadro 29

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223

**Approvazione del testo unico delle leggi
per la disciplina dell'elettorato attivo
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali**

e successive modificazioni

(Omissis)

Articolo 2

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, articolo 2; legge 23 marzo 1956, n. 137, articolo 1,
e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articolo 2)

1. Non sono elettori:

- a) (lettera abrogata dall'articolo 152, comma 1, lettera a), del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5);
- b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

L'articolo 116, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dispone che «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.».

- c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

- d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.

(Omissis)

L'**articolo 16 del d.lgs. n. 235/2012** dispone che – per le incandidabilità di cui ai capi primo e secondo del medesimo d.lgs. e per quelle di cui ai capi terzo e quarto non già rinvenibili nella disciplina previgente – il comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano anche all'incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna, di cui all'articolo 248, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000.

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali
e successive modificazioni

(Omissis)

Articolo 248
Conseguenze della dichiarazione di dissesto

1. - 4. *(Omissis).*

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecunia-

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

ria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

5-bis. (Omissis).

(Omissis)

All'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e all'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, spettano il controllo di eventuali situazioni di incandidabilità sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che devono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012 **nonché d'ufficio:**

- a) **verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive** attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;
- b) **attivandosi al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità** anche sulla base di atti o documenti di cui gli Uffici medesimi vengano comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;
- c) **procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili** qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme alle previsioni dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012, oppure venga rilevata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, **gli Uffici cancellano dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione e/o dichiarano l'invalidità della candidatura nel collegio uninominale.**

→ Articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, **gli Uffici non proclamano comunque eletti i candidati per i quali abbiano accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.**

→ Articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 235/2012

**9.5.7.4. Controllo delle dichiarazioni
di accettazione della candidatura
da parte dei singoli candidati
nei collegi uninominali
e nei collegi plurinominali
nonché delle dichiarazioni di accettazione
della medesima candidatura
da parte dei rappresentanti
del partito o gruppo politico
in caso di liste collegate in coalizione**

Gli Uffici verificano se vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista, firmata da ciascun interessato e autenticata:

- da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e con le stesse modalità ivi specificate,
 - articolo 18-*bis*, comma 1, quinto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960
- o, per i candidati italiani che si trovino all'estero, da un ufficio diplomatico o consolare italiano.
 - articolo 18-*bis*, comma 1, sesto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960

I CANDIDATI NEI COLLEGI UNINOMINALI COLLEGATI A PIÙ LISTE presentano una sola dichiarazione di accettazione della candidatura, nella quale dichiarano i contrassegni di tutte le liste collegate.

IN TALE EVENIENZA, SONO DEPOSITATI DA UNA SOLA LISTA TRA QUELLE COLLEGATE AL CANDIDATO:

- l'originale della dichiarazione di accettazione della candidatura,
- il certificato elettorale del candidato uninominale,
- la dichiarazione sostitutiva sull'incandidabilità e
- l'accettazione da parte dei rappresentanti delle liste collegate (che può essere firmata anche dai presidenti o segretari del partito/gruppo politico).

Tali documenti, pertanto, non possono essere richiesti, nemmeno in copia, dall'Ufficio a ciascuna delle liste collegate.

Si sottolinea che **i residenti all'estero** possono candidarsi nelle circoscrizioni del territorio nazionale solo previo esercizio del diritto di opzione per il voto in Italia o se sono residenti in Stati in cui non si vota per corrispondenza.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.P.R. n. 104/2003, gli Uffici dichiarano non valide le candidature relative a cittadini residenti all'estero che non dimostrino di aver esercitato l'opzione, presentando l'apposita certificazione consolare prevista dall'articolo 4, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. n. 104/2003 o quella relativa alla residenza in uno Stato in cui non è possibile votare per corrispondenza, ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, della legge n. 459/2001.

Le candidature nei collegi uninominali, per le quali manchino le prescritte accettazioni saranno dichiarate non valide.

Parimenti, **dovranno essere cancellati dalle liste i nomi dei candidati nelle liste dei collegi plurinominali (effettivi o supplenti) per i quali manchino le relative dichiarazioni di accettazione.**

→ Articolo 22, primo comma, numero 4), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Deve essere, inoltre, accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura, corrispondano a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.

In caso di difformità, devono essere disposti gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed eventuali errori nella stampa dei loro nomi e cognomi sui manifesti recanti le candidature e sulle schede di votazione.

Per quanto concerne i collegi uninominali, sia per la Camera che per il Senato, un'ulteriore operazione a cura degli Uffici è quella di verificare, per le liste collegate in coalizione, se sia stato prodotto l'atto contenente le dichiarazioni di accettazione, da parte dei rappresentanti, delle candidature uninominali unitarie previste dall'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, dello stesso d.P.R. n. 361/1957.

Tale atto (allegati 12 e 13) deve essere prodotto in un solo originale; si ritiene che l'Ufficio non possa richiedere, come già detto, nemmeno copia di tale atto a ciascuna delle liste collegate.

Si ribadisce che tale dichiarazione può, in alternativa alla firma dei rappresentanti, essere sottoscritta dai presidenti o segretari che hanno designato il rappresentante stesso al Ministero dell'interno, avocando a sé tale potere.

→ Paragrafo 7.7

Ove la prescritta accettazione non sia presentata per uno o più collegi uninominali, la lista plurinominale verrà ricusata per la mancata presentazione di candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale.

→ Articolo 18-*bis*, comma 2-*bis*, secondo periodo, del d.P.R. n. 361/1957

Si rappresenta, viceversa, che l'eventuale ricusazione o, comunque, l'assenza nel collegio uninominale del candidato uninominale collegato determinerà, per tale lista, la non ammissione da parte degli Uffici in quel solo collegio uninominale.

Infine, tutte le liste in coalizione, tramite i propri rappresentanti, dovranno accettare anche le eventuali candidature presentate separatamente in uno o più collegi da parte delle liste di minoranza linguistica, collegate ad esse a livello nazionale; ciò, si ribadisce, nelle sole circoscrizioni/regioni in cui tale minoranza linguistica è riconosciuta (Trentino-Alto Adige alla Camera o Friuli-Venezia Giulia).

9.5.7.5. Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, del requisito dell'età prescritto per poter essere eletti alla carica di deputato e/o senatore

Per la **Camera dei deputati**, l'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se ogni candidato di ciascuna lista all'elezione della Camera dei deputati abbia compiuto **il 25° anno di età** entro il giorno della votazione.

- Articolo 56, terzo comma, della Costituzione
- Articolo 6 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per il **Senato della Repubblica**, l'Ufficio elettorale regionale verifica che il candidato, al giorno delle elezioni, abbia compiuto **il 40° anno di età**.

- Articolo 58, secondo, della Costituzione
- Articolo 5 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

In mancanza dei predetti requisiti di età, le candidature nei collegi uninominali dovranno essere dichiarate non valide e i nominativi dei candidati già compresi nelle liste dovranno essere cancellati dalle liste medesime.

- Articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

9.5.7.6. Controllo del certificato di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale verificano se, per ciascun candidato, sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali la documentazione richiesta non sia stata presentata nei termini vanno incontro alle medesime conseguenze previste nel paragrafo 9.5.7.4 (invalidità della candidatura nel collegio uninominale o cancellazione dalla lista).

**La certificazione rilasciata dalle Camere
sulla qualità di parlamentare in carica
è equipollente al certificato elettorale**

La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale, in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato.

→ Corte suprema di cassazione, Ufficio centale nazionale, decisione 26 febbraio 1994

Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.P.R. n. 104/2003, l'Ufficio cancella dalle liste i candidati residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia.

**9.5.7.7. Controllo sulle candidature plurime
nella stessa circoscrizione,
per la Camera, e nella stessa regione,
per il Senato**

→ Articolo 22, primo comma, numero 6), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'operazione si rende necessaria al fine di procedere, in particolare:

- 1) alla dichiarazione di invalidità delle candidature nei collegi uninominali della stessa circoscrizione per la Camera e della stessa regione per il Senato, di candidati che si presentano con diversi contrassegni o già presentatisi in altro collegio;
- 2) alla cancellazione da una lista dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista con diverso contrassegno presentata in prece-

denza nello stesso o in altro collegio plurinominale della circoscrizione per la Camera e della regione per il Senato;

- 3) alla cancellazione del candidato (compreso quello già indicato in un collegio uninominale) incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali della medesima circoscrizione Camera e della medesima regione per il Senato.

La cancellazione dei nomi dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non sarà più necessaria qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso in conseguenza di eventuali cancellazioni compiute in base alle operazioni di controllo descritte nel paragrafo 9.5.7.2, fatta salva l'applicazione delle norme dirette a garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere.

9.5.7.8. Procedure di modificazione delle liste a seguito dei controlli

Il numero 6-bis) dell'articolo 22, primo comma, del d.P.R. n. 361 / 1957 attribuisce all'Ufficio centrale nazionale la competenza a verificare il rispetto dei requisiti per garantire la rappresentanza di genere; ciò vale soltanto per la Camera, applicando l'articolo 18-bis, comma 3.1, del d.P.R. n. 361 / 1957.

Viceversa, per il Senato, tale controllo è effettuato a livello regionale da ciascun Ufficio elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis, del d.lgs. n. 533/1993, che a sua volta richiama l'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del d. P.R. n. 361 / 1957.

Ovviamente, non trovano applicazione le disposizioni sulle quote di genere per il Senato in caso di un unico collegio uninominale in regione o un solo candidato nella lista nel collegio plurinominale.

L'Ufficio centrale nazionale verificherà poi, sia per la Camera, sia per il Senato, la regolarità delle candidature plurime nei collegi uninominali e plurinominali e l'osservanza dei relativi divieti nell'ambito di circoscrizioni Camera e Regioni diverse, ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. n. 361 / 1957 (ivi compreso il divieto di candidarsi contemporaneamente alla Camera e al Senato) e dell'articolo 27 del d.lgs. n. 533 / 1993.

Per garantire tali controlli sulle candidature plurime lo stesso numero 6-*bis*) stabilisce, preliminarmente, un flusso di comunicazioni tra gli Uffici centrali circoscrizionali per la Camera e gli Uffici elettorali regionali per il Senato, che trasmettono i nominativi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale.

IN LINEA GENERALE, AL FINE DI UNIFORMARE IL FLUSSO DI COMUNICAZIONI, GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI PER LA CAMERA E GLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI PER IL SENATO SI ATTERRANNO ALLE SPECIFICHE DISPOSIZIONI CHE VERRANNO IMPARTITE DALL'UFFICIO CENTRALE NAZIONALE.

Detto Ufficio nazionale presso la Corte di Cassazione comunicherà, tra l'altro, l'eventuale violazione delle norme di cui all'articolo 19 ai predetti Uffici, affinché adottino i provvedimenti di ricasazione dei candidati incorsi nelle violazioni delle norme suddette, che comporteranno conseguenti vacanze di posti da colmare con i relativi candidati supplenti, attraverso i seguenti provvedimenti modificativi:

- a) ove risultino, comunque, rispettati gli altri requisiti previsti dall'articolo 18-*bis*, comma 3, del d.P.R. n. 361/1957 (numero minimo dei candidati e ordine alternato di genere dei candidati all'interno di ciascuna lista), **l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale provvedono ad aggiungere in coda alle liste interessate dall'irregolarità i candidati supplenti dello stesso sesso;**
- b) ove, operando come previsto dalla lettera a), non risultino più rispettate le norme previste sulle quote di genere, **l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale provvedono ad inserire nei posti rimasti vacanti i candidati supplenti dello stesso sesso.**

Ad esempio, qualora si verificasse, per qualunque motivo previsto dalla legge, l'esclusione della candidatura di colui che si trova in posizione di capolista, quest'ultimo verrà, in primo luogo, sostituito **inserendo «in coda» alla lista medesima un candidato supplente dello stesso sesso**, provocando un effetto di «slittamento» verso l'alto di tutta la lista, facendo diventare nuovo capo-

lista il secondo candidato dell'originario ordine numerico della lista stessa.

Tuttavia, se effettuando tali operazioni, non risultassero più rispettate le disposizioni sulle quote di genere dei capolista, non potrà che procedersi, ai sensi della lettera *b*) del comma 6-*bis* dell'articolo 22 del d.P.R. n. 361/1957, all'inserimento del primo candidato supplente dello stesso sesso al posto del capolista.

Parimenti alle previsioni del precedente numero 6-*bis*), il successivo numero 6-*ter*) dell'articolo 22, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957 prevede che l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, operi con le stesse modalità (aggiunta in coda o inserimento di candidati supplenti nei posti vacanti) in tre ipotesi:

- a) in caso di eventuale rinuncia alla candidatura, prevista espressamente dal citato numero 6-*ter*; essa si ritiene possa intervenire fino alla conclusione di tutti gli adempimenti dell'Ufficio e nella stessa forma prevista per l'accettazione della candidatura;
- b) in seguito alle verifiche ai fini dell'osservanza dei criteri di cui all'articolo 18-*bis* del d.P.R. n. 361/1957;
- c) in seguito a ulteriori verifiche previste dalla legge.

9.6. Eventuale ammissione di nuovi documenti Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera) e dell'Ufficio elettorale regionale (Senato) in relazione alle liste ammesse

I delegati di ciascuna lista di candidati possono prendere cognizione, **entro la stessa giornata**, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio elettorale regionale e delle modificazioni che questo abbia apportato alla lista di candidati.

→ Articolo 22, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Gli Uffici predetti si riuniscono nuovamente alle ore 12 del giorno successivo, cioè del 32° giorno antecedente quello della votazione, per sentire eventualmente i delegati delle liste dei candidati contestate o modificate e per ammettere nuovi documenti e apportare correzioni formali.

Successivamente l'Ufficio emana le proprie decisioni, anche alla luce delle comunicazioni che gli perverranno dall'Ufficio centrale nazionale sui controlli previsti dalla legge sulle candidature stesse, già illustrati nei precedenti paragrafi.

- Articolo 22, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Un'eventuale rinuncia alla candidatura potrà essere prodotta, si ribadisce, entro la conclusione di tutti i lavori di controllo e prima della comunicazione ai delegati delle conseguenti delibere finali sulle liste da parte degli Uffici predetti.

9.7. Comunicazione, ai delegati delle liste, delle decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera) e dell'Ufficio elettorale regionale (Senato)

Compite le operazioni illustrate nel paragrafo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale devono comunicare ai delegati di ogni lista di candidati le decisioni adottate in merito alla lista da essi rappresentata.

- Articolo 23, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 10, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

La comunicazione deve essere effettuata nello stesso giorno in cui le decisioni sono state adottate.

La comunicazione viene fatta ai fini di un'eventuale impugnazione delle decisioni di esclusione di liste: si ritiene, pertanto, che, malgrado la legge non stabilisca nulla in proposito, le decisioni degli

Uffici vengano notificate, ove possibile, per mezzo di un ufficiale giudiziario.

- Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 10, comma 7, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

9.8. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera) e dell'Ufficio elettorale regionale (Senato)

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in relazione a tutte le liste di candidati presentate nella circoscrizione o regione, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale sospendono le loro operazioni.

Gli Uffici proseguiranno nell'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge appena sarà scaduto il termine di presentazione dei ricorsi, cioè dopo 48 ore dalla notificazione della sua ultima decisione.

10. Operazioni degli Uffici in seguito alle decisioni sui ricorsi o dopo la scadenza del termine per ricorrere

10.1. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (Camera) e dell'Ufficio elettorale regionale (Senato) in ordine alle liste dei candidati nei collegi plurinominali e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali

Successivamente, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale devono compiere le seguenti operazioni:

1) Comunicazione delle definitive determinazioni adottate all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassa- zione.

Ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 5, del d.P.R. n. 361/1957, l'Ufficio deve comunicare, entro il 30° giorno antecedente quello della votazione, anche in via telematica, l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, affinché esso possa proce-

dere alla deliberazione relativa all'elenco dei collegamenti ammessi.

2) Numerazione progressiva delle liste dei candidati, in sede circoscrizionale o regionale, secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Il sorteggio è unico per ogni circoscrizione della Camera e per ogni regione del Senato, i rispettivi Uffici – non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi e tenuto conto di eventuali decisioni emanate dall'Ufficio centrale nazionale a seguito di opposizione ed avendo ricevuto la comunicazione del medesimo Ufficio centrale nazionale con l'elenco dei collegamenti ammessi – **alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, effettuano un primo sorteggio tra le coalizioni e le liste non collegate.**

Con questo sorteggio viene definito l'ordine con cui verranno riportati sulla scheda e sui manifesti i candidati uninominali e le coalizioni e le liste singole ad essi collegate (con a fianco i relativi candidati di lista in tutti i collegi uninominali della circoscrizione/ regione).

Per stabilire, poi, il numero d'ordine delle liste all'interno delle coalizioni, l'Ufficio procede al sorteggio di tutte le liste in coalizione: queste verranno inserite – ai fini della suddetta stampa sui manifesti e sulle schede di votazione nei vari collegi uninominali – *all'interno della propria coalizione in base al numero d'ordine riportato in tale ultimo sorteggio, partendo da quella che ha riportato il numero d'ordine più basso per finire con quella con il numero più alto e così per ogni coalizione ed in tutti i collegi uninominali della medesima circoscrizione per la Camera e regione per il Senato.*

Si precisa che, nel caso in cui una lista o anche un'intera coalizione di liste non siano presenti in un collegio plurinominali o in collegio uninominale, la collocazione delle altre liste o coalizioni sui relativi manifesti e sulle schede di votazione

« scorrerà » di uno o più posti sempre in base all'ordine progressivo stabilito dal sorteggio, che si effettua unicamente a livello circoscrizionale e regionale, ai sensi di legge.

→ Articolo 24, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Ovviamente le operazioni di sorteggio sono conclusive rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista, in quanto devono essere eseguite dopo che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi in esame e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi contro l'esclusione di candidati.

10.2. Stampa dei manifesti con le liste dei candidati nei collegi plurinominali e con i nominativi dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione (Camera) e della regione (Senato) Stampa delle schede di votazione per ciascun collegio uninominale della circoscrizione (Camera) e della regione (Senato)

Dopo aver espletato tutte le formalità relative all'esame delle liste e alla loro ammissione, **l'Ufficio centrale circoscrizionale, per l'elezione della Camera, e l'Ufficio elettorale regionale, per l'elezione del Senato, per mezzo della Prefettura avente sede nel capoluogo di regione**, comunicano le coalizioni e le liste definitivamente ammesse con l'indicazione del rispettivo contrassegno, dei numeri d'ordine risultanti

dai sorteggi e dei nominativi dei rispettivi candidati nei collegi uninominali, affinché, *a cura delle Prefetture capoluogo di ogni collegio uninominale*, si provveda, PER OGNI COLLEGIO UNINOMINALE, ai seguenti adempimenti:

a) Stampa del manifesto (Camera e Senato) per ogni collegio uninominale, con le coalizioni, con le liste dei candidati nel collegio plurinominale e con i nominativi dei candidati nel collegio uninominale.

- Articolo 24, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 11, comma 1, lettera c), numero 2), del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Nel manifesto (allegati 22 e 23) **sono riportate, nell'ordine definitivo risultato dai sorteggi, le coalizioni di liste e le liste singole con il relativo contrassegno e con il cognome e nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati nelle liste del collegio plurinominale e nei collegi uninominali.**

Sul manifesto le liste devono essere disposte in maniera tale che risultino evidenziati gli eventuali collegamenti in coalizione, in base a quanto comunicato dall'Ufficio centrale nazionale ai rispettivi Uffici centrali circoscrizionali ed elettorali regionali sull'elenco dei collegamenti ammessi.

- Articolo 24, primo comma, numeri 2) e 5), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 11, comma 1, lettere a) e c), numero 1), del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Il manifesto – *predisposto dalla Prefettura capoluogo del collegio uninominale e, per mezzo della Prefettura capoluogo di regione, esaminato ed approvato, con firma del Presidente, dall'Ufficio centrale circoscrizionale o dall'Ufficio elettorale regionale* – dopo il «visto, si stampi» della stessa Prefettura capoluogo del collegio uninominale, verrà fatto stampare da ogni Prefettura *per la consegna a tutti i comuni della rispettiva provincia ricompresi nell'ambito territoriale del collegio uninominale*, affinché lo pubblicino, nell'albo pretorio online e

mediante affissione in altri luoghi pubblici, **improrogabilmente entro e non oltre il 15° giorno antecedente la data della votazione.**

b) Stampa della scheda di votazione (Camera e Senato) per ogni collegio uninominale, con i simboli delle liste dei candidati nel collegio plurinominale e con i nominativi dei candidati nel collegio uninominale.

- Articolo 24, primo comma, numero 4), e articolo 31 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 11, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Nella scheda di votazione relativa ai collegi plurinominali e uninominali della circoscrizione, **per la Camera** (il modello è riportato nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957), e nella scheda di votazione relativa ai collegi plurinominali e uninominali della regione, **per il Senato** (il modello è riportato nelle tabelle *A* e *B* allegate al testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993) vengono riprodotti, **nell'ordine definitivo risultato dai sorteggi**, i contrassegni delle liste dei candidati ammesse, con gli stessi colori dell'esemplare che ciascuno partito o gruppo politico ha depositato presso il Ministero dell'interno.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del d.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 165/2017, la scheda, sia per la Camera sia per il Senato, reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno nello stesso rettangolo, sono stampati i nomi e cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo l'ordine di presentazione.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, il successivo comma 3 del citato articolo 31 prevede che i rettangoli di ciascuna lista e quelli del candidato nel collegio uninominale siano posti all'interno di un rettangolo più ampio. In tale rettangolo, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e

cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono stampati sotto quello del candidato uninominale su righe orizzontali di due rettangoli.

I contrassegni devono essere riprodotti sulla scheda con il diametro di 3 cm.

→ Articolo 31, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, richiamato dall'articolo 11, comma 3, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Alle Prefetture - U.T.G. sono comunicate istruzioni per la stampa delle schede di votazione e per l'ulteriore distribuzione ai comuni ed agli uffici elettorali di sezione.

10.3. Comunicazione, alle giunte comunali, delle liste ammesse alle elezioni della Camera e del Senato, per l'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale

Successivamente alle comunicazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e dell'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, relative alle liste e ai candidati uninominali definitivamente ammessi, con il rispettivo numero d'ordine definitivo risultante dai suddetti sorteggi, le competenti Prefetture trasmettono tali liste alle giunte comunali, le quali provvedono ad assegnare, per la Camera e per il Senato, gli spazi di propaganda elettorale ai candidati uninominali e alle liste collegate, in base ai suddetti sorteggi, seguendo, per detti spazi, lo stesso ordine progressivo che verrà riportato sulle schede e sui manifesti (si parte dal primo candidato uninominale e dalle liste ad esso collegate, poi il successivo candidato uninominale con le liste collegate, e così via in base ai sorteggi effettuati dai suddetti Uffici).

→ Articoli 1, 2, 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212

11. Ricorsi all'Ufficio centrale nazionale

11.1. Decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali (Camera) e degli Uffici elettorali regionali (Senato) che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale nazionale

La normativa vigente dà facoltà ai delegati di ogni lista di proporre ricorso all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali e degli Uffici elettorali regionali concernenti le decisioni di eliminazione di liste o di candidati.

Il legislatore ha voluto evitare che qualche lista o qualche candidato possa essere escluso indebitamente dalla competizione elettorale.

Ciò nondimeno, non tutte le decisioni degli Uffici predetti possono essere impugnate.

Ed invero, le sole decisioni contro le quali può essere presentato ricorso sono quelle che hanno determinato l'esclusione di liste o di candidati.

- Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 10, comma 6, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

11.2. Soggetti interessati a ricorrere

I ricorsi possono essere presentati solo dai delegati di lista.

- Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 10, comma 6, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni di esclusione; pertanto gli unici legittimati a ricorrere sono i delegati della lista alla quale si riferisce la decisione di esclusione, ivi compresa l'esclusione di candidati uninominali presentati dalla lista stessa.

11.3. Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali (Camera) e degli Uffici elettorali regionali (Senato)

I ricorsi devono essere presentati entro 48 ore dall'avvenuta notificazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e dell'Ufficio elettorale regionale per il Senato.

- Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 10, comma 6, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

La notificazione viene effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi sono redatti in esenzione da bollo, come tutti gli atti riguardanti il procedimento elettorale, e **devono essere depositati, a pena di decadenza, entro l'anzidetto termine (si ribadisce 48 ore dall'avvenuta notificazione) nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale.**

- Articolo 23, terzo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361/1957

→ Articolo 10, comma 6, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati di lista.

La legge non precisa se la sottoscrizione debba essere effettuata da entrambi i delegati o da uno solo di essi. Si ritiene che – come avviene per le designazioni dei rappresentanti di lista – così anche per i ricorsi occorre la firma di entrambi i delegati.

Nel caso in cui manchi uno dei delegati effettivi, la firma dovrà essere apposta da uno dei delegati supplenti.

11.4. Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale nazionale

I ricorsi presentati devono essere immediatamente esaminati dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio elettorale regionale, ai fini della redazione delle proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi – **nella stessa giornata in cui è avvenuto il deposito** – devono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale e corredati delle anzidette deduzioni, all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di Cassazione.

→ Articolo 23, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 10, comma 7, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

11.5. Decisioni dell'Ufficio centrale sui ricorsi

**Comunicazioni ai ricorrenti,
agli Uffici centrali circoscrizionali
(Camera) e agli Uffici elettorali
regionali (Senato)**

L'Ufficio centrale nazionale decide sui ricorsi inviatigli

entro due giorni dalla loro ricezione.

- Articolo 23, sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 10, comma 7, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale nazionale, nelle 24 ore successive, le comunica ai ricorrenti, agli Uffici centrali circoscrizionali e agli Uffici elettorali regionali.

- Articolo 23, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 10, comma 7, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

12. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso gli uffici elettorali di sezione, presso gli Uffici centrali circoscrizionali (Camera) e presso gli Uffici elettorali regionali (Senato)

12.1. Attribuzioni dei delegati di ciascuna lista di candidati in ordine alla designazione dei rappresentanti di lista presso i vari uffici

La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due delegati supplenti della lista medesima.

I delegati di lista sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, i rappresentanti della lista medesima – un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente – **presso l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, presso l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione elettorale, per la Camera, e della regione, per**

il Senato, che siano in grado di leggere e scrivere.

- Articolo 20, ultimo comma, e articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 9, comma 5, e articolo 12, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici predetti non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista: i rappresentanti di lista non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi della rispettiva lista durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

12.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati

La designazione dei rappresentanti di lista può essere fatta, da parte dei delegati della lista medesima:

a) con una dichiarazione scritta, redatta su carta, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990, secondo le modalità indicate nel paragrafo 7.3.3.

- Articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 12 del d.lgs. n. 533/1993

La designazione dei rappresentanti di lista può essere fatta, dai delegati, anche per mezzo di persone espressamente a ciò da loro autorizzate «in forma autentica», secondo la formulazione della legge; tale facoltà è stata evidentemente prevista dal legislatore nella considerazione del fatto che i delegati del candidato non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso le singole sezioni; i delegati si avvarranno allora, nei singoli comuni, di persone di propria fiducia che possono effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome.

Se, invece, alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano in forma cartacea delegati dei delegati, il notaio o un altro dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, darà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.

b) oppure con una dichiarazione inviata mediante posta elettronica certificata (PEC).

- Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
- Articolo 12 del d.lgs. n. 533/1993

In tal caso, non sono necessarie le autenticazioni di cui all'articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico n. 361/1957 e di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 se gli atti sono firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, oppure da una delle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata.

- Articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021
- Articolo 12 del d.lgs. n. 533/1993

Se alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, il notaio o un altro dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.

- Articolo 25, ultimo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 12 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Si ritiene che debba essere trasmesso digitalmente il predetto verbale di ricevuta anche nell'ipotesi in cui gli atti di designazione siano firmati digitalmente, o con altro tipo di firma elettronica qualificata, dalle persone autorizzate dai delegati con atto firmato di-

gitalmente, o con altro tipo di firma elettronica qualificata, e i documenti – ivi compreso, ovviamente, il suddetto, eventuale atto di autorizzazione a designare – siano trasmessi mediante posta elettronica certificata.

12.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, presso gli Uffici centrali circoscrizionali (Camera) e presso gli Uffici elettorali regionali (Senato)

Termini entro i quali deve essere presentata la designazione

La designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati deve essere presentata in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti devono svolgere le loro funzioni, com'è precisato nei paragrafi che seguono.

12.3.1. Designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione

12.3.1.1. Presentazione dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista, in formato cartaceo o mediante posta elettronica certificata, al segretario del comune entro il giovedì antecedente la data della votazione

→ Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come modificato dal-

l'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera *b*), numero 1), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

→ Articolo 12 del d.lgs. n. 533/1993

Come detto, l'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha novellato l'articolo 25 del testo unico n. 361/1957, consentendo di presentare, al segretario comunale, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione anche mediante posta elettronica certificata **ENTRO IL GIOVEDÌ PRECEDENTE LA DATA DELLA VOTAZIONE**.

Tale previsione è a carattere generale e «a regime».

Il segretario del comune, quindi:

- controlla la regolarità delle designazioni dei rappresentanti, accertando anche che esse siano firmate, anche digitalmente, dai delegati di lista;
- rilascia, a colui che presenta l'atto di designazione, una ricevuta unica, nella quale si attesta che la sua consegna è avvenuta nei termini;
- invia, successivamente, le singole designazioni ai presidenti di seggio.

Si ribadisce che le autenticazioni di tali designazioni, previste dell'articolo 25 del testo unico n. 361/1957, non sono necessarie quando i relativi atti siano stati firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, da uno dei due delegati del candidato o dalle persone da essi autorizzate con un atto firmato digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, e i relativi documenti – ivi compreso, ovviamente, il suddetto, eventuale atto di autorizzazione a designare – siano trasmessi mediante posta elettronica certificata.

→ Articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

→ Articolo 12 del d.lgs. n. 533/1993

12.3.1.2. Presentazione dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista, in formato cartaceo

direttamente al presidente di seggio:

- **il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione delle schede**
- **oppure la domenica mattina prima che abbia inizio la votazione**

→ Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 12 del d.lgs. n. 533/1993

L'atto di designazione dei rappresentanti può essere presentato **solo in formato cartaceo** anche direttamente ai singoli presidenti delle sezioni elettorali **il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina stessa della votazione, purché prima che questa abbia inizio.**

In tale ultimo caso, se la designazione è effettuata dal delegato del delegato (cosiddetto «subdelegato»), il rappresentante del candidato dovrà esibire al presidente di seggio anche una fotocopia non autenticata della suddetta delega a designare effettuata a favore del subdelegato.

→ Articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 12 del d.lgs. n. 533/1993

All'esame della regolarità delle designazioni dei rappresentanti di lista e al controllo di coloro che le hanno effettuate provvede il presidente di seggio.

Alla riunione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori, il segretario comunale invita i rappresentanti di lista designati per la prima sezione del comune, sempre che la loro designazione sia già avvenuta: ciò per consentire alla Commissione medesima di sentire i rappresentanti predetti.

12.3.2. Designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali circoscrizionali (Camera) e presso gli Uffici elettorali regionali (Senato)

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali deve essere presentata **entro le ore 12 della domenica in cui avviene l'elezione** presso la cancelleria della Corte d'appello avente sede nel capoluogo di ciascuna regione.

- Articolo 25, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021
- Articolo 12 del d.lgs. n. 533/1993

La legge stabilisce un diverso termine per tale designazione, rispetto a quello previsto per la designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione, tenuto conto del differente momento in cui hanno inizio le operazioni di riepilogo dei risultati attribuite alla competenza dei suddetti Uffici.

12.4. Requisiti dei rappresentanti di lista

Requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista presso gli uffici elettorali sono:

- a*) la qualità di elettore della circoscrizione, per la Camera, o di elettore della regione, per il Senato;
- b*) l'alfabetismo.

- Articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articoli 12 e 13 del d.lgs. n. 533/1993

L'accertamento della qualità di elettore può essere fatto direttamente dal presidente di seggio, dato che il rappresentante vota nella sezione in cui esercita il suo ufficio e deve esibire la propria tessera elettorale personale, come gli altri elettori, anche se sia iscritto nella lista degli elettori di un'altra sezione.

- Articolo 48, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 13, comma 4, e articolo 27 del d.lgs. n. 533/1993

I rappresentanti di lista possono essere nominati nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione, per la Camera, ed elettori della regione, per il Senato; si ribadisce, tuttavia, che essi possono anche votare nella sezione presso la quale svolgono le loro funzioni soltanto se sono elettori del collegio uninominale.

- Articolo 48, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 13, comma 4, e articolo 27 del d.lgs. n. 533/1993

Al riguardo è opportuno che il presidente del seggio accerti, fin dall'atto della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, che i rappresentanti di lista posseggano o meno tali requisiti.

13. Disposizioni speciali per il collegio uninominale della Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste e per i sei collegi uninominali Senato della Regione Trentino-Alto Adige

13.1. Presentazione delle candidature per il collegio uninominale Camera e per il collegio uninominale Senato della Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste e per i collegi uninominali Senato del Trentino-Alto Adige

L'articolo 2 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 stabilisce che l'elezione della Camera dei deputati nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI dello stesso testo unico.

→ Articoli 92 e 93 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Anche per il Senato è prevista una normativa *ad hoc* per le regioni che eleggono un solo senatore, cioè per la Valle d'Aosta, con un unico collegio uninominale che comprende l'intero territorio regionale.

→ Articoli 20 e 20-bis del d.lgs. n. 533/1993

Tale normativa si applica anche ai collegi uninominali Senato del Trentino-Alto Adige, regione cui sono assegnati 6 seggi, tutti da assegnare in altrettanti collegi uninominali.

Le candidature per detti collegi sono uninominali ed il relativo contrassegno si riferisce non ad una lista di candidati ma solo a detta candidatura singola.

- Articolo 92, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 20 del d.lgs. n. 533/1993, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 27 maggio 2019, n. 51

Ogni candidatura uninominale deve essere proposta con una dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, DA NON MENO DI 300 E DA NON PIÙ DI 600 ELETTORI DEL COLLEGIO, con dimezzamento del numero minimo dei sottoscrittori (quindi, minimo 150 sottoscrittori per collegio) a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere che ne anticipa la scadenza di oltre 120 giorni.

In virtù del richiamo contenuto nel capoverso del suddetto articolo 92, deve considerarsi vigente, anche per tali collegi l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni previsto dall'articolo 18-*bis*, comma 2, primo e ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 (richiamato anche per il Senato dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 533/1993) e, per le prime elezioni della Camera e del Senato successive al giugno 2022, dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 41/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 84/2022.

Pertanto, la presentazione della candidatura per ogni collegio uninominale, in caso di esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, deve essere sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico.

In ogni caso, il Ministero dell'interno trasmette all'Ufficio centrale elettorale per la Camera e agli Uffici elettorali regionali per il Senato tutta la documentazione necessaria per valutare il diritto all'esonero.

- Paragrafo 9.5.5

I collegamenti effettuati a livello nazionale tra i partiti o gruppi politici non hanno effetto sui contrassegni presentati nei collegi della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali Senato del Trentino-Alto Adige.

Tali contrassegni, infatti, non devono considerarsi in alcun modo collegati tra di loro (considerato che non trovano applicazione le norme sul collegamento nazionale delle liste effettuato presso il Ministero dell'interno), né le disposizioni speciali per la Valle d'Aosta e per il Trentino-Alto Adige al Senato prevedono la possibilità di dichiarare collegamenti in sede di presentazione delle candidature uninominali.

13.2. Presentazione delle candidature uninominali con i relativi allegati nella Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste e nel Trentino-Alto Adige al Senato

Le dichiarazioni di presentazione delle candidature uninominali devono essere depositate presso la cancelleria del Tribunale di Aosta e, rispettivamente, presso quella della Corte d'appello di Trento dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione.

→ Articolo 92, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 20 del d.lgs. n. 533/1993

Insieme alla dichiarazione di presentazione della candidatura, presso la cancelleria del predetto tribunale **deve essere depositato anche il contrassegno del candidato uninominale in tre esemplari.**

→ Articolo 92, primo comma, numero 2), e articolo 15 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 20, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 533/1993

Come già detto, **nella Regione Valle d'Aosta e nella Regione Trentino-Alto Adige al Senato non trovano applicazione gli articoli 14, primo comma, 14-bis, 15, 16 e 17 del d.P.R. n. 361/1957.**

Pertanto:

- non va depositato il simbolo presso il Ministero dell'interno;
- non è possibile effettuare collegamenti;

- non è richiesta – nemmeno in sede di presentazione della candidatura – la presentazione del programma elettorale con l'indicazione del capo della forza politica, la presentazione dello statuto/dichiarazione di trasparenza, ecc.

13.3. Contrassegno della candidatura uninominale

Coloro che intendono presentare esclusivamente candidature per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in Valle d'Aosta o, al Senato, nel Trentino-Alto Adige, si ribadisce, **non devono depositare il proprio contrassegno presso il Ministero dell'Interno**, perché non si applica il procedimento elettorale in vigore nelle altre circoscrizioni e regioni, in quanto **alla Valle d'Aosta spettano un solo deputato ed un solo senatore ed al Trentino-Alto Adige spetta un numero di seggi pari ai collegi uninominali ivi presenti**; in tali ambiti territoriali, dunque, non si presentano liste di candidati nei collegi plurinominali ai fini del riparto dei seggi con metodo proporzionale.

In caso di identità o confondibilità di due o più contrassegni non tradizionali, l'Ufficio centrale elettorale per la Camera e l'Ufficio elettorale regionale per il Senato presso il Tribunale di Aosta nonché l'Ufficio elettorale regionale per il Senato presso la Corte d'appello di Trento, nell'esaminare i contrassegni presentati, danno la preferenza a quello depositato in precedenza.

Gli Uffici suddetti, nel compiere l'anzidetto esame, terranno tuttavia presente l'articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, che vieta la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti.

Deve essere, in ogni caso, osservato il divieto di presentare contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi.

L'Ufficio – in analogia con quanto stabilito dall'articolo 16, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 – invita i candidati per i quali i contrassegni siano stati ricusati, o i loro rappresentanti, a **presentare un nuovo esemplare entro 48 ore**.

Contro questa decisione non sono ammessi i ricorsi previsti dal citato articolo 16, ma è possibile ricorrere secondo quanto precisato nel successivo paragrafo 13.5.

Poiché la ricusazione di un contrassegno comporta la ricusazione della candidatura, se gli interessati non provvedono a sostituirlo entro l'anzidetto termine, la decisione di cui trattasi può essere impugnata ai sensi dell'articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

13.4. Adempimenti e attribuzioni delle cancellerie del Tribunale di Aosta e della Corte d'appello di Trento

Gli adempimenti e le attribuzioni di competenza della cancelleria del Tribunale di Aosta e della Corte d'appello di Trento per il Senato sono del tutto analoghi a quelli delle cancellerie delle altre Corti d'appello in cui hanno sede gli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e gli Uffici elettorali regionali, per il Senato, relativamente alle altre circoscrizioni / regioni.

Si rinvia, pertanto, a quanto è stato fatto presente in proposito nei capitoli precedenti, considerando però, ad esempio, l'inapplicabilità delle nuove disposizioni sulle « quote rosa », sulle liste nei collegi plurinominali, sui candidati supplenti, sulle riduzioni delle firme, sui collegamenti, ecc.

13.5. Ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale elettorale (Camera) e dell'Ufficio elettorale regionale (Senato)

Contro le decisioni degli Uffici costituiti presso il Tribunale di Aosta per la Camera e il Senato e di quello presso la Corte d'appello di Trento per il Senato, comprese quelle relative ai contrassegni dei

candidati, sono ammessi, negli stessi termini e con le stesse modalità, i ricorsi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

13.6. Rappresentanti dei candidati uninominali

Per designare i rappresentanti di ciascun candidato presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale elettorale per il collegio uninominale della Valle d'Aosta per la Camera e il Senato nonché presso l'Ufficio elettorale regionale del Trentino-Alto Adige per il Senato si applicano le norme che regolano tali operazioni per le altre circoscrizioni; tali disposizioni prevedono che, in sede di presentazione delle candidature, vengano indicati appositi delegati del candidato, due effettivi e due supplenti.

→ Articolo 20, ottavo comma, del d.P.R. n. 361/1957

MODULISTICA

A pagina 12 è possibile consultare l'indice degli allegati contenuti nella presente parte relativa alla **MODULISTICA**.

ALLEGATO 1

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

MODELLO
DI MANDATO,
RILASCIATO DAL PRESIDENTE O SEGRETARIO
O RAPPRESENTANTE LEGALE
DI UN PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO,
PER IL DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO
E DEGLI ATTI RELATIVI
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO

(Articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533,
articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

ALLEGATO 1

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Modello di mandato, rilasciato dal presidente o segretario o legale
rappresentante del partito / gruppo / movimento politico, a deposi-
tare il contrassegno e gli atti relativi presso il Ministero dell'interno

ELEZIONI

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO E DEGLI ATTI RELATIVI

(Articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17

del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;

articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,

e articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di (indicare se presidente, segretario, rappresentante
legale) del (indicare se partito, gruppo o movimento politico)
denominato ,
domiciliato, per la carica, a , in via , n.

DÀ MANDATO

al sig. , nato a il ,
domiciliato, ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste dall'artico-
lo 16 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 1 del d.P.R. 5 gennaio 1994,
n. 14, in Roma, via , n. , presso ,
telefono , cellulare

A DEPOSITARE

presso il Ministero dell'interno la seguente documentazione:

- **Un contrassegno in forma cartacea in triplice esemplare** della misura, rispettivamente, di 10 cm e di 3 cm di diametro / oppure un contrassegno su supporto digitale, anche in unico esemplare, così descritto: « », con il quale dichiara di voler distinguere, alle elezioni politiche che si svolgeranno il 20...., le liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali delle seguenti circoscrizioni per la Camera dei deputati, delle seguenti regioni per il Senato della Repubblica e delle seguenti ripartizioni per la circoscrizione Estero della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica:
 Camera dei deputati – territorio nazionale – circoscrizioni ;
 Senato della Repubblica – territorio nazionale – regioni ;
 Camera dei deputati – circoscrizione Estero – ripartizioni ;
 Senato della Repubblica – circoscrizione Estero – ripartizioni
- **Statuto** di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, del suddetto partito/gruppo/movimento politico.

(nel caso in cui trattasi di partito iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13)

OPPURE,

*PER I PARTITI **NON ISCRITTI** NEL SUDDETTO REGISTRO,*

- **Dichiarazione di trasparenza, in formato cartaceo e digitale**, contenente la

(continua nella pagina seguente)

AVVERTENZA

Il formato digitale per la dichiarazione di trasparenza e per il programma elettorale è **necessario** ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Pertanto, **contestualmente al deposito degli atti suddetti in formato cartaceo, dovrà essere consegnato anche un CD Rom** contenente un *file* in formato accessibile (PDF/A) che riproduce il programma elettorale e, per i partiti non iscritti nel suddetto registro, la dichiarazione di trasparenza, completa di firma autentica.

sottoscrizione del legale rappresentante, autenticata da notaio, e tutti gli elementi minimi di trasparenza previsti dall'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. 361/1957, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165.

(→ Si veda il fac-simile modello 3)

- **Programma elettorale, in formato cartaceo e digitale**, del partito/gruppo/movimento politico nel quale viene indicato come capo della forza politica il sig.
- **Dichiarazione** del sig. ,
di assenso all'investitura, quale capo della forza politica, e consenso al trattamento dei dati personali.

(→ Si veda il fac-simile modello 4)

- **Consenso** (EVENTUALE) del sig. da produrre in caso di uso del suo nome nel contrassegno depositato.

(→ Si veda il fac-simile modello 5)

- **Dichiarazione** (EVENTUALE) **di collegamento** del partito/gruppo/movimento politico **in coalizione con altre liste.**

(→ Si veda il fac-simile modello 6)

- **Le designazioni dei rappresentanti effettivi e supplenti, incaricati:**

☐ **di depositare**

(nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici tenuti a raccogliere le sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati)

oppure

☐ **di depositare e sottoscrivere**

(nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici aventi diritto all'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati),

le liste di candidati nei collegi plurinominali e i candidati nei collegi uninominali presso i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali per la Camera dei deputati e presso i rispettivi Uffici elettorali regionali per il Senato della Repubblica nonché le liste dei candidati nelle ripartizioni Estero presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

- ☐ **di depositare l'indicazione del soggetto che comunicherà al Ministero dell'interno il curriculum vitae e il certificato penale di ciascun candidato.**

UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

(ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI):

1. CIRCOSCRIZIONE - PIEMONTE 1 (Sede - TORINO)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il
Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

2. CIRCOSCRIZIONE - PIEMONTE 2 (Sede - TORINO)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il
Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

3. CIRCOSCRIZIONE - LOMBARDIA 1 (Sede - MILANO)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il
Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

4. CIRCOSCRIZIONE - LOMBARDIA 2 (Sede - MILANO)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il
Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

5. CIRCOSCRIZIONE - LOMBARDIA 3 (Sede - MILANO)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il
Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

6. CIRCOSCRIZIONE - LOMBARDIA 4 (Sede - MILANO)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

7. CIRCOSCRIZIONE - VENETO 1 (Sede - VENEZIA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

8. CIRCOSCRIZIONE - VENETO 2 (Sede - VENEZIA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

9. CIRCOSCRIZIONE - FRIULI - VENEZIA GIULIA (Sede - TRIESTE)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

10. CIRCOSCRIZIONE - LIGURIA (Sede - GENOVA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

11. CIRCOSCRIZIONE - EMILIA - ROMAGNA (Sede - BOLOGNA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

12. CIRCOSCRIZIONE - TOSCANA (Sede - FIRENZE)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

13. CIRCOSCRIZIONE - UMBRIA (Sede - PERUGIA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il
Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

14. CIRCOSCRIZIONE - MARCHE (Sede - ANCONA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il
Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

15. CIRCOSCRIZIONE - LAZIO 1 (Sede - ROMA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il
Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

16. CIRCOSCRIZIONE - LAZIO 2 (Sede - ROMA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il
Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

17. CIRCOSCRIZIONE - ABRUZZO (Sede - L'AQUILA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il
Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

18. CIRCOSCRIZIONE - MOLISE (Sede - CAMPOBASSO)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il
Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

19. CIRCOSCRIZIONE - CAMPANIA 1 (Sede - NAPOLI)

Rappresentante effettivo: sig.....

nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

20. CIRCOSCRIZIONE - CAMPANIA 2 (Sede - NAPOLI)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

21. CIRCOSCRIZIONE - PUGLIA (Sede - BARI)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

22. CIRCOSCRIZIONE - BASILICATA (Sede - POTENZA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

23. CIRCOSCRIZIONE - CALABRIA (Sede - CATANZARO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

24. CIRCOSCRIZIONE - SICILIA 1 (Sede - PALERMO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

25. CIRCOSCRIZIONE - SICILIA 2 (Sede - PALERMO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

26. CIRCOSCRIZIONE - SARDEGNA (Sede - CAGLIARI)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

28. CIRCOSCRIZIONE - TRENTINO - ALTO ADIGE (Sede - TRENTO)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

UFFICI ELETTORALI REGIONALI

(ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA):

PIEMONTE (Sede - TORINO)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

LOMBARDIA (Sede - MILANO)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

VENETO (Sede - VENEZIA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

FRIULI - VENEZIA GIULIA (Sede - TRIESTE)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

LIGURIA (Sede - GENOVA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

EMILIA - ROMAGNA (Sede - BOLOGNA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

TOSCANA (Sede - FIRENZE)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

UMBRIA (Sede - PERUGIA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

MARCHE (Sede - ANCONA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

LAZIO (Sede - ROMA)

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

ABRUZZO (Sede - L'AQUILA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

MOLISE (Sede - CAMPOBASSO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

CAMPANIA (Sede - NAPOLI)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

PUGLIA (Sede - BARI)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

BASILICATA (Sede - POTENZA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

CALABRIA (Sede - CATANZARO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.

nato a il

SICILIA (Sede - PALERMO)

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

SARDEGNA (Sede - CAGLIARI)

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO ROMA

(ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI):

RIPARTIZIONE - EUROPA,

compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA MERIDIONALE

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

RIPARTIZIONE - AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO ROMA

(ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA):

RIPARTIZIONE - EUROPA,

compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA MERIDIONALE

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

RIPARTIZIONE - AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

.....

(Notaio)

I dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, e dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 2

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

MODELLO
DI DICHIARAZIONE
DI DEPOSITO DIRETTO,
DA PARTE DEL PRESIDENTE O SEGRETARIO
O RAPPRESENTANTE LEGALE
DI UN PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO,
DEL CONTRASSEGNO E DEGLI ATTI RELATIVI
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO

(Articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533,
articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

ALLEGATO 2

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di deposito diretto, da parte del presidente o segretario o legale rappresentante del partito o gruppo politico, del contrassegno e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno

ELEZIONI

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO E DEGLI ATTI RELATIVI

(Articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17

del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;

articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,

e articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di (indicare se presidente, segretario, rappresentante
legale) del (indicare se partito, gruppo o movimento politico)
denominato ,
domiciliato, per la carica, a , in via , n.

DICHIARA

di **depositare** presso il Ministero dell'interno la seguente documentazione:

- **Un contrassegno in forma cartacea in triplice esemplare** della misura, rispettivamente, di 10 cm e di 3 cm di diametro / oppure un contrassegno su supporto digitale, anche in unico esemplare, così descritto: «.....
.....
..... ».

con il quale intende distinguere, alle elezioni politiche che si svolgeranno il 20...., le liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali delle seguenti circoscrizioni per la Camera dei deputati, delle seguenti regioni per il Senato della Repubblica e delle seguenti ripartizioni per la circoscrizione Estero della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica:

Camera dei deputati – territorio nazionale – circoscrizioni ;
 Senato della Repubblica – territorio nazionale – regioni ;
 Camera dei deputati – circoscrizione Estero – ripartizioni ;
 Senato della Repubblica – circoscrizione Estero – ripartizioni

- **Statuto** di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, del suddetto partito/gruppo/movimento politico.

(nel caso in cui trattasi di partito iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13)

OPPURE,

*PER I PARTITI **NON ISCRITTI** NEL SUDDETTO REGISTRO,*

- **Dichiarazione di trasparenza, in formato cartaceo e digitale**, contenente la sottoscrizione del legale rappresentante, autenticata da notaio, e tutti gli elementi minimi di trasparenza previsti dall'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. 361/1957, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165.

(→ Si veda il fac-simile modello 3)

(continua nella pagina seguente)

AVVERTENZA

Il formato digitale per la dichiarazione di trasparenza e per il programma elettorale **è necessario** ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Pertanto, **contestualmente al deposito degli atti suddetti in formato cartaceo, dovrà essere consegnato anche un CD Rom** contenente un *file* in formato accessibile (PDF/A) che riproduce il programma elettorale e, per i partiti non iscritti nel suddetto registro, la dichiarazione di trasparenza, completa di firma autentica.

- **Programma elettorale, in formato cartaceo e digitale**, del partito/gruppo/movimento politico nel quale viene indicato come capo della forza politica il sig.

Il sottoscritto sig. ,
dichiara, inoltre:

- **di accettare la propria investitura a capo della forza politica**, indicata nel programma elettorale contestualmente depositato, e acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) 2016 / 679 del 27 aprile 2016, per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nonché dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, secondo le modalità a ciò strettamente collegate;

oppure

- **di depositare la dichiarazione di assenso all'investitura** del sig. , indicato come capo della forza politica nel programma elettorale depositato, e il suo consenso al trattamento dei dati personali;

(→ si veda il fac-simile modello 4)

- **di depositare la (EVENTUALE) dichiarazione di consenso** del sig. all'uso del proprio nome nel contrassegno depositato;

(→ si veda il fac-simile modello 5)

(nel caso in cui il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone diverse dal mandante o dal depositante, è necessario presentare espresso consenso con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 / 1990);

- **di depositare la (EVENTUALE) dichiarazione di collegamento** del partito/gruppo/movimento politico **in coalizione con altre liste;**

(→ si veda il fac-simile modello 6)

- **designa i sottoindicati rappresentanti effettivi e supplenti, incaricati:**

☐ **di depositare**

(nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici tenuti a raccogliere le sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati)

oppure

☐ **di depositare e sottoscrivere**

(nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici aventi diritto all'esone-
ro dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e
candidati),

le liste di candidati nei collegi plurinominali e i candidati nei collegi uni-
nominali presso i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali per la Camera dei
deputati e presso i rispettivi Uffici elettorali regionali per il Senato della
Repubblica nonché le liste dei candidati nelle ripartizioni Estero presso
l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

☐ **di depositare l'indicazione del soggetto che comunicherà al
Ministero dell'interno il *curriculum vitae* e il certificato penale
di ciascun candidato.**

UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

(ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI):

CIRCOSCRIZIONE - (Sede Ufficio centrale circoscrizionale)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

*(a titolo esemplificativo è riportata solo una circoscrizione
con indicati i campi da compilare;*

*indicare le eventuali, ulteriori circoscrizioni in cui il parti-
to / gruppo / movimento politico intende presentare liste)*

UFFICI ELETTORALI REGIONALI

(ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA):

REGIONE - (Sede Ufficio centrale regionale)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

(a titolo esemplificativo è riportata solo una regione con indicati i campi da compilare;

indicare le eventuali, ulteriori regioni in cui il partito / gruppo / movimento politico intende presentare liste)

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO ROMA

(ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI):

RIPARTIZIONE -

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

(a titolo esemplificativo è riportata solo una ripartizione della circoscrizione Estero con indicati i campi da compilare;

indicare le eventuali, ulteriori ripartizioni in cui il partito / gruppo / movimento politico intende presentare liste)

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO ROMA

(ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA):

RIPARTIZIONE -

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

(a titolo esemplificativo è riportata solo una ripartizione della circoscrizione Estero con indicati i campi da compilare;

indicare le eventuali, ulteriori ripartizioni in cui il partito / gruppo / movimento politico intende presentare liste)

Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste dall'articolo 16 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 1 del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14, il depositante sig.
*dichiara di eleggere domicilio in **Roma**, via*
....., n.,
presso
telefono, cellulare

.....
 Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig.,
 nato a il 19.....,
 domiciliato in
 da me identificato con il seguente documento:
 n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

I dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, e dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 3

Elezioni

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA AUTENTICATA DA NOTAIO DEL PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO

(Articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533,
e articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459)

ALLEGATO 3

*Elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica*

Modello di dichiarazione di trasparenza
autenticata da notaio del partito / gruppo /
movimento politico

ELEZIONI

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA
AUTENTICATA DA NOTAIO
DEL PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO
DENOMINATO**

(Articolo 14 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 3 novembre 2017, n. 165)

- Nome, cognome, luogo e data di nascita del rappresentante legale:
.....
- Nome, cognome, luogo e data di nascita del soggetto che ha la titolarità del
contrassegno depositato:
.....
- Sede legale del partito / gruppo / movimento politico nel territorio italiano:
Comune Provincia Via

• Organi del partito / gruppo / movimento politico, composizione e attribuzioni:

- denominazione organo:
- sua composizione:
- relative attribuzioni:

- denominazione organo:
- sua composizione:
- relative attribuzioni:

- denominazione organo:
- sua composizione:
- relative attribuzioni:

- denominazione organo:
- sua composizione:
- relative attribuzioni:

- denominazione organo:
- sua composizione:
- relative attribuzioni:

• Eventuali altri elementi di trasparenza che si intendono fornire:

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Firma del rappresentante legale

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

.....
(NOTAIO)

AVVERTENZA

Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, **la presente dichiarazione di trasparenza, oltreché in formato cartaceo, deve essere depositata in formato digitale, consegnando contestualmente il relativo CD Rom**, contenente un *file* in formato accessibile (PDF/A), che la riproduca completa di firma autentica.

I dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, e dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 4

Elezioni

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ASSENSO QUALE CAPO DELLA FORZA POLITICA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Articolo 14-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016)

ALLEGATO 4

*Elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica*

Modello di dichiarazione di assenso
quale capo della forza politica
e consenso al trattamento dei dati personali

ELEZIONI

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

DICHIARAZIONE DI ASSENSO QUALE CAPO DELLA FORZA POLITICA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Articolo 14-*bis* del testo unico 30 marzo 1957, n. 361,
e articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
domiciliato a ,
via , n. ,
in occasione delle consultazioni elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si svolgeranno il 20.... ,

DICHIARA

di accettare la propria investitura quale capo della forza politica, così come indicato nel programma elettorale depositato dal partito/gruppo/movimento politico denominato

Il sottoscritto, inoltre, acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 2-*sexies*, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal

d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nonché dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni.

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. , nato a il 19..... , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

I dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, e dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 5

Elezioni

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL' UTILIZZO DEL PROPRIO (NOME E) COGNOME IN UN CONTRASSEGNO DI LISTA

ALLEGATO 5

*Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica*

Modello di dichiarazione di consenso
all'utilizzo del proprio (nome e) cognome
in un contrassegno di lista elettorale

ELEZIONI

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**DICHIARAZIONE DI CONSENSO
ALL' UTILIZZO
DEL PROPRIO (NOME E) COGNOME
IN UN CONTRASSEGNO DI LISTA**

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
domiciliato a ,
via , n. ,

DICHIARA

di prestare il consenso all'utilizzo del proprio
all'interno del contrassegno di lista che verrà depositato presso il Ministero
dell'Interno da parte del partito/gruppo/movimento politico denominato
.....
.....
per le consultazioni elettorali del 20.... per il rinnovo di:

- ☐ Camera dei deputati – territorio nazionale
- ☐ Senato della Repubblica – territorio nazionale
- ☐ Camera dei deputati – circoscrizione Estero
- ☐ Senato della Repubblica – circoscrizione Estero.

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. , nato a il 19..... , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

I dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, e dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 6

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON ALTRE LISTE IN COALIZIONE

(Articolo 14-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

ALLEGATO 6

*Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica*

Modello di dichiarazione di collegamento
con altre liste in coalizione

ELEZIONI

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO
CON ALTRE LISTE IN COALIZIONE**

(Articolo 14-bis del testo unico 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di ,
del partito/gruppo/movimento politico denominato ,
domiciliato per la carica a ,
in via , n. ,
avente il contrassegno così descritto: « » ,
con il quale intende distinguere le liste di candidati nei collegi plurinominali
e nei collegi uninominali alle consultazioni elettorali politiche per l'elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si svolgeranno
il 20.... ,

DICHIARA

che il partito / gruppo / movimento politico da lui rappresentato si collega in
una coalizione:

☐ **per la Camera dei deputati**

con la/e lista/e aventi denominazione e contrassegno come segue:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(indicare la denominazione di tutte le liste in coalizione e la descrizione sintetica dei relativi contrassegni)

☐ **per il Senato della Repubblica**

con la/e lista/e aventi denominazione e contrassegno come segue:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(indicare la denominazione di tutte le liste in coalizione e la descrizione sintetica dei relativi contrassegni)

◆ **IN CASO DI PARTITI O GRUPPI POLITICI
RAPPRESENTATIVI
DI MINORANZE LINGUISTICHE**

Il sottoscritto, in qualità di
di un partito/gruppo/movimento politico rappresentativo di minoranza linguistica riconosciuta presente nella circoscrizione elettorale della regione ad autonomia speciale

- ☐ **Trentino - Alto Adige,** oppure ☐ **Friuli - Venezia Giulia**
per la Camera dei deputati

il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedono una particolare tutela di tali minoranze linguistiche,

DICHIARA

che, nei seguenti collegi uninominali della suddetta circoscrizione/regione, presenta il medesimo candidato collegato con partiti/gruppi/movimenti politici della coalizione:

☐ **Camera dei deputati:**

collegio uninominale
collegio uninominale
collegio uninominale

☐ **Senato della Repubblica:**

collegio uninominale
collegio uninominale
collegio uninominale

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. , nato a il 19..... , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

I dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, e dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 7

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

MODELLO
DI DICHIARAZIONE
IN CUI SI INDICA IL SOGGETTO
INCARICATO DI COMUNICARE
ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
IL *CURRICULUM VITAE*
E IL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
DI CIASCUN CANDIDATO

(Articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2009, n. 3,
e articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019)

ALLEGATO 7

*Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica*

Modello di dichiarazione in cui si indica il soggetto
incaricato di comunicare alla piattaforma informatica
del Ministero dell'interno il *curriculum vitae*
e il certificato del casellario giudiziale
di ciascun candidato

ELEZIONI

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**DICHIARAZIONE IN CUI SI INDICA
IL SOGGETTO INCARICATO DI COMUNICARE
ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
IL CURRICULUM VITAE
E IL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
DI CIASCUN CANDIDATO**

(Articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3,
e articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di depositante il contrassegno del partito / gruppo / movimento
politico denominato ,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno del
20 marzo 2019,

DICHIARA

- che il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione, all'apposita

piattaforma informatica «Trasparenza» del Ministero dell'interno, del *curriculum vitae* e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato è il/la sig./sig.^a ,
 codice fiscale ,
 in qualità di (¹);

- che il predetto soggetto incaricato utilizza – ai fini della ricezione delle necessarie credenziali di accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza» del Ministero dell'interno – la seguente casella di posta elettronica certificata/ordinaria: ;

- di essere a conoscenza che il soggetto incaricato è tenuto, entro il decimo giorno antecedente la votazione, a comunicare, con le credenziali di accesso alla piattaforma, il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale ex articolo 24 del d.P.R. n. 313 / 2002 di ciascun candidato – già pubblicati sul sito del partito / movimento / lista – rispettando le modalità dettate del decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019, ivi comprese le prescrizioni tecniche di cui al relativo Allegato A. Ciò, ai fini della successiva pubblicazione dei documenti di cui sopra anche nella sezione «Elezioni trasparenti» del sito del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3 / 2019;

- **in caso di liste collegate in coalizione**, si dichiara che i *curriculum vitae* e i certificati del casellario giudiziale dei candidati uninominali collegati verranno comunicati alla suddetta piattaforma solo dal sig.

 del partito / gruppo / movimento politico

.....
 Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. ,
 nato a il 19..... ,
 domiciliato in ,
 da me identificato con il seguente documento:
 n.

La formula di autenticazione continua nella pagina seguente) ➡➡

(¹) Indicare se presidente o segretario o rappresentante del partito o movimento politico o della lista.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁽²⁾

⁽²⁾ Può autenticare la firma del sottoscrittore uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 8

Elezione
della Camera dei deputati

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE **NON HA** L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(Articolo 18-*bis*, commi 1 e 2, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 6-*bis* del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84)



ALLEGATO 8

Elezione della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

Il sottoscritto
nella qualità di ⁽¹⁾,

DICHIARA DI PRESENTARE,

per l'elezione della Camera dei deputati che si svolgerà nel 20...., *nel collegio plurinominale n. della circoscrizione*,
una lista di n. candidati, nelle persone e nell'ordine seguenti:

CANDIDATI DELLA LISTA ⁽²⁾

Nome e cognome		Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		

⁽¹⁾ Indicare se la persona sottoscrive in qualità di presidente o segretario del partito / gruppo / movimento politico *oppure* come rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

⁽²⁾ Si veda l'articolo 18-*bis*, commi 3 e 3.1, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165.

CANDIDATI SUPPLENTI ⁽³⁾

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		

Dichiara inoltre, di presentare *nei seguenti collegi uninominali, compresi nel predetto collegio plurinomiale*, i candidati, rispettivamente a fianco indicati:

	Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	

⁽³⁾ Due candidati supplenti di sesso maschile e altri due di sesso femminile.

→ Articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:

 (4),
 depositato presso il Ministero dell'Interno.

Il sottoscritto indica i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- Delegato effettivo il sig.,
 nato a il
 domiciliato in;
- Delegato effettivo il sig.,
 nato a il
 domiciliato in;
- Delegato supplente il sig.,
 nato a il
 domiciliato in;
- Delegato supplente il sig.,
 nato a il
 domiciliato in

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell' Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna coalizione o lista non collegata, nonché a ciascuna lista all'interno di ogni coalizione, e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Alla presente dichiarazione unisce i seguenti documenti:

- a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati, firmate ed autenticate;
- b) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

(4) Descrivere dettagliatamente il contrassegno della lista, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello e depositato presso il Ministero dell'Interno in occasione di queste elezioni, con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati.

d) per le liste collegate tra loro, modello di accettazione dei candidati uninominali sottoscritto da tutti i rappresentanti delle liste suddette ⁽⁵⁾.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig. ,
in

..... ⁽⁶⁾

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽⁷⁾
DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI**

A norma dell'articolo 21, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma, apposta in mia presenza dal sig. ,
da me identificato con il seguente documento :
n. , nato a
il 19....

..... , addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁽⁷⁾

⁽⁵⁾ PER I CANDIDATI NEI COLLEGI UNINOMINALI INDICATI DA PIÙ LISTE COLLEGATE, i documenti specificati nelle lettere a), b), c) e d) sono presentati da una sola delle liste collegate.

⁽⁶⁾ Indicare se la persona sottoscrive in qualità di presidente o segretario del partito o gruppo politico *oppure* come rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

⁽⁷⁾ Può autenticare la firma del presentatore uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 9

Elezione
del Senato della Repubblica

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE **NON HA** L' OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(Articolo 18-*bis*, commi 1 e 2, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 6-*bis* del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84)

Contrassegno
della lista
dei candidati

Diametro cm 3

ALLEGATO 9

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

Il sottoscritto
nella qualità di ⁽¹⁾,

DICHIARA DI PRESENTARE,

per l'elezione del Senato della Repubblica che si svolgerà nel 20., nel collegio plurinominalmente n. della regione....., una lista di n. candidati, nelle persone e nell'ordine seguenti:

CANDIDATI DELLA LISTA ⁽²⁾

Nome e cognome		Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		

(1) Indicare se la persona sottoscrive in qualità di presidente o segretario del partito/gruppo/movimento politico oppure come rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

(2) Si veda l'articolo 9, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165.

CANDIDATI SUPPLEMENTI ⁽³⁾

Nome e cognome		Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		

Dichiara inoltre, di presentare nei seguenti collegi uninominali, compresi nel pre-
detto collegio plurinomiale, i candidati, rispettivamente a fianco indicati:

	Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	

⁽³⁾ Due candidati supplenti di sesso maschile e altri due di sesso femminile.

→ Articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla
legge 6 maggio 2015, n. 52

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:

 (4),
 depositato presso il Ministero dell'Interno.

Il sottoscritto indica i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- Delegato effettivo il sig.,
 nato a il
 domiciliato in;
- Delegato effettivo il sig.,
 nato a il
 domiciliato in;
- Delegato supplente il sig.,
 nato a il
 domiciliato in;
- Delegato supplente il sig.,
 nato a il
 domiciliato in;

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell' Ufficio elettorale regionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna coalizione o lista non collegata, nonché a ciascuna lista all'interno di ogni coalizione, e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio elettorale regionale.

Alla presente dichiarazione unisce i seguenti documenti:

- a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati, firmate ed autenticate;
- b) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

(4) Descrivere dettagliatamente il contrassegno della lista, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello e depositato presso il Ministero dell'Interno in occasione di queste elezioni, con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati.

d) per le liste collegate tra loro, modello di accettazione dei candidati uninominali sottoscritto da tutti i rappresentanti delle liste suddette ⁽⁵⁾.

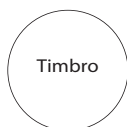
Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale regionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig.,
in

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del sottoscrittore ⁽⁶⁾ della dichiarazione di presentazione
della lista dei candidati

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che
è vera e autentica la firma, apposta in mia presenza dal sig.
....., da me identificato con il seguente
documento: n.,
nato a il 19....

....., addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica ⁽⁷⁾
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(5) PER I CANDIDATI NEI COLLEGI UNINOMINALI INDICATI DA PIÙ LISTE COLLEGATE, i documenti specificati nelle lettere a), b), c) e d) sono presentati da una sola delle liste collegate.

⁽⁶⁾ Indicare se la persona sottoscrive in qualità di presidente o segretario del partito o gruppo politico *oppure* come rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

⁽⁷⁾ Può autenticare la firma del presentatore uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 10

Elezione
della Camera dei deputati

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE **HA** L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO PRINCIPALE (*)

(Articolo 18-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165)

(*) Questo modello trova la sua prosecuzione nel modello di atto separato di cui al successivo allegato 10-*bis*.



ALLEGATO 10

Elezione della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

ATTO PRINCIPALE

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE HA L'OBLIGO DI RACCOLGERE LE SOTTOSCRIZIONI

I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi nel collegio plurinomiale n. della circoscrizione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati del 20. (oppure: iscritti nelle sezioni elettorali del collegio plurinomiale) ⁽¹⁾ nel numero di , risultante dalle firme, debitamente autenticate, contenute in questo foglio e in numero atti separati nonchè da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ⁽²⁾, dichiarano di presentare una lista di candidati nel predetto collegio plurinomiale della citata circoscrizione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati nelle persone e nell'ordine seguenti:

CANDIDATI DELLA LISTA ⁽³⁾

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		

⁽¹⁾ In caso di collegio plurinomiale compreso in solo comune o di comune diviso in più collegi.

⁽²⁾ L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è riportato a pagina 82.

⁽³⁾ Si veda l'articolo 18-bis, commi 3 e 3.1, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165.

CANDIDATI SUPPLENTI ⁽⁴⁾

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		

Dichiarano inoltre, di presentare nei seguenti collegi uninominali, compresi nel predetto collegio plurinomiale, i candidati, rispettivamente a fianco indicati:

	Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	

⁽³⁾ Due candidati supplenti di sesso maschile e altri due di sesso femminile.

→ Articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52

(5)

(6) Omettere la parte che non interessa.

- d) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- e) per le liste collegate tra loro, modello di accettazione dei candidati uninominali sottoscritto da tutti i rappresentanti delle liste suddette ⁽⁷⁾.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig., in

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati.

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016 / 679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè ⁽⁸⁾
con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale per l'elezione della Camera dei deputati, costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

*(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)*



(7) PER I CANDIDATI NEI COLLEGI UNINOMINALI INDICATI DA PIÙ LISTE COLLEGATE, i documenti specificati nelle lettere b), c), d) ed e) sono presentati da una sola delle liste collegate.

⁽⁸⁾ Indicare la denominazione del partito / gruppo / politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

*(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)*



Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

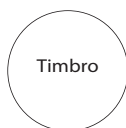
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI ⁽⁹⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20....



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽⁹⁾ Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 10 - *BIS*

Elezione
della Camera dei deputati

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE **HA** L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO SEPARATO (*)

(Articolo 18-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165)

(*) Questo modello rappresenta la prosecuzione del modello di atto principale di cui al precedente allegato 10.



ALLEGATO 10-BIS

Elezione della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

ATTO SEPARATO

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

Elenco n. dei sottoscrittori della lista dei candidati

per il collegio plurinomiale

della circoscrizione elettorale

contraddistinta con il seguente contrassegno

.....

.....

..... ⁽¹⁾

e composta dai seguenti candidati:

CANDIDATI DELLA LISTA ⁽²⁾

Nome e cognome		Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		

⁽¹⁾ Descrivere dettagliatamente il contrassegno, riportato all'inizio di questo modello, e depositato presso il Ministero dell'Interno in occasione di queste elezioni, con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati.

⁽²⁾ Si veda l'articolo 18-*bis*, commi 3 e 3.1, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165.

CANDIDATI SUPPLENTI ⁽³⁾

Nome e cognome		Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		

e con l'indicazione, nei seguenti collegi uninominali compresi nel predetto collegio plurinominal, dei candidati uninominali rispettivamente di seguito indicati:

	Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	

⁽³⁾ Due candidati supplenti di sesso maschile e altri due di sesso femminile.
→ Articolo 18-bis, comma 3-bis, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati.

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016 / 679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè
.....⁽⁸⁾
con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale per l'elezione della Camera dei deputati, costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016 / 679 del 27 aprile 2016.

(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)



(4) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

*(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)*



Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

*(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)*



Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

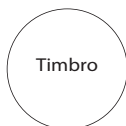
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI ⁽⁵⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:*], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20....



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽⁵⁾ Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 11

Elezione
del Senato della Repubblica

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE **HA** L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO PRINCIPALE (*)

(Articolo 18-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165,
e articolo 9, comma 2, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

(*) Questo modello trova la sua prosecuzione nel modello di atto separato di cui al successivo allegato 11-*bis*.



ALLEGATO 11
Elezioni del Senato della Repubblica
 Modello di dichiarazione di presentazione
 di una lista di candidati che **ha** l'obbligo
 di raccogliere le sottoscrizioni
ATTO PRINCIPALE

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi nel collegio plurinomiale n della regione per l'elezione del Senato della Repubblica del 20..... (oppure: iscritti nelle sezioni elettorali del collegio plurinomiale) ⁽¹⁾ nel numero di, risultante dalle firme, debitamente autenticate, contenute in questo foglio e in numero atti separati nonchè da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ⁽²⁾, dichiarano di presentare una lista di candidati nel predetto collegio plurinomiale della citata regione per l'elezione del Senato della Repubblica nelle persone e nell'ordine seguenti:

CANDIDATI DELLA LISTA ⁽³⁾

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		

⁽¹⁾ In caso di collegio plurinomiale compreso in solo comune o di comune diviso in più collegi.

⁽²⁾ L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è riportato a pagina 82.

⁽³⁾ Si veda l'articolo 9, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165.

CANDIDATI SUPPLENTI ⁽⁴⁾

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		

Dichiarano inoltre, di presentare nei seguenti collegi uninominali, compresi nel predetto collegio plurinomiale, i candidati, rispettivamente a fianco indicati:

	Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	

⁽³⁾ Due candidati supplenti di sesso maschile e altri due di sesso femminile.

→ Articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:

⁽⁵⁾,
 depositato presso il Ministero dell'interno.

I sottoscritti indicano i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- Delegato effettivo il sig.,
 nato a il
 domiciliato in;
- Delegato effettivo il sig.,
 nato a il
 domiciliato in;
- Delegato supplente il sig.,
 nato a il
 domiciliato in;
- Delegato supplente il sig.,
 nato a il
 domiciliato in;

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell' Ufficio elettorale regionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna coalizione o lista non collegata, nonché a ciascuna lista all'interno di ogni coalizione, e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio elettorale regionale.

Alla presente dichiarazione uniscono i seguenti documenti:

- a) n. certificati, dei quali n. collettivi, comprovanti l'iscrizione dei sottoscritti presentatori nelle liste elettorali di un comune del collegio plurinominal (oppure, in caso di collegio plurinominal compreso in un solo comune o diviso in più collegi: nelle liste elettorali del collegio plurinominal) ⁽⁶⁾;
- b) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate ed autenticate;
- c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

⁽⁵⁾ Descrivere dettagliatamente il contrassegno, riportato all'inizio di questo modello, e depositato presso il Ministero dell'Interno in occasione di queste elezioni, con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati.

⁽⁶⁾ Omettere la parte che non interessa.

- d) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- e) per le liste collegate tra loro, modello di accettazione dei candidati uninominali sottoscritto da tutti i rappresentanti delle liste suddette ⁽⁷⁾.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale regionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig. ,
in

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione del Senato della Repubblica.

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare/i titolari del trattamento sono il promotore/i promotori della sottoscrizione e cioè
..... (8) con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

.....
(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) ➡➡➡

(7) PER I CANDIDATI NEI COLLEGI UNINOMINALI INDICATI DA PIÙ LISTE COLLEGATE, i documenti specificati nelle lettere b), c), d) ed e) sono presentati da una sola delle liste collegate.

(8) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

*(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)*



Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

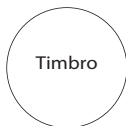
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI ⁽⁹⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:*], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20....



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽⁹⁾ Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 11 - *BIS*

Elezione
del Senato della Repubblica

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE **HA** L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO SEPARATO (*)

(Articolo 18-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165,
e articolo 9, comma 2, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

(*) Questo modello rappresenta la prosecuzione del modello di atto principale di cui al precedente allegato 11.



ALLEGATO 11-BIS

Elezioni del Senato della Repubblica
Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati che **ha** l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni

ATTO SEPARATO

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

Elenco n. dei sottoscrittori della lista dei candidati

per il collegio plurinomiale

della regione

contraddistinta con il seguente contrassegno

.....

.....

..... ⁽¹⁾

e composta dai seguenti candidati:

CANDIDATI DELLA LISTA ⁽²⁾

Nome e cognome		Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		

⁽¹⁾ Descrivere dettagliatamente il contrassegno, riportato all'inizio di questo modello, e depositato presso il Ministero dell'Interno in occasione di queste elezioni, con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati.

⁽²⁾ Si veda l'articolo 9, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165.

CANDIDATI SUPPLENTI ⁽³⁾

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		

e con l'indicazione, nei seguenti collegi uninominali compresi nel predetto collegio plurinomiale, dei candidati uninominali rispettivamente di seguito indicati:

	Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	
Collegio uninominale n.	

⁽³⁾ Due candidati supplenti di sesso maschile e altri due di sesso femminile.

→ Articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione del Senato della Repubblica.

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare/i titolari del trattamento sono il promotore/i promotori della sottoscrizione e cioè
..... (4) con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)



(4) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.



Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

*(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)*



Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

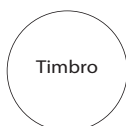
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI ⁽⁵⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:*], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20....



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽⁵⁾ Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 12

Elezione
della Camera dei deputati

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE
NEI COLLEGI UNINOMINALI
DEL COLLEGIO PLURINOMINALE
DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI
DELLE LISTE COLLEGATE

(Articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165)

ALLEGATO 12

Elezione della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di accettazione delle candidature nei collegi uninominali del collegio plurinomiale da parte dei rappresentanti delle liste collegate

ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLE CANDIDATURE
NEI COLLEGI UNINOMINALI
DEL COLLEGIO PLURINOMINALE
DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI
DELLE LISTE COLLEGATE ⁽¹⁾**

I sottoscritti rappresentanti ⁽²⁾ delle liste,
incaricati di effettuare il deposito delle rispettive liste dei candidati nel collegio plurinomiale n. della circoscrizione elettorale,

DICHIARANO

ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 361/1957, di accettare, ne... seguent... collegi... uninominal... del predetto collegio plurinomiale, l... candidatur... a fianco indicat...:

(1) Da presentare in un unico originale da parte di una sola delle liste collegate in coalizione.

(2) Tale dichiarazione, *in alternativa alla firma dei rappresentanti*, può essere sottoscritta dai presidenti o segretari dei partiti che li hanno designati.

Collegi uninominali

Nome e cognome
dei candidati nei collegi uninominali,
luogo e data di nascita e codice fiscale

Collegio uninominale n.l... signor... .. ,
nat... a il ,
codice fiscale

Collegio uninominale n.l... signor... .. ,
nat... a il ,
codice fiscale

Collegio uninominale n.l... signor... .. ,
nat... a il ,
codice fiscale

Collegio uninominale n.l... signor... .. ,
nat... a il ,
codice fiscale

Collegio uninominale n.l... signor... .. ,
nat... a il ,
codice fiscale

I sottoscritti rappresentanti indicano il sig. ,
rappresentante della lista ,
e, in sua assenza o impedimento, il sig. ,
rappresentante della lista ,
quale incaricato di depositare l'originale della presente dichiarazione unitamente alla
restante documentazione prescritta per la presentazione dei predetti candidati nei
collegi uninominali.

*(Nelle pagine che seguono viene riportato
l'elenco dei rappresentanti delle liste dei candidati
che sottoscrivono le candidature uninominali unitarie)*



ELENCO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI CHE SOTTOSCRIVONO LE CANDIDATURE UNINOMINALI UNITARIE

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

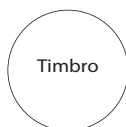
Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME ⁽¹⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ⁽¹⁾, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione dell... candidatur... ne... colleg... uninominal... citat... da parte dei rappresentanti delle liste dei candidati sopra indicati.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.

....., addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁾ L'autenticazione delle firme deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

ALLEGATO 13

Elezione
del Senato della Repubblica

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE
NEI COLLEGI UNINOMINALI
DEL COLLEGIO PLURINOMINALE
DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI
DELLE LISTE COLLEGATE

(Articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 9, comma 2, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533,
come modificati dalla legge 3 novembre 2017, n. 165)

ALLEGATO 13

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di accettazione delle candidature nei collegi uninominali del collegio plurinomiale da parte dei rappresentanti delle liste collegate

ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLE CANDIDATURE
NEI COLLEGI UNINOMINALI
DEL COLLEGIO PLURINOMINALE
DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI
DELLE LISTE COLLEGATE ⁽¹⁾**

I sottoscritti rappresentanti ⁽²⁾ delle liste,
incaricati di effettuare il deposito delle rispettive liste dei candidati nel collegio plurinomiale n. della regione,

DICHIARANO

ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 361/1957, di accettare, ne... seguent... collegi... uninominal... del predetto collegio plurinomiale, l... candidatur... a fianco indicat...:

(1) Da presentare in un unico originale da parte di una sola delle liste collegate in coalizione.

(2) Tale dichiarazione, *in alternativa alla firma dei rappresentanti*, può essere sottoscritta dai presidenti o segretari dei partiti che li hanno designati.

Collegi uninominali

Nome e cognome
dei candidati nei collegi uninominali,
luogo e data di nascita e codice fiscale

Collegio uninominale n.l... signor... .. ,
nat... a il ,
codice fiscale

Collegio uninominale n.l... signor... .. ,
nat... a il ,
codice fiscale

Collegio uninominale n.l... signor... .. ,
nat... a il ,
codice fiscale

Collegio uninominale n.l... signor... .. ,
nat... a il ,
codice fiscale

Collegio uninominale n.l... signor... .. ,
nat... a il ,
codice fiscale

I sottoscritti rappresentanti indicano il sig. ,
rappresentante della lista ,
e, in sua assenza o impedimento, il sig. ,
rappresentante della lista ,
quale incaricato di depositare l'originale della presente dichiarazione unitamente alla
restante documentazione prescritta per la presentazione dei predetti candidati nei
collegi uninominali.

*(Nelle pagine che seguono viene riportato
l'elenco dei rappresentanti delle liste dei candidati
che sottoscrivono le candidature uninominali unitarie)*



ELENCO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI CHE SOTTOSCRIVONO LE CANDIDATURE UNINOMINALI UNITARIE

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

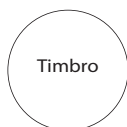
Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME ⁽¹⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ⁽¹⁾, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione dell... candidatur... ne... colleg... uninominal... citat... da parte dei rappresentanti delle liste dei candidati sopra indicati.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.

....., addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁾ L'autenticazione delle firme deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

PARTE FACOLTATIVA

Il sottoscritto ,
ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato
dall'articolo 38-*bis*, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

E DELEGA

il rappresentante legale del partito / movimento politico
..... ,
o persona da lui delegata, alla richiesta e al ritiro del certificato del casellario
giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito alla
propria persona.

.....
Firma

ALLEGATO 14

Elezione
della Camera dei deputati

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DA PARTE DEL CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE

(Articolo 18-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

ALLEGATO 14

Elezione della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato nel collegio uninominale

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DA PARTE DEL CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE

...l... sottoscritt... (1),
nat... a... il... ,
codice fiscale ... ,

DICHIARA

di accettare la candidatura per l'elezione della Camera dei deputati nel collegio uninominale n..... ,
compreso nel collegio plurinominale n.....
della circoscrizione elettorale

Tale candidatura è indicata dalla lista avente il seguente contrassegno / dalle liste aventi i seguenti contrassegni:

- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5) ;

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita nonché il codice fiscale del candidato / della candidata nel collegio uninominale.

6) ;
...)

... I... sottoscritt... dichiara inoltre:

a) di non essersi candidat... con diversi contrassegni in collegi plurinominali e uninominali della predetta o di altre circoscrizioni elettorali;

b) di non essersi candidat... in alcun altro collegio uninominale della predetta o di altre circoscrizioni elettorali;

c) di essersi candidat... con uno dei suddetti contrassegni nei seguenti collegi plurinominali:

- 1) collegio plurinominal n..... della circoscrizione elettorale ;
- 2) collegio plurinominal n..... della circoscrizione elettorale ;
- 3) collegio plurinominal n..... della circoscrizione elettorale ;
- 4) collegio plurinominal n..... della circoscrizione elettorale ;
- 5) collegio plurinominal n..... della circoscrizione elettorale ;

d) di non essersi candidat... in alcuna lista ammessa nella circoscrizione Estero;

e) di non essersi candidat... per l'elezione del Senato della Repubblica.

Firma

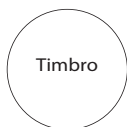
.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽²⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. , nato a il 19..... , residente in , da me identificato con il seguente documento: n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽²⁾ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53 / 1990.

PARTE FACOLTATIVA

Il sottoscritto ,
ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato
dall'articolo 38-*bis*, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

E DELEGA

il rappresentante legale del partito / movimento politico
..... ,
o persona da lui delegata, alla richiesta e al ritiro del certificato del casellario
giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito alla
propria persona.

.....
Firma

ALLEGATO 15

Elezione
del Senato della Repubblica

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DA PARTE DEL CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE

(Articolo 18-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 9, comma 5, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

ALLEGATO 15

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato nel collegio uninominale

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CANDIDATURA
DA PARTE DEL CANDIDATO
NEL COLLEGIO UNINOMINALE**

...l... sottoscritt... (¹),
nat... a il ,
codice fiscale ,

DICHIARA

di accettare la candidatura per l'elezione del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n..... ,
compreso nel collegio plurinominale n.....
della regione

Tale candidatura è indicata dalla lista avente il seguente contrassegno / dalle liste aventi i seguenti contrassegni:

- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5) ;

(¹) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita nonché il codice fiscale del candidato / della candidata nel collegio uninominale.

6) ;
...)

... I... sottoscritt... dichiara inoltre:

a) di non essersi candidat... con diversi contrassegni in collegi plurinominali e uninominali della predetta o di altre regioni;

b) di non essersi candidat... in alcun altro collegio uninominale della predetta o di altre regioni;

c) di essersi candidat... con uno dei suddetti contrassegni nei seguenti collegi plurinominali:

- 1) collegio plurinominal n..... della regione ;
- 2) collegio plurinominal n..... della regione ;
- 3) collegio plurinominal n..... della regione ;
- 4) collegio plurinominal n..... della regione ;
- 5) collegio plurinominal n..... della regione ;

d) di non essersi candidat... in alcuna lista ammessa nella circoscrizione Estero;

e) di non essersi candidat... per l'elezione della Camera dei deputati.

Firma

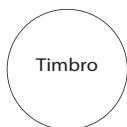
.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽²⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. , nato a il 19..... , residente in , da me identificato con il seguente documento: n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽²⁾ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

PARTE FACOLTATIVA

Il sottoscritto ,
ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato
dall'articolo 38-*bis*, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

E DELEGA

il rappresentante legale del partito / movimento politico
..... ,
o persona da lui delegata, alla richiesta e al ritiro del certificato del casellario
giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito alla
propria persona.

.....
Firma

ALLEGATO 16

Elezione
della Camera dei deputati

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
DA PARTE DEL CANDIDATO
IN UNA LISTA DI CANDIDATI
NEL COLLEGIO PLURINOMINALE

(Articolo 18-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

ALLEGATO 16

Elezione della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione
di accettazione della candidatura
da parte del candidato in una lista di candidati
nel collegio plurinominale

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CANDIDATURA
DA PARTE DEL CANDIDATO
IN UNA LISTA DI CANDIDATI
NEL COLLEGIO PLURINOMINALE**

...l... sottoscritt...⁽¹⁾,
nat... a il ,
codice fiscale ,

DICHIARA

di accettare la candidatura come candidato⁽²⁾
per l'elezione della Camera dei deputati del 20.... nella lista di candidati contraddi-
stinta con il seguente contrassegno:
nel collegio plurinominale n.....
della circoscrizione elettorale

⁽¹⁾ Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita nonché il codice fiscale del candidato / della candidata.

⁽²⁾ **Specificare se si tratta di un CANDIDATO EFFETTIVO oppure di un CANDIDATO SUPPLENTE.**

...l... sottoscritt... dichiara inoltre:

a) di non essersi candidat... con diversi contrassegni in collegi plurinomiali e uninomiali della predetta o di altre circoscrizioni elettorali;

b) di essersi candidat... nel collegio uninominale n.
compreso nella circoscrizione elettorale

c) di essersi candidat... con il medesimo contrassegno nei seguenti collegi plurinomiali:

1) collegio plurinominale n. della circoscrizione elettorale

2) collegio plurinominale n. della circoscrizione elettorale

3) collegio plurinominale n. della circoscrizione elettorale

4) collegio plurinominale n. della circoscrizione elettorale

d) di non essersi candidat... in alcuna lista ammessa nella circoscrizione Estero;

e) di non essersi candidat... per l'elezione del Senato della Repubblica.

Firma

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽³⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig.

nato a il 19.....

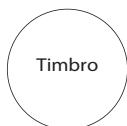
residente in

da me identificato con il seguente documento:

n.....

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20....



Timbro

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽³⁾ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

PARTE FACOLTATIVA

Il sottoscritto ,
ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato
dall'articolo 38-*bis*, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

E DELEGA

il rappresentante legale del partito / movimento politico
..... ,
o persona da lui delegata, alla richiesta e al ritiro del certificato del casellario
giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito alla
propria persona.

.....
Firma

ALLEGATO 17

Elezione
del Senato della Repubblica

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
DA PARTE DEL CANDIDATO
IN UNA LISTA DI CANDIDATI
NEL COLLEGIO PLURINOMINALE

(Articolo 18-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 9, comma 5, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

ALLEGATO 17

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione
di accettazione della candidatura
da parte del candidato in una lista di candidati
nel collegio plurinominale

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CANDIDATURA
DA PARTE DEL CANDIDATO
IN UNA LISTA DI CANDIDATI
NEL COLLEGIO PLURINOMINALE**

...l... sottoscritt...⁽¹⁾,
nat... a il ,
codice fiscale ,

DICHIARA

di accettare la candidatura come candidato⁽²⁾
per l'elezione del Senato della Repubblica del 20.... nella lista di candidati contradd-
distinta con il seguente contrassegno:
nel collegio plurinominale n.....
della regione

⁽¹⁾ Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita nonché il codice fiscale del candidato / della candidata.

⁽²⁾ **Specificare se si tratta di un CANDIDATO EFFETTIVO oppure di un CANDIDATO SUPPLENTE.**

...l... sottoscritt... dichiara inoltre:

a) di non essersi candidat... con diversi contrassegni in collegi plurinomiali e uninomiali della predetta o di altre regioni;

b) di essersi candidat... nel collegio uninominale n.
compreso nella regione

c) di essersi candidat... con il medesimo contrassegno nei seguenti collegi plurinomiali:

1) collegio plurinominale n. della regione

2) collegio plurinominale n. della regione

3) collegio plurinominale n. della regione

4) collegio plurinominale n. della regione

d) di non essersi candidat... in alcuna lista ammessa nella circoscrizione Estero;

e) di non essersi candidat... per l'elezione della Camera dei deputati.

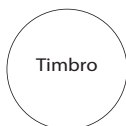
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽³⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. , nato a il 19..... , residente in , da me identificato con il seguente documento: n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽³⁾ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

PARTE FACOLTATIVA

Il sottoscritto ,
ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato
dall'articolo 38-*bis*, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

E DELEGA

il rappresentante legale del partito / movimento politico
..... ,
o persona da lui delegata, alla richiesta e al ritiro del certificato del casellario
giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito alla
propria persona.

.....
Firma

ALLEGATO 18

Elezione
della Camera dei deputati

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO IN CUI SI ATTESTA L'INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

(Articolo 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO 18

Elezione della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato
in cui si attesta l'insussistenza
della condizione di incandidabilità

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CANDIDATO
IN CUI SI ATTESTA L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ**

...l... sottoscritt. (¹),
nat... a il ,
codice fiscale ,

a norma degli articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dal citato
d.lgs. n. 235 / 2012 per l'elezione della Camera dei deputati che avrà luogo nel 20....

In particolare

ATTESTA:

a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

(¹) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato / della candidata.

b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

..... , addì 20....

Firma leggibile ⁽²⁾

.....

⁽²⁾ Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva, resa dal candidato o dalla candidata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 e dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, **non è richiesta alcuna autenticazione della firma del candidato o della candidata** che effettua tale dichiarazione.

ALLEGATO 19

Elezione
del Senato della Repubblica

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO IN CUI SI ATTESTA L'INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

(Articolo 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO 19

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato
in cui si attesta l'insussistenza
della condizione di incandidabilità

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CANDIDATO
IN CUI SI ATTESTA L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ**

...l... sottoscritt... (¹),
nat... a il ,
codice fiscale ,

a norma degli articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dal citato d.lgs. n. 235/2012 per l'elezione del Senato della Repubblica che avrà luogo nel 20....

In particolare

ATTESTA:

a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

(¹) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato / della candidata.

b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

..... , addì 20....

Firma leggibile ⁽²⁾

.....

⁽²⁾ Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva, resa dal candidato o dalla candidata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 e dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, **non è richiesta alcuna autenticazione della firma del candidato o della candidata** che effettua tale dichiarazione.

ALLEGATO 20

Elezione
della Camera dei deputati

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO
DEL CAPOLUOGO DI REGIONE
IN CUI HA SEDE L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ALLEGATO 20

Elezione della Camera dei deputati

Modello di verbale di ricevuta
della presentazione di una lista di candidati
presso la cancelleria della Corte d'appello
del capoluogo di regione
in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

VERBALE DI RICEVUTA DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
si è presentato presso questa Cancelleria il sig.
il quale ha dichiarato di presentare liste di candidati per l'elezione della Camera
dei deputati del 20...., ne... colleg... plurinominal... n.
della circoscrizione elettorale
contraddistinte con il seguente contrassegno:
.....,
depositato presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 14 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Ciascuna delle citate liste nei collegi plurinominali contiene i candidati supplenti nonché l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali compresi nel rispettivo collegio plurinominale.

Poiché dal predetto Ministero è stato comunicato che, a depositare la lista
avente il contrassegno
.....,

sarebbe stato il sig.
oppure il sig. ,
il sottoscritto procede a identificare il presentatore della lista e accerta che il
medesimo è il sig. ,
come risulta dalla comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Interno e che
viene allegata al presente verbale.

[*oppure:* e accerta che il medesimo è il sig. ,
il cui nome non è tra quelli indicati nella comunicazione pervenuta dal Ministero
dell'Interno e che si allega al presente verbale].

Il predetto sig.
ha depositato, per l'elezione della Camera dei deputati del 20...., le sopracitate
candidature, allegando la seguente documentazione:

- a) certificati individuali e certificati collettivi comprovanti la condizione di elettori dei rispettivi collegi plurinominali da parte dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (*solo per le liste tenute alla raccolta delle sottoscrizioni*);
- b) dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- c) dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità dei candidati;
- d) certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati contengono – ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – le designazioni dei delegati effettivi e supplenti della lista medesima, come indicate a fianco dei seguenti collegi plurinominali:

COLLEGIO PLURINOMINALE N.	DELEGATI EFFETTIVI: signori
	DELEGATI SUPPLENTI: signori

COLLEGIO PLURINOMINALE N.	DELEGATI EFFETTIVI: signori
	DELEGATI SUPPLEMENTI: signori

COLLEGIO PLURINOMINALE N.	DELEGATI EFFETTIVI: signori
	DELEGATI SUPPLEMENTI: signori

COLLEGIO PLURINOMINALE N.	DELEGATI EFFETTIVI: signori
	DELEGATI SUPPLEMENTI: signori

COLLEGIO PLURINOMINALE N.	DELEGATI EFFETTIVI: signori
	DELEGATI SUPPLENTI: signori

COLLEGIO PLURINOMINALE N.	DELEGATI EFFETTIVI: signori
	DELEGATI SUPPLENTI: signori

COLLEGIO PLURINOMINALE N.	DELEGATI EFFETTIVI: signori
	DELEGATI SUPPLENTI: signori

COLLEGIO PLURINOMINALE N.	DELEGATI EFFETTIVI: signori
	DELEGATI SUPPLEMENTI: signori

Alle liste dei candidati, secondo l'ordine di presentazione, vengono attribuiti i seguenti numeri:

- 1) collegio plurinominale n. 1 – n. lista ;
- 2) collegio plurinominale n. 2 – n. lista ;
- 3) collegio plurinominale n. 3 – n. lista ;
- 4) collegio plurinominale n. 4 – n. lista ;
- 5) collegio plurinominale n. 5 – n. lista

Di quanto sopra viene redatto in due esemplari il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

..... , addì 20....

Il presentatore

.....



Il Cancelliere

.....

ALLEGATO 21

Elezione
del Senato della Repubblica

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO
DEL CAPOLUOGO DI REGIONE
IN CUI HA SEDE L'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

ALLEGATO 21

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di verbale di ricevuta
della presentazione di una lista di candidati
presso la cancelleria della Corte d'appello
del capoluogo di regione
in cui ha sede l'Ufficio elettorale regionale

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

↓ 49 mm

REGIONE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

**VERBALE DI RICEVUTA
DELLA PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI**

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
si è presentato presso questa cancelleria il sig.
il quale ha dichiarato di presentare liste di candidati per l'elezione del Senato
della Repubblica del 20...., ne... colleg... plurinominal... n.....
della regione
contraddistinte con il seguente contrassegno:
.....,
depositato presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 14 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Ciascuna delle citate liste nei collegi plurinominali contiene i candidati sup-
plenti nonché l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali compresi nel
rispettivo collegio plurinominale.

Poiché dal predetto Ministero è stato comunicato che, a depositare la lista
avente il contrassegno
.....,

sarebbe stato il sig.
oppure il sig. ,
il sottoscritto procede a identificare il presentatore della lista e accerta che il
medesimo è il sig. ,
come risulta dalla comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Interno e che
viene allegata al presente verbale.

[*oppure:* e accerta che il medesimo è il sig. ,
il cui nome non è tra quelli indicati nella comunicazione pervenuta dal Ministero
dell'Interno e che si allega al presente verbale].

Il predetto sig.
ha depositato, per l'elezione del Senato della Repubblica del 20...., le sopracitate
candidature, allegando la seguente documentazione:

- a) certificati individuali e certificati collettivi comprovanti la condizione di elettori dei rispettivi collegi plurinominali da parte dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati *(solo per le liste tenute alla raccolta delle sottoscrizioni)*;
- b) dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- c) dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità dei candidati;
- d) certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati contengono – ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – le designazioni dei delegati effettivi e supplenti della lista medesima, come indicate a fianco dei seguenti collegi plurinominali:

COLLEGIO PLURINOMINALE N.	DELEGATI EFFETTIVI: signori
	DELEGATI SUPPLENTI: signori

COLLEGIO PLURINOMINALE N.	DELEGATI EFFETTIVI: signori
	DELEGATI SUPPLEMENTI: signori

COLLEGIO PLURINOMINALE N.	DELEGATI EFFETTIVI: signori
	DELEGATI SUPPLEMENTI: signori

COLLEGIO PLURINOMINALE N.	DELEGATI EFFETTIVI: signori
	DELEGATI SUPPLEMENTI: signori

COLLEGIO PLURINOMINALE N.	DELEGATI EFFETTIVI: signori
	DELEGATI SUPPLENTI: signori

COLLEGIO PLURINOMINALE N.	DELEGATI EFFETTIVI: signori
	DELEGATI SUPPLENTI: signori

COLLEGIO PLURINOMINALE N.	DELEGATI EFFETTIVI: signori
	DELEGATI SUPPLENTI: signori

COLLEGIO PLURINOMINALE N.	DELEGATI EFFETTIVI: signori
	DELEGATI SUPPLEMENTI: signori

Alle liste dei candidati, secondo l'ordine di presentazione, vengono attribuiti i seguenti numeri:

- 1) collegio plurinominale n. 1 – n. lista ;
- 2) collegio plurinominale n. 2 – n. lista ;
- 3) collegio plurinominale n. 3 – n. lista ;
- 4) collegio plurinominale n. 4 – n. lista ;
- 5) collegio plurinominale n. 5 – n. lista

Di quanto sopra viene redatto in due esemplari il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

..... , addì 20....

Il presentatore

.....



Il Cancelliere

.....

ALLEGATO 22

Elezione
della Camera dei deputati

MODELLO DI MANIFESTO CON I CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE E LE LISTE DEI CANDIDATI COLLEGATE

(Articolo 24, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ANNO 2022

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

COLLEGIO PLURINOMINALE

COLLEGIO UNINOMINALE

CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE (nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato)	LISTE DEI CANDIDATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE COLLEGATE CON IL CANDIDATO UNINOMINALE (contrassegno di ogni lista collegata con il candidato uninominale nonché nome, cognome, luogo e data di nascita di tutti i candidati presenti in ciascuna delle liste medesime)				
---	---	--	--	--	--

.....	1	2			
-------	---------	---------	--	--	--

.....	3				
-------	---------	--	--	--	--

.....	4				
-------	---------	--	--	--	--

.....	5		6		7		8		9		10	
.....	11		12		13		14		15			
.....	16		17		18							

....., addì, 2022

Il / La Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale
Dott. / Dott.ssa

NOTA BENE

Per tutti i candidati / Per tutte le candidate devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (omettendo il codice fiscale).

Può essere anche specificato lo pseudonimo qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il nominativo di ogni candidato / candidata di lista deve essere riportato secondo l'ordine numerico di presentazione all'interno della lista stessa.

I candidati / Le candidate nei collegi uninominali, le coalizioni di liste e le liste non collegate, nonché le liste all'interno di ciascuna coalizione, con il rispettivo contrassegno, devono essere riportati nel manifesto secondo l'ordine risultato dai **RISPETTIVI SORTEGGI**; *(la stessa sequenza verrà osservata anche in sede di stampa della scheda per la votazione)* ed in modo tale da evidenziare i collegamenti delle liste.

ALLEGATO 23

Elezione
del Senato della Repubblica

MODELLO DI MANIFESTO CON I CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE E LE LISTE DEI CANDIDATI COLLEGATE

(Articolo 24, primo comma, numero 5) del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 11, comma 1, lettera c), del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – ANNO 2022

REGIONE

COLLEGIO PLURINOMINALE

COLLEGIO UNINOMINALE

CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE (nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato)	LISTE DEI CANDIDATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE COLLEGATE CON IL CANDIDATO UNINOMINALE (contrassegno di ogni lista collegata con il candidato uninominale nonché nome, cognome, luogo e data di nascita di tutti i candidati presenti in ciascuna delle liste medesime)				
---	---	--	--	--	--

.....	1	2			
-------	---------	---------	-------	-------	-------

.....	3				
-------	---------	-------	-------	-------	-------

.....	4				
-------	---------	-------	-------	-------	-------

.....	5		6		7		8		9		10	
.....	11		12		13		14		15			
.....	16		17		18							

....., addì, 2022

Il / La Presidente dell'Ufficio elettorale regionale
Dott. / Dott.ssa

NOTA BENE

Per tutti i candidati / Per tutte le candidate devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (omettendo il codice fiscale).

Può essere anche specificato lo pseudonimo qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio elettorale regionale.

Il nominativo di ogni candidato / candidata di lista deve essere riportato secondo l'ordine numerico di presentazione all'interno della lista stessa.

I candidati / Le candidate nei collegi uninominali, le coalizioni di liste e le liste non collegate, nonché le liste all'interno di ciascuna coalizione, con il rispettivo contrassegno, devono essere riportati nel manifesto secondo l'ordine risultato dai **RISPETTIVI SORTEGGI**; *(la stessa sequenza verrà osservata anche in sede di stampa della scheda per la votazione)* ed in modo tale da evidenziare i collegamenti delle liste.

ALLEGATO 24

Elezione
della Camera dei deputati

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
DI UN MEDESIMO COMUNE

ALLEGATO 24

Elezione della Camera dei deputati

Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di una lista di candidati presso gli uffici elettorali
di sezione di un medesimo comune

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

COMUNE DI

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
DI UN MEDESIMO COMUNE**

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
è stata presentata, presso questa segreteria comunale, la dichiarazione scritta
– debitamente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R.
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei signori
.....⁽¹⁾,
quali delegati nel collegio plurinominali n.
della lista di candidati recante il contrassegno
.....

⁽¹⁾ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappresentanti
supplenti della lista medesima presso le sezioni elettorali n.

....., addì 20.....



ALLEGATO 25

Elezione
del Senato della Repubblica

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
DI UN MEDESIMO COMUNE

ALLEGATO 25

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di una lista di candidati presso gli uffici elettorali
di sezione di un medesimo comune

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONE

COMUNE DI

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
DI UN MEDESIMO COMUNE**

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
è stata presentata, presso questa segreteria comunale, la dichiarazione scritta
– debitamente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R.
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei signori
.....⁽¹⁾,
quali delegati nel collegio plurinominale n.
della lista di candidati recante il contrassegno
.....

⁽¹⁾ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO 26

Elezione
della Camera dei deputati

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ALLEGATO 26

Elezione della Camera dei deputati

Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di una lista di candidati presso
l'Ufficio centrale circoscrizionale

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI PRESSO
L' UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE**

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
è stata presentata, presso questa Cancelleria, la dichiarazione scritta – debita-
mente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei signori
.....⁽¹⁾,
quali delegati nel collegio plurinominal n. della
lista di candidati recante il contrassegno
.....
.....
.....

⁽¹⁾ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

.....
oppure a firma dei signori ⁽²⁾,
espressamente autorizzati in forma autentica dai delegati nel collegio plurinomi-
nale n. della lista di candidati recante il contrasse-
gno.....
.....

..... ,
con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappresentanti
supplenti della lista medesima presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito
nell'ambito di questa Corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare l'avvenuto tempestivo deposito
della dichiarazione di cui sopra presso questa cancelleria.

..... , addì 20....



Il Cancelliere

.....

⁽²⁾ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO 27

Elezione
del Senato della Repubblica

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

ALLEGATO 27

Elezione del Senato della Repubblica
Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di una lista di candidati presso
l'Ufficio elettorale regionale

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

↓ 49 mm

REGIONE

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI PRESSO
L' UFFICIO ELETTORALE REGIONALE**

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
è stata presentata, presso questa Cancelleria, la dichiarazione scritta – debita-
mente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei signori
.....⁽¹⁾,
quali delegati nel collegio plurinominale n. della
lista di candidati recante il contrassegno

.....
.....
.....
.....

⁽¹⁾ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

oppure a firma dei signori ⁽²⁾,
espressamente autorizzati in forma autentica dai delegati nel collegio plurinomi-
nale n. della lista di candidati recante il contrasse-
gno.....

.....
con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappresentanti
supplenti della lista medesima presso l'Ufficio elettorale regionale costituito
nell'ambito di questa Corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare l'avvenuto tempestivo deposito
della dichiarazione di cui sopra presso questa cancelleria.

..... , addì 20....



Il Cancelliere

.....

⁽²⁾ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO 28

Elezione
della Camera dei deputati

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DEL CANDIDATO

(Articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

ALLEGATO 28

Elezione della Camera dei deputati

Modello di designazione del mandatario elettorale
a norma dell'articolo 7, comma 3,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

**DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE
DA PARTE DEL CANDIDATO**

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI

.....

Il sottoscritto / La sottoscritta ⁽¹⁾,
nato a / nata a il ,
residente in , via ,
avendo accettato la propria candidatura per l'elezione della Camera dei deputati
del 20.... nella lista contraddistinta con il contrassegno
..... ,
ne... colleg... plurinominal... n. ,

⁽¹⁾ Nome, cognome, luogo e data di nascita.

rispettivamente della/e circoscrizione elettorale/ circoscrizioni elettorali
.....
.....
.....
..... ,
oppure nel collegio uninominale n.
compreso nel collegio plurinominale n.
della circoscrizione elettorale

DESIGNA

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
il sig./la sig.. ,
nato/nata a il ,
residente in , via ,
quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla citata legge
n. 515/1993.

Firma del candidato

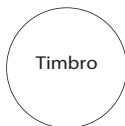
.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽¹⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico
che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa designazione
del mandatario elettorale dal sig. ,
nato a il 19..... ,
residente in ,
da me identificato con il seguente documento:
n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale
nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁾ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti
dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

ALLEGATO 29

Elezione
del Senato della Repubblica

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DEL CANDIDATO

(Articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

ALLEGATO 29

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di designazione del mandatario elettorale
a norma dell'articolo 7, comma 3,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONE

**DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE
DA PARTE DEL CANDIDATO**

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI

.....

Il sottoscritto / La sottoscritta ⁽¹⁾,
nato a / nata a il ,
residente in , via ,
avendo accettato la propria candidatura per l'elezione del Senato della
Repubblica del 20... nella lista contraddistinta con il contrassegno
..... ,
ne... colleg... plurinominal... n. ,

⁽¹⁾ Nome, cognome, luogo e data di nascita.

rispettivamente della/e regione /regioni
.....
.....
..... ,
oppure nel collegio uninominale n.
compreso nel collegio plurinominale n.
della regione

DESIGNA

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
il sig./la sig.. ,
nato/nata a il ,
residente in , via ,
quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla citata legge
n. 515/1993.

Firma del candidato

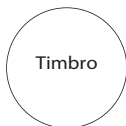
.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽¹⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico
che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa designazione
del mandatario elettorale dal sig. ,
nato a il 19..... ,
residente in ,
da me identificato con il seguente documento:
n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale
nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁾ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti
dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

Annotazioni

Ideazione, progettazione grafica, cura del volume
e stampa su *file* PDF:

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Stampa su supporto cartaceo:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

Luglio 2022